254
6 F
4

H VI C 17

7 3 E 20

~~7 3 E 20~~

7.-3.E.3

IL DIRITTO SOVRANO
DELLA
SANTA SEDE
SOPRA
LE VALLI DI COMACCHIO
E SOPRA
LA REPUBBLICA DI S. MARINO
DIFESO
DALL'AVVOCATO
D. CARLO FEA
COMMISSARIO DELLE ANTICHITÀ

ROMA MDCCCXXXIV.

NELLA STAMPERIA DELLA REV. CAM. APOST.
Con licenza de' Superiori.

Cui lecta potenter erit res,
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.

Horat. *De Arte poet.* *v.* 40.

PREFAZIONE

L' Avvocato Fea al benigno lettore.

Una *difesa legale* dei diritti territoriali della Santa Sede Apostolica, e sua Reverenda Camera, in apparenza non potea estendersi ad un volume, quale è ora questo. Ma varie questioni subalterne intrecciatevisi strada facendo opportunamente, mi hanno indotto a trattare l'argomento più in grande, e a farne quasi un sistema generale; e questo appianarlo, e addattarlo anche alla cognizione della gente meno istruita della materia.

Si è trattato nel totale, di schiarire, e di rivendicare sempre meglio *il dominio temporale della Santa Sede nei suoi Stati*, dalla sua prima origine coll' esame della *Storia Romana* cominciando da Romolo, e dalla fondazione di Roma; per rilevare in essa la disposizione dell'Altissimo Iddio nel far sorgere, e nel condurre *questo Impero* a preparare il genere umano a ricevere la celeste rivelazione; e quindi esserne il depositario per tutti i secoli (1).

Ho procurato di rendere la dimostrazione facile, e popolare a chi non può leggere grossi volumi riservati a chi fa studio particolare di erudite controversie.

Credetti utile, e dirò più giustamente, necessario questo schiarimento per i nostri tempi, ne' quali pare si adopri ogni sforzo di pretesa filosofia, e di fatti, per privare la Santa Chiesa Romana di tale presidio, che coloro non sanno, essere di *diritto divino*, con già 26. secoli di permanenza; e però inalienabile, imperdibile. Le male intese donazioni di Costantino, di Pippino, e di Carlo Magno Patrizio si sono messe nel loro vero lume; e il preteso *alto dominio* riservatosi da Carlo fatto Imperatore è confutato in nuova maniera col testimonio di lui medesimo (2). Tacito, Svetonio, Ottato Milevitano, Dante, ed altri scrittori, sono resi intelligibili in luoghi importanti(3). Quì aspetto i malevoli.

(1) Ved. *pag.* 49. *e segg.*
(2) *Pag.* 58.
(3) *Pag.* 51. 54. *e segg.*

Si è discussa in principio *la proprietà delle Valli di Comacchio*: se della Rev. Camera, o dei Signori Comacchiesi, che le pretendono? Si è provato ad evidenza, che non vi hanno essi mai avuto vero diritto alcuno, colle leggi, e colla storia; esaminando in particolare quella del tempo dei Signori Estensi Duchi di Ferrara.

Vi si è unita una qualche descrizione del *territorio*, e un progetto di asciugarlo colmandolo, con immenso vantaggio della Rev. Camera, e delle vicine Legazioni; per il nuovo prodotto territoriale, che potrebbe sperarsene; e col bonificare nelle Legazioni medesime tutte le valli attualmente perdute, e irrimediabili dopo infiniti tentativi, e spese incalcolabili (1).

In secondo luogo, colla mia pratica, d'*arripere occasionem de die*, ho veduta la opportunità, di unire a queste ricerche altre ancor più estese, e interessanti sopra *la Repubblica di San Marino*; della quale oggidì si parla tanto, e in tono singolare, di *sovranità assoluta*, *e indipendenza totale dalla Santa Sede*, che vuol farsi considerare quale POTENZA ESTERA (2).

Rivenendo la questione allo stesso argomento del *dominio temporale*, ho potuto con facilità rimontare agli stessi princípj di diritto, e di storia per *San Marino* a traverso dei secoli andati; rilevando coi documenti sicuri diplomatici; che questa *Repubblica*, *e suo territorio*, è sempre stata una minima frazione dello *Stato della Chiesa*, nel quale è inclusa: che i Sommi Pontefici sempre ne hanno disposto come hanno stimato nelle circostanze: ne hanno dilatato il territorio; le hanno accordato molti utili privilegj, ed esenzioni, che giornalmente si godono; e hanno permesso a quell'avanzo alpestre delle *Repubbliche Italiane* (3) dei secoli di guerre civili, e di anarchia, di continuare a governarsi da loro con particolari Statuti approvati, e riformati a quando a quando dai Pontefici, e loro Legati, a modo di *feudo*; e *feudo* è stato sempre dichiarato, e chiamato dai medesimi Sommi Pontefici (4).

(1) Ved. *pag.* 29.

(2) Ved. *pag.* 86. 89. *e segg.*

(3) *Pag.* 85. 106. 113.

(4) Più di tutto, la conservazione della *Repubblica* si deve all'attaccamento degli abitanti al loro santo *Marino*, alla loro

Da qualche anno in quà soltanto si ode, e si legge in qualche scritto, di questa LIBERTA' pretesa *indipendenza, e sovranità assoluta*. Per mostrare, in seguito della predetta storia generale, quale fosse LA LIBERTA' quando essa fu restituita nel 1740. da Clemente XII. *agli abitatori di S. Marino*(1), ho riportata la parte essenziale di quelle innovazioni: anche acciò se ne abbia una giusta idea; vedendo nei libri mal prevenuti comunemente alterate le cose a danno della verità, e della giustizia; e della esatta condotta del Legato Card. Alberoni.

Per avere insieme una storia più compita della *Repubblica, suo territorio, e forma di governo*, vi ho inserita la porzione della storia di Matteo Valli relativa, e la *Relazione* del Salmon; correggendole, e supplendole. Dal Salmon ho presa ancora la veduta del Paese, e contorni; onde nulla resti a desiderare per i curiosi. Così in succinto si è fatta una *Storia critica diplomatica di Comacchio, e di San Marino*, che si ricercava.

Dalla Biblioteca Chigiana 15. aprile 1834.

---

località isolata sopra un alto monte alpestre; alla forma popolare del governo, che lega, ed obbliga ogni individuo; alla compiacenza di quella idea esaltata di *antica LIBERTA'*. Sotto altro regimento perirebbe *la libertà, e la popolazione*; perocchè niuno potrebbe avere interesse nè politico, nè economico, di assumersene il peso con lucro cessante, e danno emergente: in un territorio, che si mantiene bastantemente fertile a forza d'attività, ed industria regolarmente continuata. Laonde convien confessare, che fu provida, e savia risoluzione del Sommo Pontefice Clemente XII., di rimettere le cose nel pristino stato di *libertà*, con qualche altra providenza, che si legge nel *Sommario*: il tutto per altro basato su la prudente condotta, e dipendenza dalla Santa Sede, che sempre hanno protestato di professare quegli abitanti nobili, e plebei Repubblicani, come si è riferito alle *pagine* 103. 109. 119. Dovendosi pur ricordare, che i Sommi Pontefici hanno accordati, e mantenuti i tanti favori, e privilegi *agli abitanti naturali*, per la loro più comoda sussistenza; non per rifugio a forastieri molesti, e a banditi: come dichiarò anche il protettore Duca d'Urbino li 22. aprile 1553., quì alla *pag.* 102.

(1) *Pag.* 73. 75. 96., *Somm. num.* 6. 7. 18.

COSE PRINCIPALI CONTENUTE NELL' OPERA.

1. Storia critica legale delle Valli di Comacchio come spettanti alla Santa Sede, e sua Rev. Camera. Pag. 1.

2. Appendice I. parte I. Breve cenno più preciso della Storia Romana, cominciando da Romolo fino a noi, per il dominio temporale della Santa Sede, in generale. Pag. 49.

3. Appendice II. Compendio di Storia diplomatica della Repubblica di San Marino, per il dominio della Santa Sede sopra la medesima. . . . . Pag. 66.

4. Relazione della Repubblica di S. Marino presa dal Salmon, colla veduta della medesima incisa in rame. . Pag. 78.

5. Lettera del sig. Bartolomeo Borghesi Cittadino, e Consigliere della Repubblica di San Marino, al sig. Avvocato N.N., nella quale si asserisce, che la Santa Sede riguardo a San Marino è una Potenza estera. . . . . Pag. 89.

6. Osservazioni sulla medesima lettera . . . . . Pag. 93.

7. Del governo della Repubblica di San Marino. Breve relazione di Matteo Valli Segretario, e cittadino di essa Repubblica, del 1633. . . . . Pag. 109.

8. Sommario di documenti per le Commissioni in San Marino del Card. Alberoni, e di Monsig. Enrico Enriquez, d'ordine di Clemente XII. sul fine del 1739. e principio del 1740., con altri documenti relativi alla storia. Pag. 122.

STORIA CRITICA ec.

DISSERTAZIONE

CAPO I.

1. Quantunque l'argomento di questa discussione a prima vista comparisca mero forense legale, e solo interessante una vasta località marina naturale, e in parte artificiale di pesca, e di commercio di pesci; ciò non ostante per la sua complicazione di altri affari di vario genere economici, pubblici, e privati: e considerata la sua origine istorica; opportunamente può rendersi anche politico di prima classe, e interessantissimo per i diritti, per il decoro, e per la salvezza del dominio temporale della Santa Sede Apostolica. Perlocchè sarà necessario prenderne più alto, e lontano il principio.

2. Gl'industriosi abitanti della *città di Comacchio*, *e delle sue Valli*, generalmente poco aggiati, la maggior parte addetti al mare, alla pesca, e alla concia di essa; per rendersi padroni assoluti *di queste Valli*, *e sue pesche*, contro la Santa Sede, e sua Rev. Camera Apostolica; alle continue loro querele, e alle vane, insussistenti pretensioni verbali sopra *l'assoluta padronanza* delle medesime; nel 1797. credettero vantaggiosa, e fortunata occasione; di aggiungere prontamente un altro titolo in apparenza valevole al sommo grado, e decisivo; quello cioè, di avere per garante il trattato di Tolentino, che s'intitolò *trattato di Pace*.

3. Non è il luogo, nè il tempo questo di esaminare il primo a fondo un tale trattato colle ragioni tutte della diplomatica, e del diritto pubblico universale, e particolare della Santa Sede: ma pure sarà a proposito di considerare in esso la prima radice delle ridette pretensioni: e però giova darne un cenno sufficiente a dimostrarne la insussistenza la più manifesta,

per questa, e per tutte le altre applicazioni, che possono farsene. E in secondo luogo servirà e dimostrare, quanto male se ne siano approfittati i signori Comacchiesi.

4. Il trattato del 19. febraro 1797., ne' suoi termini è ben conosciuto, per non essere necessario di riportarlo (1). È pure notissima la sua storia antecedente, lagrimevole, che abbiamo veduta, e sofferta; la invasione ostile dello Stato Ecclesiastico fatta dall'armata francese nel 1796., e seguente, sotto la condotta di Napoleone Bonaparte come generale. Allora numeroso corpo di questa armata, il di 21. di giugno, preceduto da varj ufficiali, entrò in Ferrara; e la dichiarò con tutta la Legazione, *Paese di Conquista*. Prima peraltro, li 23. giugno 1796., Bonaparte aveva estorta una tregua da Pio VI., per la quale se gli cedessero Bologna, e Ferrara.

5. L'oggetto vero di tale invasione fu, partendo in prima dagli ordini segreti del Direttorio francese, la premura, di ristabilire l'antico Regno d'Italia, come lo aveva creato Carlo Magno, cominciando dal formare una Repubblica cispadana, unendovi le due Legazioni di Bologna, e Ferrara: poscia altro smembramento, con varj pretesti mano mano, del *dominio temporale* della Santa Romana Chiesa, cominciando così a brani; per poi finire coll'ultimo progetto eseguito nel 1809; di spogliarla del totale: con dichiarar Roma seconda città dell'Impero francese; e quindi condurre, e stabilire in Parigi il capo della Chiesa, il Sommo Pontefice come suo ministro del culto con annuo assegnamento pecuniario. Credeva egli colpire le sole gambe di creta del colosso di Nabucodonosor.

6. Quella intenzione primaria, e ordine del Direttorio, è stampata. Con Lettera del giorno 3. di febraro 1797. egli scrisse a Bonaparte, ,, *che* riflettendo su tutti gli ostacoli, che si opponevano al consolidamento della Costituzione francese, sembravagli, che il culto Romano fosse quello, di cui gl'inimici della libertà potevano fare dopo lungo tempo l'uso più dannoso. La Religione Romana sarebbe sempre stata nemica irreconciliabile della Repubblica. Il Governo avrebbe cercato i mezzi di diminuire insensibilmente l'influenza nell'interno; ma un

---

(1) Ved. Coppi *Annali d'Italia*, *tom.* 2. *num.* 89.

dunto essenziale per giungere a quello scopo desiderato sarebbe stato il distruggere, essendo possibile, il centro dell'unità Romana. Spettava a lui di farlo, se lo giudicasse eseguibile. Invitarlo dunque a fare quanto potesse (senza compromettere la sicurezza dell'armata, e senza accendere in Italia la fiaccola del fanatismo, in vece di ostinguerla) per distruggere il Governo Papale. Si mettesse quindi Roma sotto un' altra Potenza; o pure si stabilisse una forma d'interno regolamento, che rendesse dispregievole, ed odioso il Governo de' Preti; di modo, che il Papa, ed il Sagro Collegio non potesse più concepire la speranza di risiedere in quella Città; e fossero costretti di andare a ricercare un asilo in altro luogo. Almeno non avessero più alcuna potenza temporale (1). Non essere questo un ordine del Direttorio: essere un desiderio, che manifestava, riferendosi alla di lui prudenza „ (2). Bonaparte eseguì; ma variando progetti, che poi finirono nel trattato di Tolentino per il primo saggio.

7. Questa primitiva intenzione, ridotta per tanti anni in pratica, fa orrore. Eppure il trattato di Tolentino serve ancora a taluno per sostegno di tanti atti irregolari, e sacrileghi.

8. Qualche progettista riformatore, anche nel Concilio di Costanza, e fra gli altri scrittori il Febronio, ha osato proporre, e sostenere; che non essendo articolo di fede rivelata; che la Santa Sede abbia da stare fissa in Roma, possa Ella ugualmente stare in altra Capitale; per esempio, della Fran-

---

(1) Ma nelle *Mémoires de Napoleon*, *III. vol.*; Michelet *Hist. Rem. tom.* 1. *pag.* 232., non ebbe difficoltà di dire, che *enfin Rome existe*; *qu'elle offre beaucoup plus de ressources pour les besoins d'une grande capitale qu'aucune ville du monde*; *qu'elle a surtout pour elle la magie et la noblesse de son nom*; *nous pensons aussi*, *quoiqu'elle n'aie pas toutes les qualites desiderables*; *que Rome est*, *sans contredit*, *la capitale que les Italiens choisiront un jour*.

(2) *Corrispondenza di Bonaparte*, *vol.* 2. *pag.* 439. 518. Coppi *Ann. d'Italia*, *tom.* 2. *num.* 87. *pag.* 127. *Roma* 1824. *tom.* 3. *anno* 1809. *num.* 46. *pag.* 502. Marten *Recueil des Traités*, *vol.* 6. *pag.* 642.

cia, della Germania ec.; e con essa il Sommo Pontefice, secondo il detto, *ubi Papa*, *ibi Roma*; qualora il medesimo lo credesse bene, o lo decidesse la Chiesa universale anche senza il suo Capo: cosa assurda a immaginarla, che non potrebbe mai succedere (1).

9. Ma di spogliare la Chiesa Romana, il Principe degli Apostoli in quel modo militare, così sfacciatamente barbaro, oppressivo, ingiusto; a seconda, e peggio delle massime d'Arnaldo da Brescia nel 1155., per ordine dell'imperator Federico I. preso, e dal Prefetto della Città impiccato, e bruciato, e le sue ceneri sparse nel Tevere, acciocchè la stolida plebe non venerasse il corpo di questo infame (2); non è mai venuto in capo ad alcuno dei tanti, i quali hanno voluto dominare, o saccheggiare Roma, e avvilirla. È stato tanto vizioso il modo, e la condotta della occupazione, e detensione lunga, e orribile; che ognuno ne ha veduto, e ne abborrisce l'iniquità.

10. Su questa prima base di successo sacrilego, torbinoso, ma passaggiero, è poggiato dunque il trattato di Tolentino? Si dee credere perciò, che vi possa essere una penna tanto ignorante, o impudente, da tentarne la difesa? Si poteva forse nel *contratto* in questione mettere per principio francamente il commune titolo *della conquista*? Ma la conquista nel diritto convenuto delle Genti ha le sue regole; la fondamentale delle quali è, che abbia luogo nelle guerre motivate, e giuste, e legalmente decretate, secondo Pomponio nella legge 118. *De verb. signif.*: *Hostes hi sunt*, *qui nobis*, *aut quibus nos publice bellum decreverimus*; *cæteri latrones*, *aut prædones sunt. Leg.* 24. *ff. De captivis et Postlim. revers.*: e fra Sovrani,

---

(1) L'opinione è secondo la preposizione Gallicana, fondata nella falsa interpretazione del decreto del Concilio di Costanza, sess. IV. e V.; che la Chiesa, e il Concilio sia superiore al Papa: opinione tanto ribattuta, e da me in una nuova maniera decisiva nelle *Effemeridi Romane*, *agosto* 1821.

(2) Guntero *De gestis Frid. I. lib.* 3. Muratori *Ann.* all'anno 1155. Fontanini *Il Dom. temp. ec. Dif.* 2. *pag.* 28. *terza edizione*, 1709.

o Nazioni dissidenti, di uguali diritti politici, e territorj alienabili (1). Il caso nostro è secondo queste leggi? L'esposta condotta del gen. Bonaparte fu leale, militare nelle regole del diritto delle Genti, dell'onestà, del rispetto dovuto alla Santa Sede? Gli ordini del Direttorio furono preceduti da un *Manifesto* di dichiarazione secondo la riferita sentenza di Pomponio adottata dal diritto delle Genti? No: in vece si ebbe per tale la favola del lupo, e dell'agnello; *la via di fatto*; un di lui ordine d'invasione, e di spoglio violento, barbarico; e di deportazione, e di detronizzazione del Sommo Gerarca medesimo, e suo Clero. Anzi fu preceduto il trattato di Tolentino da quella occupazione di Ferrara dichiarata immediatamente *conquista*: prova della intenzione anteriore di formare quel Regno Italico colla unione di questa.

11. Ma in tutti i secoli si è usato, se non si poteva resistere colle armi; farlo almeno coi mezzi naturali delle proteste. E molto più chiaramente, e replicatamente contro l'operare ostile di Napoleone nelle varie sue rappresentanze; la S. M. di Pio VI. allora, poi di Pio VII., ha protestato, risposto, e stampato più volte, in ispecie nell'allocuzione al Sagro Collegio li 4. settembre 1815., stampata: ch'Egli era un semplice *amministratore* del Patrimonio di s. Pietro, e sua Chiesa Romana; come tutti i suoi predecessori, i quali non hanno mai ceduto, nè potuto cedere in forma valida, ed Egli similmente. *Beato Petro*, *Apostolorum Principi*, *et ejus Vicario*, dicevano Pippino, e Carlo Magno colle loro generosità. È pure massima convenuta dai giuspubblicisti non ecclesiastici, fra i quali vaglia per tutti il Grozio (2); che, *Imperium*, *aut omne*, *aut ejus partem Reges*, *quales nunc sunt plerique*, *regnum habentes non in patrimonio*; *sed tamquam in usufructu*, *paciscendo alienare non valent.*

---

(1) Ved. Agatopisto Cromaziano, o sia il P. ab. Bonafede *Delle conquiste celebri*, *lib.* 1. *cap.* 8. *e* 9. Voet *Droit milit. tom.* 1. *chap.* 1. con tutti i Giuspubblicisti, e il Card. De Luca *De feud. disc.* 58. *n.* 10. con tutti i Forensi, e Moralisti, che arreca.

(2) *De jure belli*, *et pac. lib.* 1. *cap.* 3. *lib.* 2. *cap.* 9.

12. Il Principe degli Apostoli Pietro sempre vive, presiede, e governa la Chiesa per mezzo de' suoi Vicarj, e Successori: onde nella loro persona non si possono fare atti irretrattabili, se siano ingiusti, e specialmente contro le massime essenziali del sistema; nè addurre *prescrizione* contro di lui (1), che non può mancare; non consentire, nè può interrompere il suo principato (2). Molto meno può essere Egli spogliato della sua dote, del suo patrimonio: privato ancora della residenza del suo Vicario presso il suo sepolcro, dove Esso ricorre a interpellarne l'oracolo, a implorarne l'ajuto: in una parola, privato di quella immunità personale, e reale; senza incorrere chi vi attenta in un sacrilegio di prima classe; come ne convenne anche con energia il dotto monsignor Bossuet. Le proteste di Pio VII., e quelle ragionate dell' Em̃o Card. Consalvi al Congresso di Vienna leggansi appresso in *Somm. num.* 1.

13. Ma ritornando al proposito *delle Valli*; credo, che dopo l'esposto quadro dei fondamenti, e del merito di quel trattato; i signori Comacchiesi non possano, e non debbano onoratamente mai più contare sopra di esso per appoggio della *compra delle Valli* stesse, ottenuta in conseguenza del medesimo per grazia intrinsecamente ingiusta, e dal suo primo elemento invalida. Ma voglio insieme lusingarmi, che il trattato

---

(1) *La prescrizione* era l' Achille degli avvocati Modenesi, specialmente nella *Supplica di Rinaldo d' Este Duca di Modena per le controversie di Comacchio alla sacra Cesarea Real Maestà di Gioseffo I. Imperadore de' Romani. MDCCX. pag.* 10. 73. *segg.* E che non vaglia prescrizione è dichiarato nella Bolla *in Coena Domini.* Il Muratori nella *Supplica pag.* 60. *Piena esp.* tornò a insistervi, sempre confondendosi colla ordinaria dei 40. e 100. anni: e si compiace asserire, *secondo che le più strette, e rigorose Bolle de' medesimi Papi dimostrano.* Le Bolle, che dimostrano l'opposto si citeranno appresso.

(2) Certi *Apologi Borgiani*, stampati nel 1785. in Napoli, ebbero la temerità d' introdurre il santo Apostolo a permettere lo spoglio; deriso per ciò l'autore nelle note all'opuscolo del can. Muzzarelli, che riferiremo in appresso.

stesso da ora in poi verrà espunto da ogni Codice diplomatico e abominato.

14. Ora veniamo all'argomento storico-legale, in cui risalteranno altri titoli più immediati di nullità delle pretensioni dei signori Comacchiesi.

15. Nel trattato ridetto la S. M. di Pio VI., colla minaccia di totale esterminio, fu obbligato di cedere alla Repubblica francese, oltre il valore in denaro, in codici, e in oggetti inestimabili di belle arti, anche le tre *Legazioni* (1).

16. Nella Legazione di Ferrara erano, e sono comprese *le Valli di Comacchio*, e la Mesola nominatamente, come *beni allodiali*, che si amministravano, e si affittavano per conto particolare della Camera Apostolica. Nel trattato si dice, che ,, il Governo Pontificio cede alla Repubblica *tutti i beni allodiali appartenenti alla Santa Sede* nelle provincie di *Bologna*, di *Ferrara*, e di *Ravenna*; e specialmente la Terra di *Mesola* colle sue dipendenze. In caso di *vendita* il Governo Romano avesse il terzo del prezzo ,,. Vedremo, che pure la Casa d'Este voleva *le Valli per allodiali* (2).

17. Il Comune di questa città, ingrato sempre al Governo della Chiesa; ma intento a procurare con poca riflessione i suoi maggiori apparenti vantaggi anche contro l'aperta giustizia; nel principio del 1797., inteso il trattato di Tolentino, subito ricorse per mezzo di due deputati al generale Bonaparte, rappresentandogli; che i Pontefici con soperchieria, ed ingordigia avessero *spogliato i Comacchiesi di quelle Valli*; appropriandosele con usurpazione all'erario Pontificio: e che d'altronde fosse necessario il prodotto *delle Valli* alla fisica esistenza di quella popolazione. Rimase per alcun tempo esitante il comandante dell'armata francese, di secondare i voti a lui espressi, per un oggetto, al quale, senza quella istanza non avrebbe mai pensato alcuno. Ma per riuscire nell'impegno i deputati profusero dei donativi (si dice di 13. mila scudi) presso persone

(1) Ved. Coppi al luogo citato.

(2) *Scrittura pubblicata per parte del serenissimo Duca di Modena.* Nelle *Risposte per la Rev. Cam. Apostol.* ec. l'anno 1643. del Contelori.

a quello accette ; secondo che rimane provato per confessione degli stessi Comacchiesi.

18. Su quei dati calunniosamente esposti bene accolta la dimanda; fu il dì 11. luglio dell'anno medesimo 1797. celebrato in Milano *un contratto di vendita di tutte le Valli*, e *pesche di Comacchio*, *e sue adjacenze*, dal fido, e attivo Commissario, amministratore delle finanze, Emanuele Haller; allegando questo *il pieno dominio della gloriosa Repubblica francese per ragione di conquista*, *e del successivo trattato di pace col Pontefice*, *Somm. num.* 2.; per cui rimasero *queste Valli* cedute, rilasciate, date, concesse, e restituite insieme, alla città, e popolo predetto. ,, Secondò, dice l'istromento, il prelodato generale in capo i sentimenti *di giustizia* della Repubblica francese, e i suoi *al riguardo delle allegate antiche ragioni* de' Comachiesi; ed anche quelle *di generosità*, *e beneficenza* verso di un popolo altrimenti sprovisto di mezzi di sussistenza ,,. E tutto ciò senza riflettere all'addotto poc'anzi articolo del trattato di Tolentino riguardo ai *beni allodiali* della Camera Apostolica, da Pio VI. ceduti alla Francia, fra i quali per i Duchi Estensi il principale si pretendevano *le Valli*. E così con quello stesso trattato veniva esclusa la pretesa *proprietà* anteriore, vantata, e messa in considerazione dai Comacchiesi. E vaglia similmente questa osservazione a provare, che i signori Comacchiesi hanno asserito gratuitamente, *che non si venne dal generale Bonaparte alla stipolazione*, *se prima non fu egli*, *da preso accurato esame*, *persuaso di quei diritti*, *che alla Comune appartenevano.* Neppur avvertirono, che con quel *terzo di prezzo* riservato nella vendita, restavano quei *beni* vincolati alla Santa Sede. Ma l'una, e l'altra riflessione in ultima analisi, prova, che la Repubblica francese, colla intenzione del Regno italico, non ebbe per incorporate al suo demanio quali beni dello Stato *le Valli di Comacchio*; avendole nel trattato di Tolentino riconosciute *allodiali*, e vendibili, in parte a benefizio *del Governo Romano.*

19. Patteggiò per altro in suo favore l'armata francese cedente la somma di *un millione di lire tornesi*, pagabili in rate, equivalente a scudi 189000: caricando inoltre i Comacchiesi *del pagamento annuo in perpetuo di lire ventimila tornesi*, corri-

spondenti a scudi 3676., redimibile però quest'annuo canone a piacere dei Comacchiesi collo sborso di lire 400000. tornesi, corrispondenti a scudi 75000. *Somm. num.* 2.

20. Per soddisfare la somma enorme della compra, e per la condotta *delle Valli*, la Comune formò un affitto sedicennale, che ebbe termine nell'anno 1813., con una società di carattanti, sovventori della somma improntata: conseguendo frattanto il Comune l'annua corrisposta per sè determinata; oltre la partecipazione di quota degli utili superiori alla risposta in suo favore convenuta.

21. Dal 1818. la Comune fece contratti con altre società; il cattivo risultato delle quali, coll'aggiunta della mortalità del pesce per la siccità della stagione (non avendo *le Valli* in molte parti due palmi di profondità) (1), nel 1825. 1826. (2) fu, che la ultima società si rese impotente a mantenere i patti; e la Comune quindi ne ebbe a soffrire miseria estrema, e desolazione, *Somm. num.* 3.

22. Allora fu, che questa si rivolse all'Emo Legato Card. Arezzo, e al Sommo Pontefice Leone XII., per domandare pietà, e soccorso. Quindi è, che d'ordine dello stesso Pontefice, e ora di Sua Santità Papa Gregorio, monsig. Vannini Commis-

---

(1) Aleotti *Difesa dell'Argènta*, *pag.* 66.

(2) Il Card. Anglico, deputato dal Pontefice Gregorio XI. per vicario generale *in temporalibus* dello Stato della Chiesa nell'anno 1371. nei mesi di ottobre, e novembre prendendo la descrizione di tutte le Terre, e Città Ecclesiastiche della Romagna, e anche di Comacchio, dice, che questa città era sommersa dalle acque d'innondazione: e che non vi trovò più di 50. fuochi. *Civitas Comacli sita est in provincia Romandiolæ ultra Padum in vallibus juxta Comitatum Ferrariæ, submersa propter inundationem aquarum dictarum Vallium. Est ibi Ecclesia cathedralis; aliqui habitant in dicto loco, in quo sunt focularia quinquaginta.* Fontanini *pr. Dif. pag.* 97. *par.* 2. *pag.* 276. Oggidì vi si contano circa 6000. anime.

Il professore Spallanzani ha scritto una accurata opera specialmente su la storia naturale di queste Valli, con altre notizie interessanti.

sario della Camera Apostolica per accorrere sollecitamente, e paternamente ai bisogni reali di quella illusa popolazione, propose nello scorso novembre agli Emi Signori Cardinali della Congregazione destinata a tale oggetto (1), varj dubbj da esaminarsi; i quali per me si riducono a due: 1. *Se alla Rev. Camera Apostolica competa diritto di rivendicazione sopra le Valli di Comacchio.* 2. *Se, in caso di non volersi tentare questa via, piuttosto debba accettarsi la retrocessione delle stesse Valli proposta da quella Comune, non che la dedizione delle Valli comunali* (4. donatele da Clemente VIII. come diremo), *mediante compenso.* Questo dai signori cedenti si portava a trenta mila scudi annui netti, e franchi da qualunque spesa.

23. Volendo esternare un sentimento legale su questi due quesiti; sembra, che debbasi distinguere *il diritto sovrano del Principato sopra le Valli*, dall'*amministrazione delle medesime.* Quel diritto dee ricercarsi il primo: quale deciso con sicurezza affermativamente come base d'ogni questione, non può aver luogo il secondo quesito; non ammettendosi quella pretesa proprietà. Bensì in seguito con altri dati di fatto si dee trattare dell'amministrazione camerale, e dell'impiego del suo risultato.

24. A quel primo oggetto pertanto, si può cominciar dal dire; che giusta ogni buon principio di diritto nostro pubblico, inculcato sempre dai Sommi Pontefici, Giovanni XXII., Clemente VI., Innocenzo VI., Innocenzo VII., Bonifacio IX., e il Concilio di Costana *sess.* 19. (2), con bolle pubblicate contro gli occupatori, e detentori delle Città, Terre, Castelli, e beni spettanti alla Chiesa Romana; ancora più particolarmente da Pio IV., e *da s. Pio V. in poi*, e in ispecie da Clemente VIII. (3), il quale ricuperò *Ferrara*, *Comacchio*, e no-

---

(1) De Gregorio, Dandini, Frosini, e Marco-y-Catalan.

(2) Ved. il Card. de Luca *de Feud. Disc.* 5.

(3) *Nel Compendio di ragioni per la Rev. Cam Apostolica* stampato nel 1830. *pag,* 19. notai, che questo zelante Sommo Pontefice dando comunicazione al Sagro Collegio della compra da lui fatta della Terra di Nettuno dalla casa Colonna, disse, che non solo era fermo nel non alienare Terre della Chiesa; ma che anzi era impegnato a ricuperare le alienate. E in-

minatamente *le Valli*: e però a tenore di queste ultime bolle più rigorose, che Alessandro VII. richiamò per queste stesse *Valli* nella occasione, che diremo, per le istanze del Duca di Modena Alfonso IV.; bolle in fine, che tutte unite si giurano osservare dai nuovi Sommi Pontefici, e Cardinali Emi (1): va ponderata, ed esclusa la pretesa alienazione; dovendosi fare ogni sforzo di ricuperare i beni demaniali alienati; non transigendo mai su i principj: con esempio, che sempre può esser fatale, e soggetto a nuove questioni interminabili. Anzi il vero bene, e l'interesse di quella città, e dei contorni, esigono imperiosamente, che *le Valli* ritornino presso a poco, quanto è possibile, nello stato, in cui si tenevano prima della occupazione francese. E ciò ancora per onore del Governo, e per non sentirsi rampognare ogni momento; *che le Valli erano una proprietà dei Comacchiesi, usurpata, e tenuta colla forza dalla Camera Apostolica.*

25. A questi titoli di convenienza, di dovere, e diritto legale, aggiungeremo per colmo il fatto, o sia l'impegno, che per più di un secolo hanno mostrato i Sommi Pontefici, dopo riacquistata Ferrara, *Comacchio, e le sue Valli*, da Clemente VIII. nel 1598., Paolo V., Urbano VIII., Innocenzo X.; sino al qual tempo, al riferire di monsig. Ravizza Commissario della Camera, *nil fuit pro parte Sereniss. Ducis obtentum ob solida jura S. Sedis*; di nuovo sotto Alessandro VII. fino al 1664.: indi fino a Clemente XI., e Innocenzo XIII., per sostenere questa *proprietà del Principato* con tanti scritti, congregazioni di Cardinali, e Prelati, delle quali or ora parleremo, contro le pretensioni dei Seren. Duchi Estensi, protetti anche da Imperatori, e Re.

26. Al proposito poi strettamente parlando, prima di tutto conviene esaminare il titolo, come la città lo addusse al ministro, e generale francese, per ottenere quel favore. E fu quell'assertiva gratuita „ *che le Valli sono sempre state loro pro-*

---

culcò fortemente la stessa massima, che giurò, e promise osservare *firmiter, et inviolate*, nella Costituzione in conferma di quella di s. Pio V., e altri Predecessori.

(1) Si veda qui appresso *Somm. num.* 4.

prietà ; *e anche per quante rimostranze la città abbia esposte ai Sommi Pontefici*, *mai non era stata nè esaudita*, *nè legalmente ascoltata*.

27. Ma di questa *proprietà* non costa. Si trova al più, che fin dal Pontificato della gloriosa memoria di Pio VII. fu deputata una Congregazione particolare, la quale dovesse conoscere del diritto competente alla Rev. Camera per la rivendicazione di dette *Valli*; delle quali supponeva quella Comune aver fatto legittimo acquisto nell'anno 1797. coll'atto in favor suo celebrato dal commissario Haller. La Congregazione non ebbe luogo. Oggidì la Comune produce l'istromento del contratto, ornato da qualche leggero cavillo. Nulla più; e nulla, che riguardi i diritti *di proprietà antecedenti* a quell'anno; che i Comacchiesi, e la Comune si contenta di ripetere sempre a voce; e non produr mai in iscritto, come usò con Haller, e Bonaparte.

28. Per cominciare l'esame da questi diritti; con documenti certissimi, non mai contradetti, si ha tutto l'opposto: che la città mai non ha avuto, nè ha mai affacciato verun diritto *su queste Valli* nel *generale*. Non al tempo, che possedeva il ducato in vicariato, o sia in feudo, la Casa d'Este; non dopo Clemente VIII., il quale ricuperò il ducato; e come si disse, nominatamente *Comacchio*, *e le sue Valli* nel gennaro 1598. con previa discussione.

29. A queste due epoche ristringo la questione; non essendo ora necessario combattere particolarmente cogli apologisti modanesi, i quali cominciarono dal negare affatto la verità del dominio temporale assoluto della Santa Sede dai più remoti secoli; ma che fosse degli Imperatori, i quali dettero le investiture ai duchi di Ferrara, e Comacchio; negando l'autenticità dei titoli, che si allegano dai nostri, di Pippino, di Carlo M., in specie del figlio Lodovico Pio dell'anno 817.; diploma il più celebre, nel quale si numera *Comacchio*, come spettante alla Chiesa Romana (1), e come era nominato da Adriano I. in Lettera al Re Carlo del 775. (2). La questione è quì ristretta a prevalerci dei loro stessi pretesi diritti. Diremo dunque sol-

---

(1) Ved. l'appendice I. in fine.

(2) Cenni *Cod. Carol. tom.* 1. *pag.* 335.

tanto, che il primo punto lo hanno provato indirettamente con grossi volumi nel principio del secolo scorso monsig. Fontanini (1), e monsig. Zaccagni (2); allorchè la Casa d'Este nel 1708. sotto la protezione dell'Imp. Giuseppe I. (3), rimise in campo per la quarta volta, dopo cento, e più anni, la pretensione, di riavere *Comacchio*, *e le sue Valli* (che intanto l'Imperatore occupò di fatto(4)); queste come *beni allodiali*, supposti, non considerati nella Convenzione Faentina dal card. Pietro Aldobrandino plenipotenziario di Sua Santità Papa Clemente, li 22., e 30. gennaro 1598. (5).

30. Al Fontanini rispose il Muratori; e a lui replicò il Fontanini con una operetta uscita alla luce nel 1720. col titolo, *Risposta a varie scritture contro la Santa Sede*: alla quale risposta il Muratori l'anno stesso oppose *la disamina di una scrittura intitolata*, Risposta a varie scritture, *e pubblicata in Roma nell'anno 1720. in proposito della controversia di Comacchio*; indi più in grande con grosso volume in 4. (6): per le quali scritture anche la Dieta di Ratisbona era contraria alla Santa Sede; finchè l'Imp. Carlo VI., considerata meglio la questione, malgrado l'opera ultima del Muratori a lui dedicata, con ossequio premuroso restituì spontaneamente Comacchio a Benedetto XIII. appena eletto li 29. maggio 1724. (7).

---

(1) *Il Dominio temporale della Sede Apost. sopra la Città di Comacchio. Roma 1709. in 4. pag. 254. Par. 2.1710.*

(2) Ved. Ottieri *Dell'istor. d'Europa*, *tom.* 5. *lib.* 13. *pag.* 107. *segg.* 161.

(3) *Dissertatio historica de Summo Apostolicæ Sedis Imperio in Urbem, Comitatumque Comacli. Anno* 1709. *in* 4. *Relatio jurium Sedis Apostolicæ in Civitatem Comaclensem etc. Romæ* 1711.

(4) Muratori *Supplica pag.* 4.

(5) Queste Valli pretese acquistate con altro titolo, che feudale, erano di prima, di seconda, e di terza classe: e sono ad una ad una mentovate nella scrittura di monsig. Ravizza.

(6) *Piena esposizione dei diritti* ec. 1712.

(7) Ottieri *Stor. tom.* 8. *pag.* 131. Cenni *Cod. Carol. tom.* 2. *pag.* 427.

31. In ispecie poi più minutamente con metodo legale era stato provato l'assunto, cioè, che *le Valli* erano *feudali*, nel 1606., nel 1613. (1), nel 1643. (2), nel 1647. (3), e nel 1660., e seguenti, quando, in occasione delle dette vertenze del Re Luigi XIV. con Alessandro VII. per il famoso accidente fra il duca di Crequì di lui ambasciatore, e i soldati corsi, li 10. agosto 1662., il duca Alfonso IV. (4) profittò della protezione di quel Sovrano (5), per riavere libera-

---

(1) Arcasio Ricci da Pescia *Relazione delle ragioni, entrate, e privilegi della Camera Apostolica nella Città, Valli, e Boschi di Comacchio* 1628. Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 31.

(2) Conte Fulvio Testi *Ristretto delle ragioni della Casa d'Este contro la Camera Apostolica, an.* 1643. *Risposta alle Scritture, e al Ristretto pubblicato per parte del Duca di Modena*, del Contelori an. 1643. Ghini *Defensio jurium Sanctæ Sedis pro responsione ad Manifestum Ducis Mutinæ an.* 1643. Altogrado *Consil.* 4. *lib.* 2. Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 232. Loschi *Compendj stor. pag.* 425. Siri *Mercurio, tom.* 3. *pag.* 114. *segg.* Muratori *Ragioni della Seren. Casa d'Este ec. cap.* 4. *e ult.*

(3) Contro la scrittura: *Jura Sereniss. Domus Estensis, quibus allodialia ejus bona minus rite, vel recte titulo pertinentiarum Ferrariæ, Rev. Cameram Apostolicam detinere nunc probatur. Coram Eminentissimis, et Reverendissimis DD. Cardinalibus Capponio, Spada, Panciatico ad referendum Sanctiss. D. N: Innocentio Papæ Decimo. Mutinæ ex typographia Juliani Cassiani impressoris Ducalis* 1647. in fol. Ved. Fontanini *Dif.* 2. *pag.* 196. coi varj scrittori ivi citati, i quali scrissero intorno *alle Valli* di Comacchio contro le pretensioni de' Duchi di Modena. E l'altra opera del Fontanini *Della istoria del Dominio temporale della Sede Apost. nel Ducato di Parma, e Piacenza, libri* 3. *Roma* 1720.

(4) Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 34., Reynier *Hist. de l'aff. des Corses, pag.* 93. 98. 219. *segg.* Battaglini *Annali del Sac.*, e *dell'Imp. tom.* 3. Muratori *Ann.* e altri molti.

(5) All'opposto di Enrico IV., il quale incoraggì Clemente VIII. a ricuperare Ferrara; e gli esibì le sue armate occorrendo; come costa dalle carte del tempo, e dalle lettere del Card. d'Ossat. Ved. Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 272.

mente *Comacchio*, *e le Valli* (1). Or bene, in tutte queste rinnovate, sminuzzate pretensioni, e scritture stampate, e manoscritte dall'una, e dall'altra parte (neppur mentovate queste ultime nelle precedenti dopo il 1708., non so il perchè, se non fu perchè erano mere legali); mai non fu mentovata nè la città di *Comacchio*, *nè i suoi diritti sopra le Valli.* Sempre i signori Duchi di Modena parlarono di diritti proprj, e della loro Camera Ducale; o al più di compre, o di affitti coi particolari. E contro Comacchio, in generale, potevano dirlo con fondata ragione; perocchè *le Valli* erano, in gran parte, una bonificazione eseguita dai loro antenati per anni molti, con molta industria, e spesa (colle entrate però del ducato, gravezze dupplicate, ed altri mezzi, che dava questo); e col chiamarvi gli abitanti (1): essendo prima con i contorni una vasta palude mista di acqua dolce, e salata, chiamata *Padusa*; che, oltre le molte autorità di scrittori antichi, e moderni, recati da monsig. Pier Fr. de Rossi, avv. Fiscale, e della Rev. Camera, nella citata *raccolta* del Ravizza, il P. Federici descrisse diffusamente col monastero Benedettino, detto *della Pomposa in Comacchio* (2): e quale era paludoso il vicino territorio *delle Pinete Ravennati* (3). Si legge, che Comacchio fu distrutto dall'armata dell'Imperatore de' Greci nel 1177. Federico I. (4) chiama gli abitanti *pescatori di Comacchio*; e nell'anno 1231. Federico II. parimente li chiama *pescatori di Comacchio* (5): l'anno 1371. nella città, e contado non era più di cinquantuno fuochi, come si è detto (6).

---

(1) Franciscus Ravizza SS. D. N. et Rev. Cam. Apost. Commissarius Generalis *Sacra Congregatione Emin. Cardinalium deputatorum*, *Comaclens. Vallium pro Rev. Cam. Apost. contra Seren. D. Ducem Mutinæ* 1661. Fontan. *Dif.* 1. *pag.* 34. Card. De Luca *De Feud. Disc.* 2., il quale in fine, dice, che *laudabiliter posthac scripta*, *per honestam concordiam controversia finem habuit.* Ma collo sborso di sc. 390000. per articolo del trattato di Pisa dei 12. febraro 1664. Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 225. Montgaillard *Essai histor. tom.* 2. *pag.* 172. riporta (come inedita, mentre era stata subito stampata in Roma) la protesta segreta fatta dal Papa Alessandro contro quel trattato, in cui dice: „ Avendoci il Re di continuo fatte istanze, perchè concedessimo tutte le soddisfazioni richieste, benchè esorbitanti, ed in ispecie a sodisfar con denaro il Duca di Modena „. Fra i tanti altri scrive della controversia anche l'ambasciatore Veneto Corraro al tempo d'Alessandro VII. nella sua relazione al Senato, inserita nel libro: *I tesori della Corte Romana pag.* 343.; e dice, che si agitava da 60. anni inutilmente.

Presso il Fontanini, Card. Orsi, Cenni, Muzzarelli, Marchetti, Borgia, si può leggere nell'aspetto comune storico critico, come vadano intese le tante carte di pretese donazioni di Pipino, di Carlo Magno, di Lodovico Pio figlio, di Ottone, ed altri, delle quali pur troppo si è abusato, come si disse, dagli avvocati dei supposti diritti della Casa d'Este. Concludendo in fine il Muratori; che qualunque fosse il loro valore fino al 1325.; da allora in poi nulla più valsero, divenuti *vecchi titoli* per tante ragioni; che non fanno onore a un tanto uomo esaminandole. *Supplica*, *pag.* 60. *e segg. Piena esposiz. cap.* 44. Ved. Zaccagni *cap.* 179. Alle quali strane interpretazioni, e applicazioni unita la continua selva di sofismi, di falsi principj in diritto pubblico, assoggettando la Santa Sede alle leggi del diritto comune della società, con tanti dati di storia o travisati, o taciuti, o ignorati; si è voluta fare una confusione curialesca da far pietà. Ma quì nell'appendice I. daremo il vero senso delle così dette *donazioni*, *o restituzioni*; e la incontrastabile storia dell'origine, e progresso del dominio temporale.

32. Clemente VIII. non dubitò di succedere negli stessi diritti, e di sostenerli; e così i successori. Nè mai si è parlato *dei*

---

(1) Pigna *Ist. di Casa d'Este*, *lib.* 1. *pag.* 52. Sardi *Ist di Ferrara*, *lib.* 1.

(2) *Rerum Pomposianarum historia*, *lib.* 1. Arcangeli, Ravizza ec.

(3) Ginanni *Ist. delle Pinete Ravennati*, *lib.* 1.

(4) Presso il Muratori *Piena esposiz. pag.* 443. *App. num.* 4., *e capo* 21. *pag.* 203. dell'opera.

(5) Ivi *num.* 5. *pag.* 444.

(6) Contelori *Risposta alle Scritture pubblicate nel* 1643. *ec. pag.* 74. Ivi riporta anche l'operato nel 1606. e seguenti anni. Fontanini *Dif.* 1. *pag.* 28.

Comacchiesi, e loro *Valli* in faccia al Governo, come si disse. Nè mai il Comune di Comacchio è intervenuto negli appalti o solo, o in compagnia dei Duchi, o della Rev. Camera. *Maxime attenta piscatione privative in illis antiquitus concessa appaltatoribus*, *et respective aliis interdicta*, dice monsig. Ravizza. E monsig. de Rossi: *Sufficit docere*, *quod jus piscandi fuerit in eis semper locatum ab illis Marchionibus*, *mox Ducibus Estensibus*, *dum illius domini fuerunt.* E in particolare il Ravizza porta un articolo di un istrumento di dote del 1447., in cui si dice: „ Vallis appellata, *el Sorbaro*, posita in Vallibus Comacli juxta Vallem Guroni, Vallem fossæ Ponti, Vallem lungulæ, et Vallem Campi; sed sub hac conditione expresse declarata; quod ipsa Vallis, et qui illam exercebunt, et piscabunt in ea obligata sit, et obligata intelligatur ad dandum pisces in ea capiendos domui præfati D. Ducis in Comaclo; et intelligatur etiam ipsa Vallis esse supposita aliis ordinibus Cameræ ipsius D. Ducis, et successorum suorum; quemadmodum consueverat fieri tempore, quo ipsa exercebatur, et usufructuabatur nomine Cameræ, aut per conductores ejus, et prout aliæ Valles de Comaclo obligatæ sunt „. E in fine dà un altro documento sul modo, istrumenti, e tempo della pesca, del 15. giugno 1647. Anzi lo stesso Pontefice Clemente da padrone assoluto *cedette a beneficio loro le dette 4. Valli*, col canone di una libra di cera, a titolo di enfiteusi: accrebbe annui redditi alla Chiesa cattedrale, al Vescovo, e Capitolo, con breve del 18. luglio 1598., recato da monsig. Vannini (1). E per di più, sarà ancor prova, l'essere, dopo le proibizioni di Giulio II., e Leone X. convenuto con particolari capitoli con il Papa Adriano VI. „ che il sig. Duca Alfonso I., a nome però di Sua Santità, e della Sede Apostolica, possa far fabricare sali a Comacchio, e suoi contorni per detti dieci anni, che cominecieranno alle calende di settembre prossimo ec. „ (1). Neppur quì entra la Comune. In che dunque?

---

(1) I privilegj accordati a Ferrara, e ducato tutto, la diminuzione grande delle gabelle, e altri pesi; assegnamenti nuovi ec.; possono leggersi presso il Libanori *Ferrara d'oro imbrunito*, *par.* 2. *pag.* 117., Bertoldi *Quadro cronol. ist. pag. XXXIV.*, e più a disteso nella raccolta intitolata: *Privilegia Summorum Pontificum*, *Constitutiones*, *indulta*, *et decreta Urbi Ferrariæ concessa usque ad annum Domini M. DC. XXXII. Ferrariæ* 1632.

33. Che se vogliamo risalire anche ai secoli prima dei Duchi Estensi, lo stesso autore della *Supplica*, il Muratori, *all'Imp. Gioseffo I. pag.* 25., riferisce, che nell'anno 999. Ottone III. Imp. confermò con suo diploma a Leone arcivescovo di Ravenna, *comitatum Comaclensem cum ripa*, *et piscariis suis*, concedutegli in feudo nel 996. dal Papa Gregorio V. (2): Similmente nella *Difesa* su lodata di monsig. Ravizza, troviamo i documenti degli imperatori Enrico IV. li 24. giugno 1063., di Ottone IV. li 30. ottobre 1209., di Ferdinando II. del 1220., i quali confermano all'uso di quel tempo, le bolle di Sommi Pontefici per simili concessioni, e conferme replicate agli arcivescovi di Ravenna *del contado di Comacchio*, *con le ripe*, *e pescarie sue*. Se in queste epoche Comacchio, *e le sue Valli* si tenevano in enfiteusi, o feudo dagli arcivescovi di Ravenna per grazia dei Sommi Pontefici (3), dunque non poteva avervi diritto nè la Comune di quella città, nè gli stessi o Marchesi, o Duchi Estensi.

34. Più ancora rileveremo, che tutti questi scrittori per la Rev. Camera piantano per base di diritto pubblico, che essendo *le Valli*, *e pesche*, nel generale, un diritto di *regalia*; neppure i signori Duchi potevano universalmente possederle in proprietà assoluta. *Ostensum fuit*, diceva monsig. Ravizza, *Valles*, *de quibus agitur in præsenti disputatione*, *esse de pertinentiis feudi*, *et juris publici*, *ac de Regalibus.* Che avrebbero detto dei signori pescatori cittadini di Comacchio, se avessero predicata simile loro padronanza?

35. Questo titolo vantato *di proprietà* sarà dunque soltanto per la compra dal Governo francese. Ma a questo titolo si può

---

(1) Dal Sommario del Ravizza.

(2) Zaccagni *Dissert. hist. append. num.* 2. *pag.* 2. Vedi le disquisizioni *in Antistitum Ravennat. Chronotax.* dell'abb. Amadesi, *tom.* 2. *in Append. num. XLVIII.*

(3) Ved. Antonelli *Somm. dei docum. tom.* 3. *par.* 7. *pag.* 226. *segg.*

ugualmente rispondere con ragioni decisive; oltre le addotte in principio, risultanti dall'esame del trattato di Tolentino.

36. Senza valutare più come falso il titolo addotto alla Repubblica francese dai signori Comacchiesi della *loro antica proprietà*, ma insistendo sul fatto; diremo, che quella concessione, o pretesa vendita, fu *orrettizia*, *e surrettizia*: fu sorpresa *ob injustam*, *et falsam causam*; cioè con una solenne mentita nel *tumulto delle armi*; non dando questo momento neppur luogo alle giuste riflessioni, oltre le già fatte sopra il trattato di Tolentino, da farvisi secondo il diritto pubblico comune, e francese: di cui è massima inconcussa quella, che le pertinenze del demanio non si possono alienare: molto meno cederle con indifferenza quando regalmente, e nel caso nostro più determinatamente, servivano al sovrano per impiegarle nella sussistenza di una città, e popolazione, quale appunto è Comacchio. Lo nota chiaramente il Grozio (1): *Patrimonium Populi*, *cujus fructus destinati sunt ad sustinenda Reipublicæ*, *vel Regiæ dignitatis onera*, *a Regibus alienari*, *nec in totum*, *nec in partem potest.*

37. Questo stesso principio è confermato dal Wattel nel suo noto trattato sul *Dritto pubblico*, §. 260., che reco a preferenza; perchè appunto in conferma allega le leggi francesi ,, Il principe, o il superiore qualunque della società non essendo naturalmente che l'amministratore, e non il proprietario dello Stato, la sua qualità di capo della nazione, di sovrano, per sè stesso non gli dà il diritto di alienare, o d'ipotecare i beni pubblici. La regola generale è dunque, che il superiore non può disporre dei beni pubblici quanto alla sostanza; essendo questo diritto riserbato al solo proprietario; poichè si definisce la proprietà pel diritto di disporre di una cosa quanto alla sostanza. Se il superiore i limiti oltrepassa del suo potere in ordine a tal bene; l'alienazione, che ne avrà egli fatta, è invalida; e *può essere sempre rivocata dal suo successore*, *o dalla nazione.* È questa la legge comunemente *ricevuta nel regno di Francia*: e su tal principio il duca di Sully consigliò Arrigo IV. a

---

(1) *De jure belli*, *et pacis lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 10.

ricuperare tutte le parti del patrimonio della corona, che state erano alienate da' suoi predecessori „.

38. Ora, tornandolo a ripetere, chi non sapeva nel 1797., che *il popolo Comacchiese sussiste per queste Valli?* Questo bisogno essenziale per la loro sussistenza lo rappresentarono pure con artifizio, ed esagerazione al generale francese i due deputati. Il generale medesimo nell'istromento confessò, che *il popolo altrimenti era sprovisto di mezzi di sussistenza.* Nel *rapporto sull'appalto delle Valli*, presentato alla S. M. di Leone XII., e quì in *Somm. num.* 3. si legge: *Presenta pertanto la situazione attuale di quella Comune il quadro più lagrimevole. L'appannaggio unico della medesima è il prodotto, quale ritira dall'affitto delle Valli. L'esercizio poi della pesca, e l'esecuzione dei molti lavori indispensabili annualmente somministra a quella popolazione la specie d'industrioso travaglio, dal quale ritrae un mezzo di sussistenza la parte maggiore della medesima.* E se *le Valli* erano *proprietà municipale*; con qual principio il generale, o la Repubblica, le vendè a nome proprio? Che contradizione! Che generosità, o piuttosto, che crudeltà, di estorcere quella enorme somma da tante confessate miserie? Fu stampato nei giornali: *Tempo di ladri.*

39. Or dunque, se il Governo francese o per imprudenza, o se per avidità di far denari col mezzo dell'attivo ministro delle finanze Haller, ha voluto abusare col suo potere militare della facoltà di alienare questa proprietà a favore della città direttamente; mancando alla legge di Stato, e alla buona amministrazione di essa; oggidì chi potrà negare alla Camera Apostolica il dovere, e il diritto di annullare quell'atto arbitrario, illegale; essendo ritornata collo stesso naturale incarico di protezione, e mantenimento, *padrona di Ferrara, di Comacchio, e delle Valli, JURE POSTLIMINII?* Potendo ancora allegare le leggi imprescrittibili, solite allegarsi da tutti in casi consimili, ne' quali il nemico lascia il territorio invaso; come Giustiniano decise nella *Nov.* 36. dopo la partenza dei Vandali dall'Africa? E una invasione francese così violenta, ingiusta, sacrilega, dovrà in fatto riputarsi diversa da quella nelle rispettive circostanze?

40. Possiamo dire, che il caso nostro è quello contemplato da Giustiniano. La Francia coll'art. 3. del trattato di Parigi del 30. maggio 1814. rinunciò *a tutti i diritti di sovranità, di supremazia, e di possesso sopra tutti i paesi, e distretti, città, e luoghi qualunque situati fuori della sua frontiera*. Dunque così fu annullato il trattato di Tolentino perfettamente. E da quel momento la Santa Sede poteva di fatto rientrare nel possesso, ed esercizio dei suoi diritti di sovranità nelle Legazioni, che aveva sempre ritenuto coll'animo, senza bisogno nè del Congresso di Vienna, nè di alcun altro; eccettuato il possesso, perchè vi restavano le armate; secondo Ulpiano nella *L.* 119. *ff. de Reg. juris*: *Non alienat, qui dumtaxat amittit possessionem.* Perciò nel detto articolo 103. del Congresso si disse: *La Santa Sede rientrerà in possesso delle Legazioni di Ravenna, di Bologna, e Ferrara.*

41. Papa Clemente, dopo preso possesso di Ferrara, ebbe per annullate tutte le immunità, esenzioni da dazj, pedagi, ed altre grazie reali, e personali accordate dai Duchi a monasteri, luoghi pii, persone ecclesiastiche, e secolari, che poi da sè riconfermò (1). E il trattato di Tolentino con quelle riferite proteste di Pio VII. esposte dal Card. Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815., darà nuovamente un diritto ai signori Comacchiesi, ritornati sudditi, quali erano prima del 1797.; di pretendere quella comprata padronanza dal commissario repubblicano Haller d'ordine del generale Bonaparte; credendo far rivivere il trattato abolito fin da suoi primi elementi?

42. Tralasciamo le ragioni, 1. *di lesione* per la somma tanto inferiore al valore del fruttato annuo delle Valli prima del 1797., di 61000. scudi; avendo il compratore pagato appena un quarto del prezzo supposto reale, delle *Valli* cadute in contratto, col milione di franchi. 2. *La falsità di causa.* 3. *La violazione delle solennità*: motivi, che vorrebbersi addurre contro la validità del contratto. Perciocchè a queste ragioni potrebbesi rispondere: 1. Che desse possono militare nei contratti, e in acquisti colle regole ordinarie *fra particolari*, (benchè taluni col Governo, contrattante quale privato) contemplate nel Con-

---

(1) *Privilegia Summor. Pontif. etc. pag.* 39.

gresso di Vienna; non in questo contratto fatto dal Governo stesso per oggetto suo speciale da sovrano, che sana ogni difetto, particolarmente di legalità. Anzi nei contratti de' Principi nè dal diritto delle genti, nè dal civile sono prescritte certe solennità (1). 2. Qualunque siasi ogni capo di nullità, fosse pur nullo il contratto; ritornava al più in favore del demanio francese medesimo; non della Camera Apostolica; se non che dopo ritornata a lei la Legazione col suo territorio, e Valli libere, quali erano nel 1796. 3. *La falsità di causa* va considerata in altro aspetto. Si accennò in principio; che senza la richiesta della Comune Haller, o Bonaparte non avrebbero mai pensato a quella vendita. Ciò posto: essendo stata dimostrata falsa quella *proprietà delle Valli*, che diede pretesto alla richiesta, e alla condiscendenza dei venditori; dobbiamo dire in conseguenza, che senza quella richiesta *le Valli* sarebbero rimaste libere cogli altri *beni allodiali* nella Legazione; e come tali ora sarebbero ritornate senza controversia alla Santa Sede. Questa assertiva *di proprietà*, o diciamo più apertamente, questa *malizia*, e *abuso* delle circostanze, *dolo malo*; potrà mai dare un giusto titolo ad avere oggidì graziosamente *le Valli* coll'acquiescenza della Reverenda Camera Apostolica, e de' suoi ministri? Non lo permetterebbe mai Ulpiano coll'editto del Pretore nella *L.* 1. *ff. De dolo malo*: *Prætor adversus varios, et dolosos, qui aliis offuerunt calliditate quadam, subvenit: ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel illis simplicitas damnosa.* Il rigore di s. Pio V. nella sua bolla va fino a dichiarare perduti i miglioramenti fatti nei luoghi acquistati contro la sua legge: *melioramenta quæcumque per eos contra tenorem præsentium facta locis ipsis cedere, et Cameram ad illorum satisfactionem minime teneri, et obligatam esse volumus, et declaramus; nisi ex causa conservationis locorum eorumdem facta fuerint.* 4. Su *la lesione* in particolare non potrebbe cader pretesto da opporla; perchè il fruttato non era sempre certo, e stabile: oltre che nel contratto si presentavano anche i motivi *di generosi-*

---

(1) *L.* 3. *Cod. de Testam. l. Apud eum* 23. §. 1. *ff. de Manum. l. Princeps* 31. *ff. de Legib.* Ved. Antonelli *del Dom. della Sede Apost. par.* 2. *tom.* 3. *pag.* 172.

tà, e *di beneficenza*. Il diritto comune antico aveva introdotto per ciò, come formolario palliativo della donazione, *nummo uno* (1). In favore poi dei municipj (*argumento legis*, direbbe Accursio, e Bartolo) si ha nella *l. Si pendentes* 27. §. *Si quid cloacarii* 3. *ff. De usufr.*, che nei fondi usufruttuarj di un territorio, *possessores solent certam partem fructuum Municipio*, *viliori pretio*, *addicere*. Ma decisamente al caso nostro Ulpiano nella *l. Si quis donationis* 38. *ff. De contraenda empt.* dice: *Si quis donationis causa minoris vendat*, *venditio valet. Totiens enim dicimus*, *in totum venditionem non valere*; *quotiens universa venditio donationis causa facta est*: *quotiens vero viliore pretio res*, *donationis causa*, *distrahitur*; *dubium non est*, *venditionem valere.* Qualunque poi fosse la ragione, o di generosità, o di stile, in fine dell'istromento non mancarono di aggiungere: *rinunciando le parti a qualunque proponibile eccezione anche di minor prezzo.* E per ultimo diremo; che nella opinione contraria, che il Governo francese come padrone potesse anche *donare*; non potrà mettersi in dubbio, che potesse vendere, e concedere a modo suo. *Cujus est donandi*; *eidem et vendendi*, *et concedendi jus est. L.* 163. *ff. De reg. juris.* Al quale effetto è da badarsi ancora, che queste *Valli* non furono rigorosamente indemaniate, o sia dichiarate beni dello Stato, inamovibili, soggetti al rigore delle maggiori legalità. E lo abbiamo arguito, da che secondo il trattato di Tolentino potevano alienarsi; dandosi dallo stesso Governo francese, o italico, un terzo del prezzo alla Santa Sede; alla quale per conseguenza restavano intanto ipotecate.

43. Ma vi è ancor più da riflettere; che questa, chiamata vendita, cessione, o che altro si voglia, non essendo stata, come si accennò, altro in sostanza, che una infeudazione, o enfiteusi, il capitale resta: e se il nostro nel contratto fu valutato quattrocento mila franchi salvo il capitale al padrone diretto, si può parlare di lesione col primo sborso in quella somma qualunque fosse, facilitata dal commissario Haller per avidità di denaro?

---

(1) Ved. Brummero *ad Leg. Cinc. cap.* 14.

44. Nè quì si arrechi in sostegno della pretesa *compra delle Valli*, l' art. 103. del ricordato poc' anzi, *Congresso di Vienna* del 9. giugno 1815., nel quale si dispone letteralmente, che: *Tutti gli acquisti, fatti DAI PARTICOLARI col mezzo di un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono mantenuti.*

45. Risponderemo, che anzi questo articolo bene esaminato porta la condanna del preteso contratto all'ultima evidenza.

1. Quel Congresso parla, come si accennò, *degli acquisti fatti dai particolari.* Il preteso contratto fu concluso direttamente col Governo francese come sovrano a favore di una città, e di un popolo, mosso, e ingannato dal medesimo con un supposto diritto sopra una grande porzione di territorio, di regalia della Santa Sede, allora tenuto a nome del demanio, in conseguenza del trattato di Tolentino. Il corpo amministrativo, e municipale di quella città, e popolo, per mezzo di due deputati, comparve, e stipolò. *Sommario num.* 2. Non è dunque un affare *di particolari.* Siamo in diritto pubblico.

2. Il decreto del Congresso non può esser determinato, e ristretto se non che all'accaduto negli Stati della Santa Sede dopo ripresa Ferrara, e la Legazione da S. M. l'Imperatore d'Austria dai 22. di maggio del 1799. sino al 19. di gennaro 1801., allorchè istituita dal nuovo Governo Austriaco la cesarea regia provisoria Reggenza, furono ristabiliti i tribunali abolitivi, e l'Emo Card. Mattei, che era già partito da Ferrara, ritornato alla sua sede, ricuperò il suo foro; e tutto il politico, il civile, l'economico, il religioso, fu rimesso all'antica forma (1). Così nei Governi istituitivi appresso regolari. Mai il Congresso ha potuto voler estendersi all'altra tumultuaria occupazione anteriore di Bonaparte. Molto meno al pure momentaneo trattato di Tolentino, ritrattato, e abolito dallo stesso Governo francese poco appresso, come si vedrà in *Somm. num.* 1. Vorremo noi credere, che anzi con questo articolo il Congresso abbia inteso sanzionare il trattato, e confermarlo colla *vendita*, in questo solo

---

(1) Ved. monsig. Marini nel suo *Compendio della Storia sacra, e politica di Ferrara.* Bertoldi *Dei diversi Dominj ec. di Ferrara, pag. XLI.*

oggetto, riguardante direttamente un articolo dei più gelosi di diritto pubblico della Santa Sede, garantito da tante bolle concistoriali solennemente giurate; e in ispecie quella di Clemente VIII. (1), *de Civitate Ferrariæ*, *et toto ejus ducatu*, *nec non de civitatibus*, *et locis quibuscumque per obitum bonæ memoriæ Alphonsi ultimi Ferrariæ Ducis*, *seu alias ad Sanctam Romanam Ecclesiam*, *et Sedem Apostolicam devolutis*? Col dire poi, *la Santa Sede entrerà in possesso delle Legazioni di Ravenna*, *di Bologna*, *e Ferrara*, il Congresso non poteva pensare ad escluderne *le Valli di Comacchio*, che non sono bagattella del Ferrarese; ma anzi nel sopra citato *rapporto*, si dice, che *si è sempre reputato come uno dei stabilimenti più riguardevoli del dominio Pontificio*.

3. Ivi si richiede *un titolo riconosciuto legale*: ma la base di ogni legalità deve essere *la legittimità* del Governo stesso. Il Governo militare della Repubblica francese, vagante in Italia, nel 1797. col titolo della invasione, vantata immediata *conquista*, riferita quì nel principio, era legittimo per Roma, e per la Europa intera?

4. Si precisano *le leggi attualmente esistenti*; cioè al tempo del contratto; come dichiarò la Reggenza Austriaca coll'editto degli 11. maggio 1815.; e la S. M. di Pio VII. negli altri editti emanati dalla Segreteria di Stato dei 5. luglio, e 22. agosto del medesimo anno 1815., e 15. nov. 1817. Quali leggi possiamo noi ammettere per *attualmente* (cioè nel 1797., tempo del contratto) *esistenti* nella Legazione di Ferrara con una armata oppressiva, e colla Francia stessa in rivoluzione? All'opposto, per l'operato militarmente dal generale Bonaparte con quella alienazione doppiamente ingiusta, nulla in sè, e per l'ingiustissimo trattato di Tolentino, entra la legge di diritto pubblico presso il Grozio (2): *Contractibus eorum*, *qui sine jure imperium invaserunt*, *non tenentur Populi*, *aut veri Reges*: *nam hi jus obligandi populum non habuerunt*.

46. Ma in quella *vendita*, o cessione francese, vi è da osservare di più, secondo le modificazioni del trattato di Tolen-

---

(1) Nella Raccolta delle bolle *De non infeudandis etc.*

(2) *Lib.* 2. *cap.* 14. *in fine.*

tino, integranti, che abbiamo premesse, e spiegate: vale a dire, che non fu vendita assoluta del capitale, quale la predicano o per inavvertenza, o per ignoranza affettata, i Comacchiesi. Non fu in sostanza se non che una vendita di più annate di usufrutto; una nuova specie d'infeudazione, o una enfiteusi, *con annuo canone fisso*, ricordato qui in principio. *Ager vectigalis. L. Agri Civitatum 1. princ. ff. Si ager vectigalis*: sotto questo titolo ancora, come *regalia*, e come *allodiali*, *le Valli* sono ritornate colla Legazione *in statu quo* sotto il dominio diretto, e utile della Camera Apostolica. Come tali, i signori Comacchiesi hanno riconosciuto questo ripristinato *dominio diretto*? Hanno pagato il canone annuo puntualmente? Niente di tutto ciò. Anzi colla loro mal condotta amministrazione deteriorate al sommo *le Valli* si sono ridotti all'impossibile di pagarlo; e ancor peggio, alla generale, e totale miseria loro, e rovina dell'azienda. *Sommario num.* 3.

47. In questo stato miserabile di cose la Rev. Camera non può ora, (lo diremo per abbondanza di ragioni, supposto per un momento valida la compra), anche per questo titolo allegare *la caducità*, *la devoluzione* di un fondo suo, acquistato anche ingiustamente col denaro suo in tanti anni di detensione?

48. Questa pessima amministrazione, tanto diversa dall'antica ben diretta, è dimostrata col fatto nel confronto del prodotto ordinario *delle Valli* prima di essa. Non bisognando accumulare molte erudite storie in cosa non controversa; basterà citarne alcune,

49. Si legge in una *relazione dello Stato di Ferrara* (1), che nel 1547. i Duchi d'Este ne ricavavano annui quaranta mila scudi d'oro. Gli storici di quell'epoca non parlano, che di vistosi guadagni dei medesimi. Flavio Biondo scrive (2): *Mirum est cernere, quantam id stagnum præstet piscium copiam, quod anguillarum, cephalorumque sale conditorum vis maxima inde habita; magnum Estensibus Marchionibus ve-*

---

(1) *Tesoro politico ec. Relazione di Ferrara, pag.* 152. *tom.* 1. *Vicenza* 1611.

(2) *Italia illustrata, reg.* 2. *pag.* 353.

ctigal omni propemodum Italiæ satisfaciat. Gaspare Sardi parlando (1) della città di Comacchio scrive: *E nelle paludi, che per cento nove miglia girando sono partite in 22. Valli, con altrettante isole, e molte case pescareccie per uso di coloro che con grandissimo utile de' nostri signori prendano cefali, rombi, orate, anguille, et altri pesci di diversa grandezza; quivi spinti dal mare, e venti per tempesta* (2). Fra Leandro Alberti (3): *Cavano i signori di Ferrara gran guadagno di pesci, tanto per quelli, quanto per li dazj.* E si noti di nuovo, che parlano tutti questi scrittori dei Duchi, e loro Camera, non dei Comacchiesi.

50. Al principio del secolo seguente XVII., dopo il ritorno alla Santa Sede, l'Ughelli riferisce (4), che la Camera Apostolica ne ritraeva un gran profitto. *Cymatium a marinis undis ex Græca derivatione appellatum est etc. Infrequens fere civibus est: incolæque magna ex parte piscatu vitam tolerant: unde ex salicto pisce, recentique magnos proventus capiunt, refunduntque in Ecclesiasticum Fiscum. Nam satis ampla est; in quam marinæ aquæ in longum magis procurrunt.* Così Giambattista Aleotti nel 1600. (5).

51. Nel 1667. trovo (6), che si dava il prodotto annuo d'affitto in 29818. scudi d'oro. Prima del 1797 *le Valli* erano affittate a novennio alla società Massari, e Carli, per l'annua risposta di scudi 61261. 66. $\frac{1}{2}$.

52. Se dopo l'acquisto dei Comacchiesi gran parte è andata in rovina; la colpa di chi è stata, se non di chi ha creduto farsi grande, e indipendente colla *sospirata padronanza*? Di chi le tante spese da essi, ebbrj di passaggiera contentezza, e di speranze effimere, fatte dal loro principio con pubblici stabilimenti, ed altre operazioni fino a spender annui scudi cinquanta mila, che non poterono continuare se non con debiti

---

(1) *Loc. cit. lib. 7. pag. 143.*

(2) Come scrive l'Ariosto recato quì sul frontispizio.

(3) Nella sua Italia. v. *Romagna di là dal Po, pag.* 344.

(4) *Italia sacra, tom. 2. col.* 504.

(5) *Difesa dell'Argenta, pag. 72.*

(6) *Ms. Bibl. Chis. II. III. 40.*

rovinosi, insopportabili? Il Governo Pontificio sarà forse per giustizia obbligato ad assumerseli, e continuarli per beneficenza col proprio?

53. Piuttosto in tale dissesto, di debiti, del quasi annientato fruttato, e della deperizione *delle Valli* stesse, in conclusione, ripetendolo, non sarà un dovere, e un vero bene pubblico, e privato; che il Governo, e la Rev. Camera torni a spiegare subito più decisamente (come si avrebbe dovuto fare dal 1815. restituite le Legazioni) la sua *Sovranità*, *e padronanza* in tutta la estensione? e che disponga interinamente *delle Valli*, del ristabilimento delle medesime, e loro pesca, come crederà meglio: anche per beneficare in modo regolare, e stabile quella povera popolazione; la quale o direttamente, o indirettamente sempre resterà appoggiata alla di lei beneficenza paterna, se si vuole far sussistere? E quanto in fatti non vi ha speso, e vi spende annualmente, anzichè profittarne? Monsignor Vannini riferisce, che dall'anno 1674. fino al 1797. la Rev. Camera abbia impiegato in bonifici di quel grande stabilimento la somma enorme di scudi 514,816. 28.; oltre averlo in gran lunga ampliato cogli acquisti di altre *Valli*. E quanto di più dall'anno 1815., per tanti lavori occorsi alla riparazione *delle Valli* tutte: e per la condotta, ed esercizio dello stabilimento; così delle prestazioni fissate al Comune, in disborso di altri scudi 280,000. superiori al prodotto dello stesso stabilimento?

CAPO II.

54. Rivendicate così alla Camera Apostolica *le Valli*; il momento sarebbe il più opportuno, per farvi riflessioni, e osservazioni maestrevoli, decisive; non solamente su la loro nuova amministrazione, ma sopra il loro destino finale: o con la continuazione dell'attuale maniera di esistere colla pescagione, che si pratica da secoli colle sue vicende: o se meglio fosse di secondare la marcia della natura, la quale da tanti lati inclina a colmarle, e a renderle fertili, e più utili campagne: come

eseguirono i Duchi Estensi, e poscia i Pontefici, collé torbide del Reno, nella Sanmartina (1)?

55. Altrettanto si otterrebbe collo scarico ivi di tante acque torbide circonvicine; quali per forza se ne vogliono tenere lontane con andirivieni intorno di fiumi, e loro rami; balzati di quà, e di là ad un altezza superiore di 15. e 20. piedi; per cui ogni tanto vi accadono delle rotte disastrose, come quelle mentovate dal Baratteri (2), altre nel 1647. (3), 1648., 1649. (4); anche con cavi, e linee artificiali legalmente disputate, contradette, replicate, variate, sempre inutili, dal Bolognese, dal Ferrarese, dalla Romagna; con infinite spese continue, accessi dei matematici ogni tanto (5); spavento lagrimevole notte, e giorno di rotture d'argini, d'innondazioni, e sovversioni di cam-

---

(1) Cassini *Raccolta*, *pag.* 6. Mariscotti *Risposta idrostatica per il Reggim. di Bologna Bononien. Aquar. pag.* 22. *Roma* 1765. Bonaventura Arcangeli nella *Descrizione del Po*, *fol.* 13. ,, Ercole Duca di Ferrara il primo con grand'arte, e spesa ne essicò quella tratta, che ritiene il nome di Sanmartina; che divisa in molte possessioni, e campi, è quasi tutta posseduta dall'illustrissimo sig. Don Alfonso d'Este, unico mio Signore, e Padrone: il qual Duca seguirono molti altri dopo; di maniera, che da 70. anni in quà è ridotto il terreno di quella a tale, che si può seminare; fuori che certa parte, e della quale anche quello tutto, che è ristretto tra i rami del Po di Volano, e di Venezia, e d'Ariano, oggidì per opera del serenissimo Alfonso II. si va riducendo a coltura ,,.

(2) *Parte sec. lib.* 5. *pag.* 191.

(3) Cassini *Raccolta pag.* 38. 39. 96. 120. 135.

(4) *Pag.* 42.

(5) Da tre secoli si sono resi celebri in questi progetti, quasi tutti diversi, con nuove linee ec., per non rimettere il Reno in Po, ove la pendenza, e brevità di corso lo richiama, tanti Idraulici, e Matematici, de' quali accennerò il Guglielmini, Cassini, l'Alcotti, il P. Ab. Grandi, Chiesa, Baratteri, Baruffaldi, Bertaglia, Frisio, Manfredi, Mariscotti, Bonati, Bertaglia, Santini, Perelli, Ximenes, Fantoni, Jacquier, e le Seur.

pagne, di villaggi, e pericolo della città istessa di Ferrara. Si osservino le tante carte, e mappe incise frequentemente di sì vasto territorio; per il bonifico, e generale godimento, che può sperarsi, con quello scarico, e deposizione di terre ben regolata; in *Valli*, come si accennò, della profondità meno di due palmi per lo più.

56. In contraposto, l'attuale lucro cessante, e danno emergente è incalcolabile *nelle Valli* con la sola pesca: e per la detta disposizione di natura andrà sempre crescendo, e in disordine; finchè si dirà dai nostri posteri, *hic campus, ubi piscatio fuit. Aggiungo*, scrive il gran Cassini (1), *per motivo non inefficace; che la fortezza, la città di Ferrara, e le Valli di Comacchio hanno sino ad ora, per disordine del Reno, sentite male crisi: ma per l'avvenire non possono fuggire quegli effetti maligni, che le ridurrà all'eccidio.* E ne convengono il Baratteri (2), e i PP. Jacquier, e le Seur, e tanti altri; e lo stesso Urbano VIII. in un Breve (3).

57. Quanto meglio, e più presto si conseguirebbe l'effetto, se la natura medesima fosse ajutata, secondata coll'arte ormai commune facilissima delle colmate (4); cominciandole con un canale da Longastrino verso Magnavacca per quella parte, che è suscettibile di una più pronta bonificazione; e salvando per ora il rimanente? Allora la esistenza di tanti poveri Comacchiesi semplici pescatori, sovente anche senza lavoro, non sarebbe più precaria su la stagione, e sul pesce, che entri più, e meno nelle Valli; o vi resti morto, come nel 1825. e 1826.; e su lo spaccio all'estero, oggidì contrastato da vicini, e da emuli con altre peschiere. Goderebbesi un proporzionato esteso territorio di cento dieci, e più miglia di circondario assai più utile, e più conveniente alla borsa, alla salute, e alla civiltà.

---

(1) *Loc. cit. pag.* 96.

(2) *Par.* 2. *pag.* 183. 224.

(3) *Loc. cit. pag.* 129.

(4) Ved. il mio *Dizion. econ. rust.* art. *Colmata.* Fossombroni, e Giuseppe Giulj sopra la Val di Chiana. Monsig. Nicolai *Memorie, leggi ec. tom.* 3. *pag* 84.

I vicini pure ne risentirebbero vantaggio; e il Governo molto più, regolarmente, e stabilmente il suo.

58. Le tante premure, che hanno mostrato i sunominati architetti, e scrittori idraulici per la gelosa custodia, e conservazione *delle Valli*, *e loro pesche*; era nella supposizione del grande utile, che ne ricavassero la Camera Apostolica, e quei pescatori, e abitanti. Si è riferito il contraposto dello stato attuale; e il timore di peggio nell'avvenire. Il declamare di più sarebbe inutile. Vediamo, se possa giovare il progetto stampato dall'architetto Cesare Mengoli nel 1600. al tempo di Clemente VIII. (1).

„ Quantunque, dice, s'occupasse con quella bocca da me proposta, qualche spazio di quell'estremo di Valli di Comacchio, che sarebbe poco, (e potrebbe anche restar piscoso per non entrarvi se non acque chiare) importarebbe, e sarebbe di tanto utile il ridur questi luoghi, che sono a destra del Po di Primaro a coltura: che tornarebbe a conto il farlo per la Rev. Camera Apostolica, ed ai popoli sudditi, quando anche tutte le pesche di Comacchio non solo si deteriorassero (il che non accaderebbe, come si è mostrato); ma se anche si perdessero affatto; perchè con il semplice modo scritto dalli sei architetti, dandosi però a queste acque esito libero al mare per la detta apertura, anche senza l'atterrazione, si ridurrebbero a coltura li due terzi di quelle campagne (trattone quanto occupassero le strade, fossi, ed abitazioni) ora coperte, e rese sterili da quell'acqua; che sono *miglia quadre* 409., anzi più presto maggior quantità, che minore: e di questi due terzi, che sarebbero *miglia quadre* 166. *e due terzi*, sementandosène ogni anno la metà, come si costuma in questi nostri luoghi, sarebbero capaci di *circa XXX. mila rubbia di formonto di semente*; che rendendo solo a ragione di quattro per uno, che ordinariamente produrrebbero sei, otto, dieci, e più; *si raccoglierebber* 118. *in* 122. *mila rubbia di formento*; *e circa* 30, *mila di marzatelli*; *che non computandovi legna*, *e vino*, *si caverebbe ogn'anno entrata per li suddetti*, *trattone il valore*

---

(1) *Della navigazione del Po di Primaro*, *e dell'essiccazione delle paludi*, ec. In fine della citata *Difesa* dell'Aleotti,

delle semente, di circa scudi 500. mila: ed oltre al liberar quei luoghi dall'aere mal sana, si accrescerebbe questa entrata a Bologna, Ferrara, Romagna; rendendole abbondanti, che per l'ordinario hanno bisogno di provedersi altronde di una porzione di biade per l'annual loro alimento. Il ben esser de' quali sudditi non si dubita, che da N. S., e dal Sac. Collegio degl'Illustrissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali, si antipone a qualsivoglia altro interesse: e la Rev. Camera Apostolica *per le estratte dei formenti, pagandosi X. giulj per rubbio, e 5. delli marzatelli, come ordinariamente si paga, estraendosene la metà, ne caverebbe, computato un anno coll'altro* 56. *mila scudi; per l'accrescimento del sussidio, altri* 33. *m., che in tutto ritrarebbe da* 90. *in* 100. *m. scudi d'oro; somma molto maggiore di quella, che si cava dalle Valli di Comacchio.* E questo calcolo si è fatto, presupponendo il meno di quello, che sarebbe in fatti; che senz'altro si l'utile della R. C., come anche le entrate dei popoli, ordinariamente riuscirebbero un terzo, la metà più di quello, che si è detto; molte volte dupplicherebbero, quando si aggiungesse l'altro rimedio dell'atterrazione a beneficio di quei luoghi, che si tratta di risanare, si accrescerebbe tanto più l'entrata, e l'utile: il che aggevolmente si conseguirebbe senza alterare il modo, che proposero li sei architetti, se non con aggiungervi la sboccatura in mare, come io dissi „.

CAPO III.

59. Ragionando poscia alquanto sopra il modo di mandare i fiumi, e i torrenti all'adriatico; sembra, che la via più breve, più spedita, e più sicura per estendere la bonificazione a tutte le valli delle tre Legazioni: sia quella di mandare tutte le acque possibili, sparse in tanti fiumicelli, torrenti, valli, linee moderne artificiali, acque chiare, o torbide, nel Po detto *di Primaro*: slargandolo, e riscavandolo quanto possa bisognare; e gettandolo nelle nostre Valli di Comacchio *a Longastrino* per linea retta la più corta; come vi fu fatto taglio

nel 1606. per dare sfogo alle acque del Reno; ad evitare sommersioni maggiori (1): di qua dirittamente con nuovo canale proporzionato, e ben arginato, al Porto di Magnavacca. A questo Po di Primaro, causa primaria di tutti i danni generali, e dei reclami delle tre Legazioni, si dovrebbe togliere prima l'intero corso *del Reno* da Bologna; rimandandolo *al Po grande*, come andava più secoli addietro, verso la Stellata. Quale corso è a lungo provato nella *raccolta di varie scritture, e notizie ec.*, spesso citata quì; con alla testa il meritamente rinomato matematico, e astronomo Cassini; e nelle mappe incise per la visita dell' Em̃o Conti dell'anno 1761. Al tempo ultimo del Governo francese si rinnovò il progetto, se ne decretò la esecuzione; e vi si fecero nuovi studj, e ricerche per eseguirlo con maggior facilità, e sicurezza.

60. I Duchi Estensi per avere la navigazione alla città, tirarono il Reno in questo letto di Ferrara con grandi spese (2). Ma inutilmente; perocchè desso letto è più alto di quello del Po grande. E là spingendosi le acque del Reno, e alcune altre, il Po di Primaro più alto le rispinge; il letto colle deposizioni delle acque torbide si alza; e nelle grandi escrescenze, quali furono nel 1757. 1758. 1761., e 1763., atterra quà, e là sponde, e argini; e benchè alti molto generalmente li sormonta, e minaccia la stessa fortezza, e città di Ferrara, con indicibile spavento, fatica di migliaja d'uomini notte, e giorno, e immensa spesa (3).

61. Quindi per tentare qualche modo sicuro, e stabile di ripararvi, furono fatti da tre secoli in qua tanti accessi dei Periti summentovati, ed altri più, inutili sempre; perchè in materia sommamente difficile: epperò con progetti diversi, ipotetici, immaginarj, e contro l'andamento della natura, a forza di livellazioni, e scandagli. Ci vogliono misure grandi, uni-

---

(1) Vedi la citata *Raccolta*, *pag.* 37. Baratteri, *par.* 2. *lib.* 4. *pag.* 185. *lib.* 5. *pag.* 212. *segg.*

(2) *Loc. cit. pag.* 46.

(3) Ved. anche la dotta disertazione di monsig. Giuseppe Alberghini avv. Concistoriale, ora in eminente grado prelatizio, *ad legem Ea*, *quæ* 3. *Cod. de Alluvion. et palud. Romæ* 1819.

versali, e senza riguardi agl'interessi particolari. *Bonum ex integra causa*, *malum ex quocumque defectu*, diceva Aristotele.

62. Questi bracci del Po, detti di *Primaro*, e di *Volano*, sono originati da rotte antichissime, e da divagazioni su la sponda destra del Po grande: ajutati in seguito dall'arte, particolarmente, come si accennò, dei Duchi Estensi, per farne canali comodi alla navigazione interna di Ferrara, ma ancora alle altre Legazioni. Il vero letto grande per larghezza, profondità, e caduta, è il Po, detto promiscuamente *Po grande*, *e Po di Venezia*; su la ripa destra del quale è situato il confine maggiore dello Stato Ecclesiastico; inclusivamente alla intera *Isola d'Ariano*, e una porzione di là dal Po incontro a Ferrara, nell'art. 103. del Congresso di Vienna esclusa (1).

63. Per il Polesine, e isola d'Ariano, di passaggio notaremo; che non s'intende la ragione, di essersi detto nel *Congresso di Vienna*, art. 96. n. 4., *il corso del Po sino alla imboccatura di Goro*: mentre nello stesso Congresso si pianta la massima generale; che *i grandi fiumi*, *e il loro filone*, debbano marcare i confini degli Stati. Oltre che i confini dello Stato Ecclesiastico non solo includono l'isola d'Ariano; ma di più nelle carte generali, e particolari, come in quella esattissima del *corso del Po*, incisa da Tobia Ernesto Lottero, i confini sono segnati al di là del fiume totale alla *Bocca della Baiona*. Il Po di Goro stesso non è, che un ramicello del grande, poco distante dalla foce di questo. Si ha nella citata *Raccolta* (2), secondo *le Istorie Ferraresi* (3), che accaddero due rotte straordinarie, una nel 1152., l'altra nel 1192. Questa seconda causata da un impeto veementissimo d'acque

---

(1) Contro lo stacco di questo territorio protestò altamente la S. M. di Pio VII. in Concistoro li 4. novembre 1815 = *la parte della Provincia di Ferrara posta sulla riva sinistra del Po* =. E più a disteso l'Em̃o Consalvi nella *Nota* annessa alla stampa già ricordata, qui in *Somm. num.* 1.

(2) *Pag.* 104.

(3) Sardi *Ist. Ferrar. lib.* 3.

formò, e stabilì il ramo, che oggi si chiama *di Venezia*, il quale vicino ad Ariano si divise in due parti. Con l'una se ne andò verso Adria aprendo la foce, detta *le Fornaci*. Con l'altra, che è nella mano dritta, non molto lungi dal mare, fece due corsi; l'uno *dell'Abate*, e l'altro *del Goro*. L'impeto di quella seconda rotta, che forma il ramo sopradetto, fu sì grande, e veemente; che, secondo l'ordinario delle rotte, profondò il suo vaso, e principalmente la bocca, molto più di quello, che avrebbe fatto un regolato movimento della natura, o dell'arte. Cominciossi pian piano a conoscere questo inconveniente da' paesani; e li Principi di quello Stato, avvertiti del danno futuro, cominciarono ad avere cura particolare di quella bocca; sforzandosi di tenerla più stretta, che si poteva, con ripari, e chiuse gagliardissime. Così il Sardi.

64. Racconta poi il Baratteri (1), che sul principio del secolo XVII., oltre all'ordinario corso d'andare il Po con poca pendenza dal Mantovano al mare; arrivato, che egli era poi tra Corbola, e Lorea, perduta affatto la pendenza, caminava con il solo impulso della sua sopravenente: e questo cagionava, che gli alzamenti si facevano spaventosi adosso le provincie soggette dei Polesini della Republica Veneta, ed altri ancora. Fu fatto vedere, ed esaminare la cosa da diversi ingegneri, e fu da'medesimi stabilito; doversi fare un alveo nuovo, che cominciasse in un dato punto al Po; e andasse a terminare in mare nella Sacca del Porto di Goro, o Porto Viro; riducendo il viaggio di 6. miglia del Po, che si trovano da quel tale punto preso fino al mare, al Porto di Brondolo, o delle Fornaci, in solo 3. miglia, che risultava essere il nuovo cavamento. Fu eseguito, e quei paesi ne sentirono non ordinario sollievo. Quel taglio fu proposto alla Serenissima Republica Veneta dal famoso Cieco d'Adria, a nome della sua città, come si vede nella nona delle sue Orazioni. Le trattative peraltro a questo oggetto col Sommo Pontefice Alessandro VII. continuarono; come rilevo dal carteggio, che si conserva nella Biblioteca Chigiana (2).

(1) *Par.* 2. *lib.* 5. *pag.* 179.
(2) H. III. 68.

SOMMARIO.

NUM. 1.

Estratto della *nota su gli affari temporali della S. Sede*, *con cui fu accompagnata la protesta latina*, *indirizzata agli otto principali ministri delle Alte Potenze*, *che sottoscrissero il trattato di Parigi del* 30. *maggio dell'anno* 1814., *compito col trattato di Vienna dei* 9. *giugno* 1815.

Fatta dall'Emo Card. Consalvi, Segretario di Stato, e stampata in Roma nel MDCCCXV. nella stamperia Camerale.

L'estratto riguarda le proteste fatte contro il trattato di Tolentino, Congresso di Vienna, e Avignone.

,, La convenzione di Tolentino estorta a Pio VI. da un Governo, che gli avea tolto questi paesi in seguito di un'aggressione gratuita, non può in alcun modo somministrare un titolo a ritenere le dette provincie alla Chiesa Romana.

In primo luogo è cosa dolorosa, che la S. Sede debba esser privata de' suoi dominj per un motivo, che non è stato punto valutato rispetto ad altri Principi egualmente forzati a far de' trattati, e delle cessioni da una preponderanza, avanti la quale tutto cedeva. Ma l'obbiezione del trattato di Tolentino è per sè stessa tanto inconsistente, che non è d'uopo ricorrere ad argomenti estrinseci per eluderne la forza.

Non è neppur necessario produrre contro questo trattato tutta la serie delle ragioni, che potrebbero opporsegli. Le seguenti riflessioni basteranno solo a distruggere questa obbiezione.

Un'aggressione non provocata, e spogliata di tutto ciò, che nel diritto delle nazioni può rendere una guerra legittima; un' aggressione contro uno Stato debole e innocente, che ha solennemente proclamata la sua neutralità nella guerra, che agita altri Stati, è fuori di ogni diritto umano; ed un trattato, che è la conseguenza di un'aggressione di tal natura, è *essenzialmente nullo*, *ed invalido*.

Ma quando ancora contro la verità dei principj addotti, si volesse ammettere l'ipotesi della validità di un trattato di tal fatta; egli è certo, che in quello di Tolentino essendo stata stipolata *la conservazione del resto degli Stati della S. Sede in correspettività delle cessioni*, che le si estorcevano; ed avendo il Governo, *che si era obbligato a tal conservazione*, invaso poco dopo, senza causa legittima, tutto il resto degli Stati Pontificj, questo trattato fu *annullato*, *e risoluto* da quel Governo, che era stato insieme aggressore, e violatore delle sue proprie stipolazioni.

La ipotesi, che la infrazione di un trattato non fa che sospenderne gli effetti senza risolverlo, è decisamente contraria ai più inconcussi principj del diritto delle genti. Grozio asserisce, *che gli articoli di un trattato hanno forza di condizione*, *LA DI CUI MANCANZA LO RENDE NULLO.* Wattel, parlando dell'assioma, *che i trattati contengono delle promesse perfette e reciproche*, *stabilisce*, *che l'alleato oltraggiato*, *o leso in ciò*, *che costituisce l'oggetto del trattato*, *può scegliere*, *o di costringere il mancatore all'adempimento de' suoi impegni*, *o di dichiarare il contratto risoluto per il pregiudizio arrecatogli*: ed altrove dice, *quando il trattato di pace è violato da uno de' contraenti*, *l'altro è in facoltà di dichiarare il trattato risoluto.*

Questi principj hanno una forza *ancor più grande*, allorchè la violazione del trattato da una delle parti contraenti è stata spinta fino alla *distruzione* dell'altra. In un caso simile la parte *distrutta* non conserva alcuna obbligazione verso *il suo distruttore*; come questi non conserva alcun diritto sopra di essa. Wattel afferma: *Quando uno Stato è distrutto*, *o soggiogato da un conquistatore*, *tutti i suoi trattati PERISCONO con la potenza publica*, *che li aveva contratti.*

Dopo la sua distruzione, la sovranità temporale del Romano Pontefice risorse nel 1800.; *ma non per opera del Governo distruttore*, e senza che fosse stata con lui stipolata *a quest'oggetto alcuna nuova convenzione.* In conseguenza restarono le cose nel medesimo stato, in cui erano all'epoca della distruzione del Governo Pontificio; vale a dire, che il trattato di Tolentino, *già abolito* dal Governo francese, continuà a rimanere *estinto*, e non può produrre alcun effetto.

Se anche fra i Governi legittimamente belligeranti, ancorchè un d'essi non sia stato distrutto, le convenzioni violate rimangono secondo le citate autorità *estinte*, e non soltanto sospese, fintantochè gli antichi trattati non siano ravvivati con de'nuovi; qual nuovo trattato (considerando l'affare anche su quest'ultimo rapporto) esistè fra il Governo francese, e Pio VI. detronizzato da esso, e morto prigioniero in Francia? Qual nuovo trattato a quest'oggetto esistè fra il Governo francese, e Pio VII.? Niuno. E se fosse stato fra i medesimi conchiuso un nuovo trattato, sarebbe quest'ultimo, e non quello di Tolentino, che avrebbe dovuto regolare in seguito i rapporti politici fra la S. Sede, e la Francia.

Il S. Padre attualmente regnante, appena esaltato al Supremo Pontificato, come molte volte in appresso, non cessò di reclamare le provincie tolte col trattato di Tolentino; e di protestare più liberamente di quello che avea potuto fare Pio VI., non meno a motivo *della nullità* di quel trattato, che a motivo *della sua distruzione* cagionata dallo stesso Governo francese. Per tal modo i diritti della S. Sede su questa provincia rimasero sempre intatti e preservati: e nè la Francia, nè altri sotto i pretesi diritti della Francia potrebbero prevalersi d'un titolo *nullo per sè stesso*, o assolutamente *distrutto*.

La *nullità*, o la *distruzione* di questo trattato è stata riconosciuta dalle stesse Potenze alleate. Allorchè nell'articolo 3. del trattato di Parigi del 30. maggio si stabilì di conservare alla Francia Avignone ed il Contado Venosino, lungi dall'allegare il trattato di Tolentino, le Potenze alleate giudicarono necessario *di assicurarne* il possedimento alla Francia, come l'esprime il citato articolo; facendo da ciò conoscere ch'elleno non riguardavano il trattato di Tolentino, come bastevole a somministrare un fondato motivo all'incorporazione alla Francia di queste due provincie della Santa Sede.

Ma questo trattato di Parigi fatto senz'alcun intervento della S. Sede, non ha potuto pregiudicare a'suoi diritti. Se il S. Padre non potè senza dolore veder disporre in tal modo di una porzione sì considerabile delle proprietà della Sede Apostolica, e se per mezzo del sottoscritto ne formò l'argomento delle sue rimostranze nelle note presentate a Parigi, a Londra, e a Vienna, tanto in particolare al Governo francese, come ai ministri delle Potenze alleate, e al Congresso in generale, Sua Santità non lasciò di supporre (come lo dichiarò espressamente il sottoscritto nella sua ultima nota dei 23. ottobre), che o la Francia non avrebbe ritenuto questi due Paesi a danno del loro Sovrano legittimo; o che la S. Sede ne sarebbe indennizzata con un compenso territoriale proporzionato al valore delle provincie tolte: compenso, convien ripeterlo, decretato da quella medesima Assemblea, che ne spogliò la Chiesa Romana.

Non avendo avuto luogo un tal compenso, Sua Santità è in diritto di ottenerlo, o di essere reintegrata in possesso di questi antichi dominj della S. Sede. Finchè ciò non succeda, i suoi più stretti doveri impongono al S. Padre, di preservare, sull'esempio de'suoi Predecessori, i diritti della S. Sede Apostolica su queste Provincie (1).

Le medesime ragioni si applicano alla porzione della Legazione Ferrarese situata sulla riva sinistra del Po, proprietà della Santa Sede da tanti secoli. Questa parte non essendo rimessa sotto il suo dominio, non potrebbe essere esclusa dalla protesta. Ma la religione, e la pietà di S. M. I. e R. A., che prove di benevolenza, e le Sua Santità ne ha ricevuto, assicurano il S. Padre, che nella contiguità de' due Stati Sua Maestà troverà facilmente i mezzi d'indennizzare la Santa Sede,,.

---

(1) Carlo IV. Re di Francia con quella giustissima condizione, dichiarò con suo solenne diploma, l'anno 1407., che avrebbe unito al suo Regno alcune Terre, e Castelli, che erano alle frontiere; ma ne avrebbe dato compenso. „ Que comme pour le bien, tuition, et defence de nostre peuple, et l'utilité de la chose publique de nostre Rojaume, *nous ayons* projet, et nous soit loisible par puissance souveraine, et especiale prerogative Royalle, et appliquer a nostre Demaine les Terres, Chasteaux, Ports de Mer, et autres lieux estans en frontiere de nos ennemis, que nous veons estre necessaires a la generale garde, tuition, et defence de nos subjects, et a la suretè universelle de nostre dit Royaume, en faisan condigne recompensation à ceux, des quels nous prendrons le dicte lieux du loyal prix, et juste valeur d'iceux lieux, et des autre interest, et loy aux coustumens „. Presso il Leibnizio *Cod. jur. Gent. diplom.* 126i *ann.* 1407. Ved. Antonelli *tom.* 1. *par.* 2. *pag.* 38. *segg.*, ove tratta a lungo di tali compensi, che nel 1731. si mettevano in vista per il Ducato di Parma, e Piacenza, coll'esempio d'altri Sovrani nella stessa epoca. *Fea.*

Num. 2.

Istromento di cessione delle Valli Camerali fatta dai Commissarii francesi alla Comunità di Comacchio in Milano li 11. *luglio* 1797.

Nel nome del Signore. Il giorno 23. messidoro anno V. della Repubblica francese, e li martedì 11. del mese di luglio 1797. vecchio stile correndo la indizione XV.

In nome della sudetta Repubblica francese.

Pervenute in pieno dominio alla gloriosa Repubblica francese per *ragione di conquista. e del successivo trattato di pace col Pontefice tutte le Valli*, *e Pesche di Comacchio*, *e sue adjacenze*, che sono comprese nel vegliante affitto fatto dalla Camera di Roma ne' consocj Massari e Carli, la città e popolo di Comacchio fece presenti all' invitto generale in capo Bonaparte *gli antichi suoi diritti di proprietà sulle dette Valli*, *e Pesche stati sempre in addietro riclamati con infelice successo*; e gli subordinò *insieme* la circostanza di essere precario al prodotto di quelle Valli il suo sostentamento, e la sua fisica esistenza; ed implorò il correlativo superiore provvedimento. *Secondando il prelodato generale in capo i sentimenti di giustizia della Repubblica francese*, *e suoi al riguardo delle allegate antiche ragioni de' Comacchiesi*, *ed anche quelle di generosità*, *e beneficenza verso di un popolo altrimenti sprovvisto di mezzi di sussistenza*, si determinò di concedere in perpetuo anche in via di vendita ai Comacchiesi tutte le anzidette Valli, e Pesche, per il prezzo da conciliarsi in corrispondenza di quanto sopra, e sotto i patti analoghi da stabilirsi; avendo incaricato il cittadino Haller commissario, ed amministratore delle finanze, e contribuzioni d'Italir per l'armata francese a trattare la cessione, ed il contratto in tutta la sua estensione.

Il corpo amministrativo, e municipale di quella città, e popolo confermò in suo delegato il cittadino Antonio Buonafede già prima deputato, ed elesse lui, ed il cittadino Guido Manfrini in suoi procuratori a prendere in nome del corpo della città, e popolo di Comacchio gli opportuni concerti col medesimo generale in capo, o con chi fosse da lui destinato sul proposto acquisto tanto per la quantità del prezzo, e rate, e modi di pagamento, quanto per li capitoli, e condizioni del contratto.

Portatisi eglino a Milano tennero alcuni congressi col cittadino commissario Haller su tale proposito; e riuscì di stabilire l'affare, *attesi i premessi riguardi per il correspettivo*, e coi patti, di cui in appresso, sotto la riserva della superiore approvazione del prefato generale in capo; colla quale riserva procedano le parti alla stipolazione del presente istromento, in cui lo stesso cittadino Emanuele Haller in qualità di commissario amministratore delle finanze, qui presente volontariamente, ed in ogni miglior modo, *cede*, *rilascia*, *ritorna*, *vende*, *e dà liberamente*, *e come meglio etc. alla città*, *e popolo di Comacchio*, e per essi al cittadino Antonio Bonafede del fu Simone, membro del corpo legislativo nel consiglio de' sessanta della Repubblica Cispadana, ed al cittadino Guido Manfrini figlio di Antonio, altro degl' individui componenti quella municipalità, quì presenti, che quai speciali delegati, e procuratori del corpo amministrativo municipale di detta città, e popolo di Comacchio, come dal mandato da inscrirsi in fine, *accettano*, *ed acquistano in nome*, *ed a favore di essa città*, *e popolo di Comacchio*, *e di chi etc. nominativamente tutte*, *e singole le Valli*, *e Pesche di Comacchio*, *e sue adjacenze*, quali, e quante si comprendono nell' affitto fattone dalla Camera di Roma alli consocj Massari, e Carli, e da loro sono attualmente condotte, niente eccettuato etc., e ogni qualunque ragione in qualsivoglia modo spettante prima alla Camera di Roma, ed appartenente ora alla Repubblica francese con tutti i privileggi, usi, e consuetudini veglianti, e tendenti alla conservazione, e prosperità di quelle pesche; e ciò con solenne cessione di ragioni, ed azioni, translazione di dominio, e possesso, costituto speciale, costituzione di messo, e procuratore in cosa propria, posizione in luogo, ragione, e stato della medesima Repubblica francese; e con promessa, ed obbligo di mantenere, e difendere il presente dato nel modo, a cui può essere di ragione tenuta nella circostanza di premessi riguardi avuti da essa Repubblica francese in questa cessione, e vendita. Il che si è fatto, e si fa dal cittadino Haller col sovrascritto carattere, perchè quella popolazione possa perpetuamente ricavare i mezzi di sussistenza; e perchè così ec., sotto i seguenti capitoli indivisibili dal presente dato, cioè:

Primo = La città, e popolo di Comacchio, e per essi i detti procuratori pagheranno per una sol volta alla Repubblica francese un milione di lire tornesi in tanti buoni denari sonanti e metallici d'oro, e di argento di giusto peso, ed al corso delle veglianti tariffe di Francia, e non altrimenti, nelle mani del pagatore dell'armata ne'tempi, e modi, e nelle rate come appresso, cioè = Lire cinquecentomila pel prossimo mese di termidoro e in denaro, o in buone lettere di cambio sopra Genova a due mesi data. Lire settantacinque mila alla fine del prossimo fruttidoro, ed altrettante lire settantacinque mila in ciascuno dei successivi cinque mesi, e lire cinquantamila nel prossimo venturo mese di ventoso, il tutto pagabile in Milano.

Secondo = La città, e popolo di Comacchio corrisponderanno inoltre alla Repubblica francese, e per essa a chi, e dove sarà di tempo in tempo ordinato, annue lire ventimila tornesi in buoni denari come sopra nel giorno 13. termidoro (31. luglio V. S.) di ciascun anno, incominciando il primo pagamento nel 13. termidoro prossimo anno VII. della Repubblica francese; e così continuando di anno in anno in perpetuo: colla facoltà sempre durevole, e non prescrivibile in alcun tempo alla detta città e popolo di affrancarsi della detta annua prestazione, mediante il pagamento da farsi alla Repubblica francese del capitale di lire quattrocento mila tornesi in buoni denari come sopra anche in più rate, purchè ciascuna rata non sia minore di lire ottantamila; cosicchè per qualunque effetto di ragione si ritiene, che la detta annua corrispondenza di lire ventimila tornesi rappresenta un altro capitale di lire quattrocento mila tornesi.

Num. 3.

Rapporto fatto alla S. M. di Leone XII. sullo stato delle Valli di Comacchio; e rescritto del Pontefice per la risoluzione del contratto di appalto con la società anonima, ed amministrazione delle dette Valli affidata alla Rev. Camera.

RAPPORTO

Sull'appalto delle Valli stipulato colla società anonima; se convenga dichiararlo risoluto, sull'amministrazione provvisoria delle Valli medesime; e sopra i concerti da prendersi colla Comune.

,, È alla Santità Vostra ben nota la situazione lagrimevole della Comune, e popolazione di Comacchio. Le rimostranze umiliate al trono della Santità Vostra a nome della medesima, gli rapporti premurosi avanzati dall'Emo Card. Legato di Ferrara, la relazione, quale accompagnata da lagrime a piedi della Santità Vostra ne fece il deputato di quella Comune, inviato ad implorare un pronto pietoso soccorso, come hanno penetrato, e commosso il cuore paterno di Vostra Beatitudine; così del pari hanno fatto apprenderle, dover essere il soccorso, quanto energico, altrettanto sollecito.

O l'impotenza, o la trasandatezza, ed incuria della società anonima degli azionisti, quale intrapresa avea, mercè contratto stipolato con quella Comune, per corso determinato di tempo la condotta, e l'andamento di quelle Valli, e rispettiva pesca, ha cagionato, negligentando i lavori nei debiti tempi necessarj per la conservazione, e riparazione delle Valli, pregiudizio, e danno sì considerevole alle medesime, che la condizione loro trovasi al presente ridotta a stato deplorabile di non lasciare facile lusinga di risorgimento all'antico prodotto.

Mentre questa Comune ravvisa nell'estremo rammarico la condizione lagrimevole di quelle Valli; soffre già da tempo per parte dei socj azionisti impresarj del loro andamento, l'arresto nel pagamento della corrisposta al presente ridotta alla quantità annua di scudi trentaduemila in favore della Comune medesima; e nella sodisfazione degli annui impegni contratti dalla società per la Comune in parte della stabilita annua risposta.

Pone al presente il colmo all'avvilimento, ed alla desolazione della Comune, e della popolazione il fallimento, quale di sè ha dichiarato la società anonima degli azionisti conduttrice, ed intraprendente delle Valli. Tale atto mentre dichiarò l'impotenza assoluta della società nel corrispondere più in avanti alla Comune la pensione convenuta pel godimento delle Valli; contesta eziandìo, ed il fatto disgraziatamente lo conferma, non darsi più la società degli azionisti pensiero efficace per la esecuzione degli urgenti lavori indispensabilmente necessarj tante al riparo, se sia possibile, dei danni di già cagionati nella pesca delle Valli; quanto ad impedire la prosecuzione funesta dei medesimi.

Presenta pertanto la situazione attuale di quella Comune il quadro più lagrimevole. L'appannaggio unico della medesima è il prodotto, quale ritira dall'affitto delle Valli. L'esercizio poi della pesca, e l'esecuzione dei molti lavori indispensabili annualmente somministra a quella Popolazione la specie d' industrioso travaglio, dal quale ritrae un mezzo di sussistenza la parte maggiore della medesima.

La calamità, dalla quale colpita rimane quella popolazione per l'arresto dell' impresa conduttrice delle Valli, e per lo stato abjetto, in cui sono cadute le medesime, si comunica agli pubblici stabilimenti come ecclesiastici, così secolari in quella città esistenti, quali obbligata trovasi la Comune o di mantenere, o di sussidiare con parte del prodotto, che solita era ritrarre dall'affitto delle Valli.

La disorganizzazione totale di finanze di quella popolazione, unicamente riposte nel prodotto delle Valli, ha già tratto seco, a termini dell'energico rapporto dell' Em̃o Legato di Ferrara lo squallore della miseria nelle Comuni di Lago santo, quale non ha altra rendita, se non che il livello di scudi 3000. di cui è annualmente debitrice la Comune di Comacchio, come eziandìo altera il sistema economico dell'altre due Comuni di Ostellato, e di Massa Fiscaglia, creditrici esse pure di livelli per le Valli riunite a quelle di Comacchio.

L'Emo Legato negli ultimi suoi pressanti rapporti espone, che da 13. in 14. mila persone, componenti il numero di quelle popolazioni, trovansi ridotte pei motivi suesposti ai bisogni della più desolante miseria; e calcolando gli effetti di una famelica disperazione, richiede pronti sussidj, onde accorrere ai bisogni di tanti infelici, pe' quali ogni dì più aumentasi la mendicità, e l'avvilimento.

Lo stesso Cardinale Legato previene, che a riparare l'ultima rovina dello stabilimento di quelle Valli, necessita indispensabilmente quantità di denaro non minore per ora di scudi 14.mila; ponendo inoltre in vista, il presente essere il tempo delle montate del pesce novello, dei lavori alle Valli, ed alle chiaviche, e delle provviste. Avverte, che se si trascurino per poco tali cautele, e lavori, lo stabilimento abbia a considerarsi per rovinato tanto per la prima pesca ventura, quanto, e molto più nel corso degli anni successivi; poichè dal ritardo qualunque dipende l'ultima sorte di quello stabilimento, *unico mezzo di sussistenza di quelle popolazioni*; e che si è sempre riputato come *uno dei stabilimenti più raguardevoli nel dominio Pontificio.*

È necessario provvedimento sollecito, e pronto soccorso, qual mentre sottragga dall'ultima rovina lo stabilimento, sollevi la popolazione di Comacchio, e le altre convicine dalla desolazione, cui trovansi ridotte. Altra risorsa non rimane alla Comune di Comacchio, se non che quella di disporre delle Valli, e di prendere sollecita provvidenza sopra quello stabilimento: abbenchè non sia sperabile, che ne ritragga il prodotto qual era solita ricavarne. Ma verrebbe forse in tal disposizione urgente, ed indispensabile contradetta dalla società anonima degli azionisti conduttrice delle Valli. Quantunque dalla condotta tenuta dalla società nella gestione dello stabilimento ripetasi l'obbiezione, in cui è il medesimo caduto; quantunque la società dichiarata siasi fallita, pur nullameno reputa di non aversi a considerare per tale rapporto alla Comune locatrice, stimando, o che non sia questa intieramente prosciolta dal contratto colla società stipolato; e che la Comune trasandato abbia alcune cautele relativamente allo stabilimento, da negligenza delle quali provenuta sia l'alterazione, e li danni occorsi nel medesimo. La Comune all'opposto sull'appoggio dei patti del contratto rifonde la disorganizzazione, ed i pregiudizj tutti avvenuti nello stabilimento all'impotenza, ed incuria dei socj azionisti.

Rimane intanto tutto paralizzato, e per l'impotenza, e inazione degli azionisti uno stabilimento si proficuo a quelle popolazioni, e di nome e lustro al Governo, va a perdersi irreparabilmente per sempre; non disgiunta la sua rovina dalla miseria, ed annichilamento, da cui non potranno più risorgere le popolazioni menzionate.

Dopo l'esposizione dei fatti succennati a termini dei rapporti officiali dell'Emo Legato di Ferrara, sarà della penetrazione, e prudenza della Santità Vostra, di dettare le providenze, che giudicherà convenienti alla salvezza dello stabilimento, e delle popolazioni al medesimo si strettamente unite.

NOTA

Di lavori proposti in acqua di mare, e di terra.

In seguito al cenno precedente sul modo di asciugare, e rendere stabilmente più utili *le Valli di Comacchio*; sarà forse pregievole, che io soggiunga quì una nota di altri progetti intorno a cose d'acque di mare, e di terra, Porti, Paludi, Aquedotti, Laghi, sulle quali mi sono occupato cogli scritti in varj tempi.

In cose più particolarmente *di mare*.

1. Descritta la maniera semplice, infallibile, con mediocre spesa, di ristabilire il tanto necessario, e desiderato antico Porto Neroniano d'Anzio.

Miste di mare, e di terra.

2. Di seccare le Paludi Pontine in modo immancabile, con poca spesa in proporzione della infinita gettatavi inutilmente in 22. secoli da Imperatori, Re, e Sommi Pontefici. Sta nelle *Osservazioni su la Via Appia.*

3. Di ristabilire la città d'Ostia col suo Porto, e navigazione; chiudendo quella di Fiumicino quasi inutile; originata da uno sbaglio dell'Imperatore Trajano, il quale scavò quella fossa, ossia canale, per comunicare col Porto di Claudio direttamente a Roma pel Tevere: così, divisa la forza della corrente primiera, perdè per le arene la navigazione d'ambe le foci col Porto stesso di Claudio.

Acque dentro terra.

4. Storia del disastro cagionato dall'Aniene a Tivoli nel 1826., e suo rimedio stabile: rimettendo lo stato del fiume, la cascata, e gli opificj come erano al tempo degli antichi 1800. anni indietro. Insieme rimediare ai danni del fiume al Ponte Lucano.

5. Storia dei Condotti antico-modorni, e maniera di rimediare ai danni dei medesimi: all'Acqua Paola coll'accrescere molto, e migliorare l'acqua; e dividendola in due diversi Condotti antichi, che vi esistono: la Trajana per bere nel suo Condotto; l'Alsietina, del lago di Bracciano, d'altri laghi, sorgenti, e fossi nel Condotto Alsietino, opera d'Augusto: Condotti ambedue, che vengono quasi paralleli a San Pietro in Montorio. Le secode potrebbero dare acqua abbondante a maggior numero di opificj, al giardino del Vaticano, e alle grandi fontane sulla piazza. L'Acqua Felice, distruggendo la inutile rifolta a Pantano; e allacciando ivi la copiosa eccellente acqua dallo scoglio. Una rifolta superiore a mio suggerimento fu distrutta nel 1829.

6. Condottare le Acque antiche perdute, sparse nella città, purissime, e copiose; la Sallustriana, quella di Mercurio sterrata da me con molto studio, e spesa: quella di Giuturna pure scoperta da me presso S. Maria Liberatrice, quella detta di san Giorgio.

7. Condottare dal vicino colle Acqua copiosa da bere alla Dogana di Ripa, a san Michele, e vicinanze.

8. Distribuire meglio, e più generalmente fino a Santa Maria in Trastevere l'Acqua Lancisiana.

9. Fatta la storia dei laghi di Gabio, d'Albano, e acque di vena superiori: del lago Nemorense, detto di Nemi, e descrizione del suo antico emissario nella Vallericcia; e altezza di quelle acque sopra quelle d'Albano.

Quasi tutti questi progetti di miglioramenti sono descritti nell'Opera su gli Aquedotti pubblicata nel 1832. in 4.; e vi si suggeriscono altri rimedj a molti disordini, e sviste particolari nei Condotti.

APPENDICE I.

PARTE I.

Breve cenno più preciso della Storia Romana, cominciando da Romolo fino a noi.

1. Per dimostrare i diritti, e i titoli primitivi, immediati, della Santa Sede Apostolica sopra *il suo dominio temporale*; ho usata altra maniera, diversa da quella degli apologisti citati nella *storia* precedente: maniera questa, che io stimo forense, estrinseca, precaria; da intendere soltanto, e sostenere le così dette *donazioni*, o meglio *restituzioni* (supposto che si credano necessarie) in quel senso, secondo le carte di Pippino, di Carlo Magno, di Lodovico Pio, ed altri successori. Questi non furono *Conquistatori*, ma *Avvocati*, *Patrizj*; in sostanza semplici religiosi, affettuosi, disinteressati *ausiliarj*, Avvocati, Protettori armati: *non aurum*, *neque gemmas*, *aut argentum*, *vel literas*, *et homines requirentes* (1): al quale primo scrisse il Pontefice Paolo (2): *Abbiami fede*, *o Re Cristianissimo*; *se ci avverrà qualche disgrazia di pericolare*; *Tu insieme co' tuoi magistrati dovrai renderne conto al tribunal di Dio*; *poichè a niun altro*, *se non che alla tua amatissima eccellenza*, *e a' tuoi dolcissimi Figli*, *e a tutta la nazione de' Franchi per comando di Dio*, *e del Beato Pietro abbiamo commessa la protezione della Santa Chiesa*, *e del nostro Popolo della Repubblica de' Romani*. E a queste preghiere ben corrispose Pippino, rispondendo all'imperatore Costantino Copronismo (3): *Affirmans etiam sub juramento*, *quod per nullius hominis favorem se se certamini sæpius dedisset*, *nisi pro amore B. Petri*, *et venia delictorum*: *asserens et hoc*, *quod nulla ei the-*

---

(1) Adriano I. *nel Cod. Carol. tom.* 1. *pag.* 341.
(2) Cenni *Cod. Carol. tom.* 1. *pag.* 89. *epist.* 6.
(3) Anastasio *in vita Hadr. I.* §. 251. *ed. Bianch.*

sauri copia suadere valeret, ut quod semel B. Petro obtulit, auferret (1). Quindi ebbe luogo la elezione di Carlo in Imperatore fatta da Leone III. nel giorno di natale dell'anno 800.; e la coronazione acclamata dal Popolo Romano. *Tunc universi fideles Romani videntes tantam DEFENSIONEM, ET DILECTIONEM, QUAM ERGA SANCTAM ROMANAM ECCLESIAM, ET EJUS VICARIUM HABUIT, UNANIMITER, altisona voce, DEI NUTU, ATQUE BEATI PETRI CLAVIGERI REGNI COELORUM, exclamaverunt: CAROLO PIISSIMO AUGUSTO, A DEO CORONATO, MAGNO PACIFICO IMPERATORI VITA, ET VICTORIA* (2). E dopo questa, che si chiama volgarmente *traslazione dell' Impero Orientale*; per confessione dell'Imperatore Costantino Porfirogenito, che scrisse nel decimo secolo, i Papi cominciarono a governare lo Stato liberi, e indipendenti. *Roma regium deposuit Principatum; et propriam administrationem, ac jurisdictionem obtinuit; eique proprie, ac legitime DOMINATUR, qui suo tempore PAPA EST* (3).

2. L'analisi, o sia *lo spirito*, che ho dato *della storia* vera *dell' Impero Romano*; cominciando da *Romolo* fino alla sua decadenza, fa toccar con mano; che quest'alma *Città*, e questo suo *Impero* il più esteso, eroico, glorioso, e stabile d'ogni secolo, non è opera originale degli uomini: che è stato creato, e diretto *da Dio* medesimo, però profetizzato da Daniele, nella maniera la più evidente a chi medita, e sa contemplare in grande le opere divine; come trovo, che lo ha fatto Dante Alighieri fra gli scrittori moderni nelle sue opere in prosa (4):

---

(1) Il Nicoli nella *Dissert. istor. polit. pag.* 18. confuta quelli, che dicono *confederazione col Pontefice Adriano.*

(2) Ved. Fontanini *Della istor. di Parma ec. pag.* 32.

(3) *De Themat. lib.* 2. *them.* 10. *pag.* 27. *tom.* 1. *Imper. Orient. Anselmi Bandurii.* Ved. Fontanini *pag.* 43.

(4) Il Besoldo *de Imper. Rom.* §. 29. ha riconosciuta la mano di Dio nel nuovo Impero Romano Germanico: *Nullum alium, nisi Deum O. M. novi hujus Imperii Romano-Germanici immediatum agnoscimus authorem, qui Coronam Leonis Pontificis usus servitur acclamante Senatu, Populoque Romano, Victori Carolo imposuit.*

per preparare il genere umano, riunendolo, e civilizzandolo, a ricevere con tutta la facilità, e prontezza la rivelazione celeste di Gesù Cristo. Secondo s. Paolo (1): ***Prius quod animale:*** *deinde quod spiritale.*

3. Quando non ha più bisognato alla Providenza divina *l'Impero militare*; quella *virga ferrea* profetizzata da Isaja, alla quale fu detto, *compelle intrare*; perchè l'intento suo principale era ottenuto colla propagazione rapida della Religione Cristiana in gran parte dell'orbe romano; in Roma per *diritto divino* di compimento è sottentrato, e si è sviluppato mano mano, *fortiter*, *et suaviter*, innestando *l'ulivo domestico sopra il selvatico*, per detto di s. Paolo ai Romani stessi (2); il Governo pacifico del Principe degli Apostoli *Pietro*, il quale, per detto di tanti Santi Padri, e Pontefici dottissimi, ci venne al tempo di Nerone *per ordine* del suo maestro Gesù Cristo (3), fondatore invisibile *di Roma*, e dell'*Impero*; come gli dice s. Lorenzo in un inno del poeta Prudenzio (4):

O Christe, numen unicum,
O splendor, o virtus Patris,
O factor Orbis, et Poli,
ATQUE AUCTOR HORUM MOENIUM!
Qui sceptra Romæ in vertice
Rerum locasti, SANCIENS
Mundum Quirinali togæ,
Servire, et armis cedere.

---

(1) *Ad Cor. cap.* 15. *v.* 46.

(2) *Ad Rom. cap.* 11. *v.* 18.

(3) In opera a parte farò vedere, che dai santi Pietro, e Paolo, venuti a Roma allora, uno dopo l'altro, va intesa *la vecchia, e costante opinione sparsa in tutto l'Oriente*, al tempo dell'assedio di Gerusalemme sotto Vespasiane, e Tito più che mai, riferita da Svetonio, e da Tacito; che sarebbero, uno, o due, venuti a Roma dalla Giudea a impadronirsi dell'Impero, *qui rerum potirentur*, precisamente in quel tempo. Chi non se ne persuaderà ben tosto, considerata la esposta analisi della Storia Romana?

(4) *Hymn.* 2. *peristeph. in s. Laur. v.* 413. *segg.*

4. In Roma fissata centro stabile, irremovibile della religione medesima; come doveva essere erede, e propagatrice insieme della prima generale civilizzazione, delle antichità, e belle arti: perciò detta meritamente CITTA' ETERNA. Potremo dire col medesimo s. Paolo (1): *Qui plantat, et qui rigat, unum sunt.* Quindi

5. La maggior parte delle *provincie* dell'*Impero* a poco a poco disciolto coll'impulso quasi contemporaneo delle nazioni Barbare, venute per motivo apparente a saccheggiare, a distruggere, a punire l'immoralità Romana nelle Gallie, e nell'Italia, come scrive Salviano (2); in fatto però venute a civilizzarsi, e farsi cristiane, per divina disposizione; tornarono a dividersi in regni, o altri modi di governo separati: restando a Pietro un sufficiente territorio centrale per sua dote, e immunità; e per libero accesso alle sue membra cattoliche dell'universo mondo.

6. L'antico amministratore, e luogotenente dell'*Impero*, chiamato *Imperatore*, e fu il primo Costantino Magno, fatto cristiano, nel principio del IV. secolo; si allontanò da Roma per comando di Dio, *jubente Deo*, come dice egli stesso in una legge del Codice Teodosiano (3) (, e lo registrò anche Sozomeno (4)): e andò a risiedere (trasportando *la sede dell'Impero*, non *l'Impero* stesso, restato in Roma, ove era stato fondato per sempre, come dopo Lattanzio Firmiano disse Pio II. (5), poi il Gravina (6), ed altri), per difendere i confini verso l'Oriente, in Bisanzio, detta Costantinopoli da lui. Poscia nel V. secolo un socio dell'amministrazione venne a stabilirsi in Ravenna col titolo d'Imperatore d'Occidente, per opporsi ai Barbari nelle Gallie, e specialmente nell'Italia. In Roma, soggettata a Pietro, nessuno mai più ci dimorò.

---

(1) *Ad Cor. cap.* 3. *v.* 8.
(2) *De Gubern. Dei*, *lib.* 7.
(3) *L. Pro Commoditate Urbis lib.* 13. *tit.* 5. *de Navic.*
(4) *Hist. Eccles. lib.* 1. *c.* 2.
(5) *Pius II. a calumniis vindicatus etc. in præf.*
(6) *De Imp. Rom. cap.* 39.

7. Questa città, sempre capitale anche *dell' Impero rinnovato* (detto sempre *Romano* per ciò; ora abolito, perchè non poteva più sussistere dopo il Congresso di Vienna, ed era inutile in quel primo aspetto): secondando la sua *destinazione divina* restò in potere, *di fatto*, dei Sommi Pontefici, e del Senato: come di tutti lo ha provato meglio il canonico Muzzarelli coll'opuscolo postumo stampatosi in Roma nel 1816.; restando, d'accordo, agli Imperatori la protezione armata, e parte della giurisdizione politica, civile, e amministrativa; per cui davano eglino, i primi, anche ajuti, e fondi di sussistenza al Governo dei Pontefici (1). Finchè quasi niente curandosi più di Roma, anzi maltrattandola, gl'Imperatori d'Oriente, rimasti soli, malgrado le istanze dei Sommi Pontefici, che continuassero da buoni cattolici; i santissimi Gregorio II., e III. scossero la dominazione di Leone Isaurico per la sua eretica condotta contro le sagre immagini; e per aver mandato a Roma il sacrilego editto, col quale comandava, che si abolissero le sagre immagini; promettendo al Pontefice la sua grazia, se alla di lui empietà consentiva; e minacciando di privarlo e della dignità, e della vita, se ardiva resistere ai suoi iniqui disegni; e per colmo d'iniquità, di far distruggere in Roma l'immagine di s. Pietro. Al santo Pontefice si unirono i popoli d'Italia inorriditi da quell'empio modo di procedere: protestando di non volerlo più riconoscere per imperatore, ma volere dipendere dallo stesso Papa. Quella protesta, e via di fatto, dagli scrittori impropriamente è stata chiamata *dedizione dei popoli*; e spacciata *come il più antico titolo, e la più antica ragione del dominio degli Stati spettanti alla Romana Chiesa* (2).

---

(1) La nota dei fondi assegnati da Costantino alle varie Chiese di Roma, si dà nelle note all'opuscolo del Muzzarelli *pag.* 195. Borgia *Breve ist. princ.* Noia *Esposiz. di due lettere da Papa Pelegio I. scritte a Giuliano Vescovo Cingolano*, *dissertaz.* 1. 2. *Osimo* 1767.

(2) Ved. Antonelli *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma, e Piacenza ec. par.* 7. *tom.* 3. *pag.* 5. *segg.* e ivi *pag.* 119. Vincenzo Gravina.

8. In seguito, di necessità, per essere difesi i popoli della Chiesa, ed altri, dalle invasioni dei Saraceni a mezzo giorno, a tramontana dei Longobardi, i quali venuti dalla Pannonia colle loro famiglie nell'aprile del 568., a poco a poco resisi potenti nell'Italia superiore, perfino volevano impadronirsi di Roma; assediandola con numeroso esercito, e devastandone i contorni, come il Papa Stefano II. ne informò Pippino (1): Leone III. gli surrogò per Protettore armato suo, e del patrimonio di s. Pietro, col titolo *d' Imperatore d' Occidente*, personalmente, Carlo Magno. Così i di lui successori: non, che trasferisse in lui, o rinnovasse *l' Impero d' Oriente*, come dicesi generalmente dagli scrittori; abusando del nome non ben compreso: e che se gli costituisse suddito; rinunziandogli i diritti di s. Pietro, e sua Chiesa Romana; come asserisce il Muratori, e gli altri Avvocati Estensi nelle ricordate loro difese (2): rinunzia, che nessun Papa avrebbe mai potuta fare da semplice amministratore; secondo che si è spiegato quì addietro nella *storia*.

9. Il fatto dell'allontanamento di Costantino, e il governo della città lasciato libero al Papa s. Silvestro, come si è detto, e lo scrissi ampiamente nella *Dissertazione su le rovine di Roma*; ha dato motivo nell'VIII. secolo alle idee esaltate di qualche politico ecclesiastico, ma non Romano, e piuttosto Greco, o Francese, di amplificare *la donazione* di beni, di giurisdizione, e di diritti, fatta da Costantino; sino a crearne un diploma amplissimo, che si legge in Greco, e in Latino, *di donazione universale* (che non poteva dare, essendo, come si è detto, semplice luogotenente, e amministratore dell'Impero restato in Roma) positiva della città di Roma, e di tanta estesa

---

(1) Cenni *tom.* 1. *pag.* 86. Ved. Zanetti *del Regno de' Longob. in Italia*, *tom.* 1.

(2) Più animati di tutti, e sacrilegamente, furono tanti scrittorelli Napoletani dopo il 1788. in occasione delle controversie per la Chinea; confutati dal Card. Borgia; e nella prefazione citata all'Opuscolo del Muzzarelli, e nelle note appresso. Su quell'argomento anch'io ho scritto un Trattato più decisivo, e compendioso.

giurisdizione, e decorazioni incredibili; probabilmente calcolata su lo stato del Governo già nell'VIII. secolo stabilito; per cui hanno menato tanto rumore, anche con Dante Alighieri nella *divina Comedia*, i nemici del *temporale*, e generalmente dei Sommi Pontefici: però da Pio II. forse il primo riprovata in quei termini, poi da Lorenzo Valla; secondo che feci osservare nell'operetta in di lui difesa (1). Ciò non ostante cento anni dopo malamente sostenuta con ingegnosi raziocinj, e abuso di autorità, da monsig. Stenco da Gubbio. Il lodato Muzzarelli più estesamente di tutti ne rende ragione per la origine nata *dal fatto* di Costantino, e colla storia dei secoli VIII., e seguenti.

10. Dopo quell'epoca si troverà, che tutti gli scrittori sensati mettono *la donazione Costantiniana* in quei termini per falsa. Onde ho ragione di maravigliarmi, che il Muratori nella *Supplica*, *pag.* 11. abbia potuto scrivere con tanta confidenza: „ Donazione di Costantino, per tanti secoli allegata, e decantata per istabilire il dominio temporale de' Papi; e poi *ultimamente* confessata per finta da tutti gli eruditi ... Certo è, che i Papi *si sono serviti* della pretesa donazione di Costantino, o della fama di essa, in loro vantaggio; perchè fino a' tempi di Carlo Magno uscì in campo una tale invenzione, e alcuni Sommi Pontefici si fecero confermare dagl' Imperatori quella donazione supposititia „. Il sommo letterato ha asserito tutto ciò, ma nulla ha provato. Bensì nella *Piena esposiz. cap.* 1. ha un poco variato il discorso; distinguendo, e cavillando su la pretesa significazione di *s. Pietro*, *e la Repubblica di Roma.* Colla nostra teoria dell'*Impero Romano*, *e di Roma*, ancor questa distinzione nominale sarà meglio intesa. Vale a dire, che per *Repubblica* s'intendeva *Roma*, *e il Popolo Romano*, sempre centro dell'*Impero*, non mai trasferito altrove.

11. Ciò, che possiamo tenere per indubitato, e non più, riguardo a tale *donazione*, è il cenno del Papa Adriano I. scritto a Carlo M. appunto nell'ottavo secolo, l'anno 777., nel *Codice Carolino* (2), ove dice al Re: *Et sicut temporibus*

---

(1) *Loc. cit.* Ved. Fontanini *pag.* 57.

(2) *Tom.* 1. *pag.* 352.

B. Sylvestri, *Romani Pontificis*, *a sanctæ recordationis piissimo Constantino Magno Imperatore*, *per ejus largitatem*, *sancta Dei catholica*, *et apostolica Romana Ecclesia elevata*, *atque exaltata est*, *et potestatem in his Hesperiæ partibus largiri dignatus est.* E a lui paragona Carlo per beneficenze, e protezione; e gli menda una nota tratta dagli Archivj Lateranensi di tutte le donazioni avute da diversi Imperatori, Patrizj, ed altri soggetti, timorati di Dio, di città, patrimonj, e altre terre, che prega Carlo di ricuperarle dai Longobardi.

12. Quella *disposizione di Dio*, ripetiamolo, per far *Roma sede centrale della Religione*, in continuazione *dell'Impero*, sembrami di averla dimostrata colla evidente *filosofia della storia Romana*; e coll'autorità specialmente di Prudenzio, di s. Leone M., Agostino, Cirillo Alessandrino, ed altri Padri della Chiesa Greca, e Latina (1).

13. Il che supposto verissimo, cesserà quella falsa interpretazione del *regnum meum non est de hoc mundo*, che va inteso del *regno spirituale* di Gesù Cristo, oggetto primario della *redenzione*; non del *temporale* necessario alla sua chiesa militante; che egli stesso ha voluto, e disposto, secondo che si è provato. E cesserà l'altra pure male intesa supposizione di *ripugnanza*, che si sono immaginata il Card. Orsi, l'ab. Cenni, ed altri comunemente, nei primi Pontefici, benchè santi, di assumere *il dominio temporale.* Ripugnanza per amministrarlo, e tanta premura per averlo libero?

---

(1) Con questa teorìa storica della Chiesa Romana erede dell'Impero Romano, per lei preparato; a mio giudizio si capirà, che cosa abbia inteso s. Ottato Melevitano col suo celebre detto nel libro contro Parmeniano, *lib.* 3. *cap.* 3., scritto nel 375. in Africa: *Non Respublica est in Ecclesia*; *sed Ecclesia in Republica : id est in Imperio Romano. De Imperio Romano*, *quod Libunum appellat Christus cum dicit*, *veni sponsa mea inventa de Libano*; *id est de Imperio Romano*: testo, di cui si è tanto abusato in senso contrario per fare la Chiesa schiava della Repubblica. Ved. Mamachi *del Dritto libero ec. lib.* 2. *par.* 2. *cap.* 3.

14. Viene così indirettamente eziandio risposto al sig. De Montgaillard (1), il quale per adulare Napoleone fondatore del Regno Italico, rimise in stampa nel 1809. le pretensioni gallicane dell'*alto dominio*, anzi *padronanza* di Carlo M. sul *temporale* della Chiesa Romana, alla quale la Francia non abbia mai rinunciato, come egli assicura su la sua parola nel principio della prefazione; e poco dopo sentenzia: *Si l'on est reduit à rappeller les effets d'une influence, dont l'ancienne Rome ne soupsonna jamais la possibilitè, on n'envisage cette influence que dans ces resultats politiques.* Non aveva mai considerato il detto del s. Apostolo (2): *invisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur*; non col mezzo di continui proclami.

15. Gli autori Romani, che ho recati fin qui, e specialmente il Fontanini (3), hanno confutato quel preteso *alto dominio imperiale* di Carlo Magno, e successori Germanici; onde non occorra altro per convincere chi ami di buona fede la verità, e la giustizia imparzialmente. Non pertanto soggiungerò un altro nuovo argomento semplicissimo, sfuggito ai lodati apologisti; quale solo basta a finire ogni questione su la vera intelligenza delle parole *donazione*, o *restituzione*; che non importino senso delle vere donazioni communi, di dare generosamente, e liberamente senza riserva alcuna quello, che è proprio; ma soltanto per una parola diplomatica, espressiva di rinunzia ad ogni titolo d'immaginabile proprietà; come gli antichi dicevano insieme, *do*, *dico*, *addico*, *dedico*, e simili: e viceversa, che non si sia fatta quella *riserva dell'alto dominio*. Se gli stessi Pontefici hanno detto promiscuamente *donazione*, *o restituzione*; quando hanno parlato in senso proprio, e assoluto, hanno inteso di vera *restituzione*; come fra gli altri il lodato Stefano a Pippino (4): *Nos omnes causas sanctæ Dei Ecclesiæ in vestro gre-*

---

(1) *Du rétablissement du Royaume d'Italie sous l'Empereur Napoleon.*

(2) *Ad Rom. cap.* 1. *v.* 20.

(3) Nella prefazione alla storia sopra Parma, e Piacenza; contro Arrigo Museo.

(4) *Pag.* 86. Ved. Antonelli *loc. cit. pag.* 94. 115. 119.; e ivi il Gravina, *pag.* 147. Nicoli *pag.* 174.

mio commendavimus; *et vos reddetis Deo*, *et B. Petro rationem in die tremendi judicii*, *quomodo decertaveritis pro causa ejusdem Principis Apostolorum*; *ET RESTITUENDIS EJUS CIVITATIBUS*, *ET LOCIS*. E altri contesti, che potrebbero addursi.

16. Questa prova dimostrativa; che nè Pippino, nè Carlo si riservarono cosa alcuna negli Stati ricuperati sui Longobardi, e da loro *restituiti Beato Petro Apostolorum Principi*, *et ejus Vicario* (1), si rileva letteralmente dalla prefazione al citato Codice famoso, detto Carolino, scritto d'ordine dello stesso Carlo prima che fosse proclamato *Imperatore* (2); dicendosi *electus Rex Francorum*, *et Longobardorum*, *ac Patricius Romanorum*: nel quale Codice egli fece raccogliere, e ricopiare le Lettere dei Sommi Pontefici al suo avo Carlo Martello, al padre Pippino, e a lui l'anno 23. del suo regno: *Ut universæ Epistolæ*, *quæ tempore bonæ memoriæ Domini Caroli avi sui*, *nec non et gloriosi genitoris sui Pippini*, *suisque temporibus DE SUMMA SEDE APOSTOLICA BEATI PETRI APOSTOLORUM PRINCIPIS*, *SEU ETIAM IMPERIO*, *ad eos directæ esse noscuntur*. Carlo non parla dell'*Impero suo*; ma di quello della *Santa Sede*, *e dei Sommi Pontefici* prima di Leone III., dai quali erano scritte le Lettere, Gregorio III., Zaccaria, Stefano II., e III., Paolo I., Adriano I.: quale *Impero* Carlo fa credere libero, e indipendente sotto *il dominio dell'Apostolo Pietro*. Nè quì può entrare il minimo sospetto di *riserve*, o tacite, o espresse. Il parlare è assoluto, esclusivo; non relativo ad altra cosa, se non che alla premura di conservare quei documenti, che dimostravano sempre più l'amore di lui per la causa del *temporale del Principe degli Apostoli*; al bene del quale tanto aveva coope-

---

(1) Termine più specifico per i Sommi Pontefici, sempre usato nel Codice Carolino dai varj Sovrani, e da tutta l'antichità fino al Concilio di Basilea; e ancora oggidì nel Pontificale Romano, alla consecrazione dei vescovi: bene ivi illustrato dal P. Catalani, e dal Coustant nella prefazione alle Epistole Pontificie. La ragione si è detta qui alla *pag.* 50. *e segg.*

(2) Cenni *Cod. Carol. in præf.*

rato la sua famiglia. Dopo quella raccolta Carlo niente ha aggiunto alle sue *restituzioni.*

17. Il voler poi dire, che Leone III. col crearlo Imperatore nel natale dell'anno 800., gli abbia ceduto *il dominio diretto* stesso, e anche facoltà dispotica nell' *utile*; oltre che non se ne ha la minima prova, si domanderebbe, con qual titolo Leone, o altro Papa, poteva cedere, e spogliarsi di ciò, che Carlo, e il padre Pippino avevano conseguato in perpetuo con tanto zelo al *Beato Pietro Principe degli Apostoli*, *e ai di lui Vicarj*; e negato energicamente agli Imperatori di Costantinopoli? Leone, e gli altri non erano che amministratori: e mai non è supponibile, che ne avessero la volontà; quando costa da quel Codice, da Anastasio Bibliotecario, e da altri scrittori, quanto essi operassero con Lettere, e alcuni con replicati viaggi a Parigi, per ottenerne col mezzo di quei Cristianissimi Sovrani la liberazione dai Longobardi. Onde posso quì applicare quanto scrisse l'ab. Cenni (1) di chi credeva, che lo stesso Leone III. potesse pensare a riconoscere l' Impero di Costantinopoli, e a quell'Imperatore rimettere le Terre di s. Pietro. *Quis enim credat, perdere eum voluisse summam Romanorum Pontificum, qui eum præcesserant, ac sequuturi erant, potestatem? Quis putet, tantum facinus a Pontifice sanctitatis gloria celebratissimo perpetratum esse; ut Principi Apostolorum auferret quod Rex Pippinus semel oblatum religioni duxit Imperatori Orientis concedere; et tam ipse, quam filius Carolus D. Petro adversus Longobardos invasores validissimis exercitibus vindicarunt?*

Veggansi i due Opuscoli, che ho scritto su questo argomento.

1. *Nuove osservazioni sopra la divina Commedia di Dante Alighieri*; *specialmente su ciò*, *che desso ha scritto ivi*, *e altrove*, *riguardo all'Impero Romano. Roma* 1830.

2. *Delle lodi di Romolo*, *e Roma secondo l'idea di una nuova Storia Romana. Discorso. Roma* 1832.

---

(1) *Loc. cit. pag. XI.*

PARTE II.

18. L'argomento delle *Valli di Comacchio*, ben discusso ha portato naturalmente, di dover rimontare alle prime origini delle questioni, sebbene male suscitate dai difensori della Seren. Casa Estense; fra i quali si è veduto, che primeggia il ch. Lodovico Antonio Muratori. Questo, dopo tanti altri, confutati da altrettanti mentovati addietro, al proposito suo ha spinto le sue difese sino a mettere in dubbio le così dette *donazioni*, o sia *restituzioni* di Pippino, Carlo M., Lodovico Pio: ma poi non potendole impugnare del tutto, si è ristretto a dire, che siano pure state vere; non possono aver più luogo dopo che il popolo di Comacchio spontaneamente si dette ai Signori Estensi nel 1325.; dopo la quale *dedizione* è corsa *la prescrizione*; titolo efficacissimo anche contro la Chiesa Romana passati i cento anni, per diritto comune. Non mi sono trattenuto a parlare di questi nuovi titoli, nella nostra causa, di dominio Estense; sì perchè ne hanno mostrato la falsità il Fontanini, Zaccagni, più a lungo il Nicoli (1), il quale *pag.* 87. a chi proponeva quel titolo, rispose col Puffendorf (2): *Sic, si subditi ipsi rebelles fuerint; et se in libertatem vindicarint, vere tales erant... Donec ex diuturno silentio colligatur, ANTIQUUM DOMINUM JUS SUUM HABERE PRO DERELICTO.* Tale condizione doveva il Muratori provare nel caso nostro. E sì, perchè sempre, e molto più oggidì sarebbero derisi, autorizzando le ribellioni, e la sovranità del Popolo. Ma ho creduto, a compimento della materia, di far rilevare; che le concessioni della Santa Sede, cominciando dai suddetti, altronde tanto benemeriti Sovrani, Pippino, e Carlo, sempre erano precarie, a beneplacito, da potersi revocare quando erano esorbitanti; o se erano fatte all'uso feudale, o in vicariato, a tempo, o a famiglie, e generazioni determinate, o quando si mancava alla convenuta protezione: onde non poteva, nè doveva aver luogo la pretensione di perpetuità, nè poteva entrare prescrizione; la quale suppone in diritto comune i suoi giusti titoli. Le depo-

(1) *Dissert. istor. polit. sopra Parma ec. pag.* 32. *e segg.*
(2) *De jure nat. et gent. lib.* 7. *cap.* 7. §. 4. 5.

sizioni degli Imperatori fatte dai Sommi Pontefici, come d'Enrico IV. da s. Gregorio VII., fu personale secondo la legge predetta fondamentale, colla sua incorreggibile condotta contro la Santa Sede stessa. Per la qual cosa mi difonderò alquanto più su l'argomento; perchè ne credo a proposito l'esame, e non lo leggo trattato da altri: e solo basta quasi per tutte le controversie.

19. Diremo dunque, più strettamente per il nostro proposito, che nel *dominio temporale della Sede Apostolica* si è sempre osservato il diritto, e la consuetudine, che anco il Pontefice successore possa sospendere, revocare, e limitare le investiture, le grazie, i privilegj, e le alienazioni delle Città, Terre, Castelli, dazj, e di altre cose concesse per causa *graziosa*, e *lucrativa*; senza alcuna, ovvero non correspettiva, nè competente ricompensa, o *necessità*, ovvero *evidente utilità* della detta Sede; salve spese straordinarie per la conservazione, e migliorazione della cosa.

20. E lasciandosi da parte le costituzioni mentovate alla *pag.* 10., e in ispecie quelle di Paolo IV., di Pio IV., e di s. Pio V., le quali possono leggersi nel bollario, colle altre posteriori; ciò si prova dalla costituzione di Paolo III., atteso che egli sotto li 5. d'aprile del 1535., l'anno primo del suo Pontificato, revocò, ed annullò tutte le concessioni, e qualunque altre disposizioni, e lettere apostoliche tanto sotto il piombo, quanto in forma di breve, fatte da Clemente VII. fin dal prime di luglio 1524. sotto qualsivoglia colore, ovvero pretesto, e de'servigj prestati alla Sede Apostolica, per le quali si apporti pregiudizio, o danno alla Camera Apostolica. E mandata in esecuzione; tra le altre cose privò del ducato di Camerino Gio: Maria di Varano, e Giulia sua figliuola, investiti da Leone X., e da Clemente VII. del detto ducato; ancorachè il detto Gio: Maria avesse ottenute a suo favore sopra la metà del detto ducato tre sentenze conformi dal tribunale della Rota, e altre in Camera Apostolica, le quali erano passate in giudicato; e diede il ducato ad Ottavio Farnese, il quale poi avendolo lasciato, ricevè in permuta dal medesimo Paolo, avo, il ducato di Parma, e di Piacenza. Martino V. revocò tutte le concessioni di beni fatte nel Contado Venesino; e poi revocò tut-

te le concessioni delle ragioni, e censi dovuti alla Camera Apostolica nella Marca d'Ancona nel tempo di Gregorio XI.. Niccolò V. revocò certo feudo, e gius patronato conceduto a favore di Giacomo, e Andrea degli Atti: e in generale tutte le donazioni fatte in pregiudizio della Camera Apostolica; e in particolare ad istanza delli tre stati dal Contado Venesino revocò tutte le concessioni fatte delli luoghi di detto Contado; e di nuovo li ridusse al dominio della Santa Sede. Calisto III. revocò tutti li privilegj conceduti da' suoi antecessori ai baroni, comunità, ed altri nello Stato Ecclesiastico, che appartenessero al levare, e detrarre da regalie, gabelle, e beni di S. Chiesa. Il medesimo revocò qualunque alienazione fatta nel detto Contado Venesino, e nella città d'Avignone dai Pontefici predecessori, e loro Legati. Sisto V. levò alla Casa Medici il totale dominio delle Paludi Pontine, date da Leone X. a Giuliano suo fratello nel 1514.; poi li 13. gennaro 1517. a Lorenzo, lasciando alla medesima la sola parte bonificata (1). Si è detto qui *pag.* 10., che Clemente VIII. revocò tanti di questi privilegj, e concessioni graziose. Altrettanto si dica di altri effetti, dati da altri Pontefici, ragioni, giurisdizioni ec., appartenenti alla Camera Apostolica, che lunghissima cosa sarebbe il noverare: giacchè fino a s. Pio V. con somma facilità si davano città, e terre in feudo a tempo, o in perpetuo per il canone di un falco, di un levriere, d'un pajo di guanti, d'una libra di cera, o d'argento ec.; o s'impegnavano per qualche migliajo di scudi a tempo; come il Piviero di Sestino, Borgo s. Sepolcro impegnato da Eugenio IV. alla comunità, e popolo Fiorentino per 25. m. fiorini d'oro di sigillo ricevuti per mano di Cosimo de' Medici (2); Radicofani, per cui il Gran Duca pagava un canone di annui 9. fiorini, concesso da Giovanni XXII. alla comunità di Siena per l'annuo censo di 40. lire cortonesi ec. (1). *Pio II. per ricompensare la patria, concedette alla città di Siena in feudo il castello di Radicofani; dovendone pagare i Sanesi certo censo alla Camera Apostolica in perpetuo, come da' suoi antecessori l'aveva ottenuto per tempo determinato*: da Pio II. dato in perpetuo mentre stava per spirare il termine dato da Giovanni XXII., come attesta lo stesso Pio (2). *Radicofanum, quod est in Amiate monte munitum oppidum, et ad Romanam Ecclesiam jure directo pertinet, de consilio fratrum Senensibus perpetuo tenendum concessit: praescripto censu, quem Camerae Apostolicae quotannis solverent. A praedecessoribus praefinitum fuerat tempus, quod jam desiturum erat.*

---

(1) Ne parlai ultimamente nelle *Osservazioni sul ristabilimento della Via Appia da Roma a Brindisi*, ove proposi un *nuovo modo di seccare le Paludi Pontine, per le quali passa quella Via*: modo semplice, poco dispendioso, e immancabile. 1833. in 8.

(2) Il Fabroni *Vita Leonis X. pag.* 225. scrive di Leone: *Dicitur etiam eum, si quæ habebat jura Romana Ecclesia in civitatem illam., transtulisse in Rempublicam Florentinam.*

21. Dopo Paolo III. si continuò a donare anche pedagj, o altre simili rendite, abolite da Pio VI. colla predetta regola

---

Non lo credo vero; perchè tra le carte del Papa Alessandro VII. trovo una nota a lui dell'archivista del Castel S. Angelo Carlo Cartari del 3. agosto 1656., nella quale rende conto delle ricerche fatte, dicendo: „ In proposito del Borgo S. Sepolcro, accenno alla Santità Vostra, che nell'archivio si conserva la Bolla d'Eugenio Quarto, con la quale impegnò quella Terra della Diocesi di Città di Castello al Commune di Fiorenza per 25. mila fiorini, pagati alla Sede Apostolica per mano di Cosmo de' Medici: con questi patti, *quod nullas novas gabellas, et vectigalia, vel pedagia etc. imponere, vel exigere debeatis; quodque quandocumque per Nos, vel Successores nostros praefata 25. millia florena de sigillo vobis fuerint reddita, ex tunc praefatam Terram, cum omnibus juribus, territorio, et pertinentiis praefatis, Nobis, vel eisdem successoribus restituere teneamini absque contradictione quacumque etc.*. Vi è anco l'obbligo del Commune di Fiorenza, di restituire la detta Terra, tuttavolta, che se gli restituischino li detti denari etc. „

(1) Il Malavolti *Hist. di Siena, lib. 4. della 3. parte, pag.* 62. all'anno 1459.

(2) *Comment. lib. 2. pag. 46.*

nel 1777. (1) per fuori di Roma con Moto proprio: nel 1820.: esteso alle porte della Città della S. M. di Pio VII. con *notificazione* dell' Em̃o Card. Camerlengo del 29. aprile 1820. È da rilevarsi in particolare la dichiarazione di Pio VI.: *Che siano esclusi, e rigettati i titoli in ragione, o in riflesso di servizj prestati alla S. Sede* (come si è veduto poc' anzi di Paolo III.), *niuno de' quali dovrà ammettersi per ottenere compenso; ancorchè fossero stati più volte approvati, e supposti come legittimi in qualunque istromento con la Nostra Camera, o con qualsivoglia Sentenza, e Regiudicata emanata contradicente la stessa Camera.* Per verità, in queste regole può ripetersi con Tacito (2): *Justissimum fuit hoc inde repeti, unde inopiæ causa erat.* In conferma recherò una legge degli Imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio dell'anno 408. nel Codice Teodosiano, fra le *inedite* pubblicate dal ch. Peyron (3): *Quidquid prædiorum ex tempore, quo clementiæ nostræ pater jam humanam in cœlestem æternitatem mutavit, de re privata nostra vel donatum jure directo pervenire monstratur ad quamcumque personam, auferendum serenitas nostra decernit.* Ove il benemerito editore *pag.* 309. nota: *Honorius amicos Stiliconis bonis spoliaturus, simulque rem privatam pessumdatam restauraturus, constituit irritas esse universas prædiorum donationes, quæ ab obitu Theodosii (quo tempore Stilicon Honorii tutor Imperium administrare cœperat) ad necem Stiliconis factæ fuerant.* Io argomento a *pari, sempre*, e ritorno.

22. Si è veduto alla *pag.* 19., che dica il Wattel per suo sentimento in diritto pubblico, e riguardo alla Corte di Francia. Carlo II. Re di Spagna nel suo testamento ordinò, che alcuni dazj, e imposizioni, le quali da Grandi di Spagna si riscuotevano per abuso, ritornassero all' Erario regio, e non più fossero a profitto de' particolari: e conformandosi alla disposi-

---

(1) *Moto proprio sopra i pedaggi ec.* 9. *aprile*, 7. *giugno e* 16. *luglio* 1777.

(2) *Hist. lib.* 4.

(3) *Nelle Memorie della Accademia delle scienze di Torino*, *tomo* 28. *pag.* 308.

zione paterna volle, che il diritto di esigere le suddette gabelle fosse del principe solamente, e s'intendesse annesso alla Corona; non ostante la pratica di cent'anni in contrario, e ancorchè ne apparisse concessione fatta da lui medesimo, o da suoi antecessori, le quali invalidò, revocò, e annullò (1). È ben curiosa, vice versa, per la circostanza de' tempi, la notizia, che registra il lodato Pio II. *pag.* 36.: che appena esso fatto Papa, *Arx Spoletana sexdecim millibus auri numum redempta. Narnia quoque, Sorianum, Urbs vetus, Viturvium, Civitas Castellana, et alia multa oppida non nisi placatis auro præfectis recuperari potuerunt. Molem Hadriani, quæ olim Castrum Crescentii, nunc Sancti Angeli nuncupatur, Collegium Cardinalium viginti millibus aureis a Borgia Callisti nepote redemit.*

---

(1) Ottieri *Istor. d'Europa*, *lib.* 3. *an.* 1700. *pag.* 420.

APPENDICE II.

COMPENDIO

Di storia diplomatica della Repubblica di San Marino.

1. La coerenza di argomento m'induce a profittare della opportunità della stampa in difesa del *dominio temporale della Santa Sede*, in generale, e in particolare sulle *Valli di Comacchio*; per unirvi un'altra discussione meramente storico-politico; ma pure interessante quel diritto sovrano, che nella circostanza de' tempi sembra non doversi lasciar correre senza qualche osservazione, per essersene dato motivo di recente.

2. Nel Giornale di Modena, *la voce della verità*, dello scorso anno, *num.* 344., fu inserita la lettera di un zelante *anonimo* intorno *alla Repubblica di San Marino*, nella quale si metteva per principio positivo; che *il Governo di San Marino è basato su forte diritto*, *quanto è mai forte il diritto di qualunque più legittimo Governo.* Vale, diremo noi, *sovranità*, *indipendenza assoluta.*

3. Per chi conosce i diritti di *sovranità della Santa Sede*, e la storia sua ne' bassi tempi, simile proposizione non è nuova; sebbene gli scrittori generalmente non lascino dubitare del perpetuo non interrotto suo dominio sopra la medesima. Flavio Biondo nel secolo XV. si crede stato il primo ad esaltare vagamente, senza prova alcuna, *SAN MARINO per la sua conservata libertà* (1). Leandro Alberti (2), andandogli appresso nella descrizione d'Italia, ove tratta della Romagna, non trovò difficoltà a scrivere di essa: *Egli è questo Castello molto nobile, ricco, e pieno di popolo, il quale sempre si è conservato costantemente nella sua libertà; e mai non è stato sog-*

---

(1) *Hist. lib.* 1. *Decad.* 2.

(2) *Ital.* v. *Via Emilia.*

giogato da alcuno, quantunque sia stato potente. Gio: Battista Adriani (1) nel secolo XVI.: *San Marino, Castello libero, e che vive con sue leggi.* Più ancora Francesco Maria Cimarelli (2): *I di cui cittadini si come non sono soggetti ad altri, la vera libertà si godono; così a potenti Regi possono uguagliarsi.* Tanto spacciavasi in quei buoni secoli, ne' quali poco si conosceva la storia della dominazione Pontificia, i veri principj del diritto pubblico, e delle genti; e il Romano in particolare colla storia della Italia nel medio evo.

4. Ma chi di nuovo più che mai ampliò, e quasi stabilì con dei vaniloquj le false opinioni, fu, che l'anno 1633. colle stampe del Crivellari di Padova, per opera del dotto Gabriele Naudeo, uscì alla luce una relazione di Matteo Valli, secretario, e cittadino di essa Republica, *dell'origine, e governo della Repubblica di San Marino*; con la quale l'autore, nativo di quella Terra, professa dar a intendere al mondo; che questa ha avuto il suo principio quasi miracoloso, e si sia poi sempre conservata dalla origine in libertà; col non esser mai stata soggetta a dominio, o principato terreno. Non porta il segretario di ciò più antica autorità, di quella del detto Biondo da Forlì nella sua *Italia illustrata*; primo, ed originario scrittore, dice uno dei letterati, di questa favolosa opinione; originata si può credere dagli uomini del medesimo luogo, o suggeritagli da amica fantasia, e non dalla pura verità. Ma il Valli chiude col dire, che ,, essendo finita colla linea mascolina la protezione dei duchi d'Urbino; questa protezione è restata sotto la santissima di Santa Chiesa, e vi starà perpetuamente; poichè dentro i puri termini di difesa, e di manutensione della sua libertà fu ricevuta in protezione da Clemente VIII., per quando fosse mancata la linea mascolina di quel duca; e dopo da Urbano VIII ,,. Sia pure, se ne riparlerà in appresso; e questa relazione del Valli la daremo in parte nell'appendice per confronto con altre.

---

(1) *Istoria de' suoi tempi*, *libro 4.* all'anno 1543. *Firenze* 1583.

(2) *Hist. Gallor. Senon. lib: 2. tract. 2: cap. 1. pag.* 139.

5. Quindi *la libertà* in pratica di fatto andava crescendo a segno, che nel 1636. quei signori già professavano apertamente, di vivere *a Repubblica, e in vera libertà*; senza riconoscere Principe alcuno, o delle appartenenze dello Stato, e dominio temporale della Sede Apostolica. Anzi usavano, di proibire *le appellazioni alla Santa Sede*, pretesa *dominio estero*; e di assicurare banditi dello Stato Ecclesiastico, benchè per gravi, e qualificati delitti. Eppure vi erano bolle, e costituzioni de' Sommi Pontefici, che privano de' luoghi, feudi, ed altre grazie, che si riconoscono dalla Sede medesima, li fautori, e ricevitori.

6. Alessandro VII., Pontefice dotto, e di gran mente anche politica, nel 1660. volle vedervi meglio, e con minor correntezza, e indulgenza. Impiegò a tale effetto varj letterati; ed in ispecie l'avvocato fiscale della Reverenda Camera Apost. monsignor Pier Franceseo de'Rossi; i quali, frugati gli Archivj Vaticani, tutti d'accordo provarono variamente in iscritto: che *San Marino col'suo territorio è sempre stato sotto il dominio della Santa Sede*, la quale, come sua proprietà, incastrata nello Stato, lo aveva sempre sostenuto, e difeso nelle guerre civili italiane; e lo aveva favorito, di poter continuare in certo modo da qualche secolo a governarsi da sè, come quasi tutte le città d'Italia: però con certe date regole economiche, e giudiziarie ripetutevi ogni tanto, in modo di *feudo*. E che contro tali diritti di sovranità, e dominio diretto non valeva un supposto, o preteso lunghissimo possesso, e prescrizione alcuna (1). Ne riporterò alcune prove (2).

7. Per la più antica memoria, che io trovo, riporterò le parole dei lodati censori.

,, *Abreviatio Pii Papæ secundi super decades Blondi*, *libro primo*, *decad.* 2. *litera D.*

Exarcatus Ravennæ a Pipino donatus Pontifici Romano ab agro Papiensi usque ad Isaurum flumen, nunc Folium dictum, Apennino, ac Adriatico continetur: ibi Comitatus Bobii XX. Castella, ubi Saxina Plauti comici patria est caput, et *Mons fere-*

---

(1) Vedi qui addietro *pag.* 60., e ne riparleremo in appendice.

(2) Si conservano nella biblioteca Chigiana G. III. 68. II. 63.

tri Castella XXX., *Castellum S. Marini*, *tunc Acer Mons* dictus, et *Mons Lucati etc.* Ex tom. 9. Annal. Card. Baronii, ann. 755. fol. 229.

Ipsas claves, tam Ravennatium urbis, quam diversarum civitatum ipsius Ravennatium Exarcatus una cum suprascripta donatione de eis a suo Rege emissa Fulradus in confessione B. Petri ponens, eidem *Apostolo*, *ac ejus Vicario SSm̃o Papæ*, atque omnibus ejus successoribus Pontificibus perenniter possidendas, atque disponendas tradidit: id est Ravenna, Ariminum, Pisaurum, atque Fanum, Cæsena, Senogallia, Esis, Forum populi, Forum livii, cum Castro suburbio, *Mons feretri*, Acceregium, *Mons lucati*, Serra, *Castellum S. Marini*, Bobium, Urbinum, Collis, Luceolos, Eugubium, Comaclium, nec non et Civitas Narniensis ,, (1).

Dalle suddette memorie di concessioni si prova il dominio della Sede Apostolica nella *Terra di S. Marino*; e si aggiunge, che non senza causa credasi nominato *il Castello di S. Marino* nella donazione del Re Pipino; perchè doveva allora esser noto come Aistolfo Re de' Longobardi avendosi usurpato il dominio di questo luogo, di là su fece levare *le reliquie*, *e corpo di San Marino*, stato seppellito *in Cellula sua in Titano Monte*, al dire di Pietro Natali nel Catalogo dei Santi; e lo fece trasportar con altri corpi Santi a Pavia città di sua residenza. Ed in prova di questo si trascrive quello ne scrisse cento e più anni sono Giacomo Gualla dottore di legge da Pavia nel santuario delle reliquie di quella città stampato in latino, lib. 5. fol. 55.

De Aistulpho Rege Longobardorum *conditore S. Marini*, ipsiusque Templi reliquiis.

Aistulphus Rex Liutprandum sequitur, quoniam et ipse bello strenuus, et ferox superata potentioribus armis Roma, moxque Ravenna, inde plura SS. Corpora, de quibus infra, Ticinum transtulit; et in Sacro Templo sub nomine omnium Sanctorum, modo autem *D. Marini*, *ab eo erecto*. Eorum vero SS. Corpora supra memorata hic infra conscribuntur. Quæ quidem SS. Reliquiæ pervetustis attestantibus Papiæ Chronicis ea in Sacra Æde tali ordine recondita fuerunt. Nam in majori altare Viti, Modesti, atque Crescentiæ. In arca sub confessione Barnabæ Apostoli, et fratrum Marini, et Leonis.

---

(1) Vedi Cenni *Cod. Carol. tom. 1. pag. 62. seqq.*

Il medesimo riferisce ancora Stefano Beneventano cittadino Pavese nella descrizione delle memorie sacre di quella Chiesa. E pur *oggi questi di San Marino* si pretendono avere le reliquie del medesimo suo Santo, e ne espongono il capo: ma però senza riscontro di voti, e grazie dove questo si conserva. Vedendosi bene dove è il scavo del letto del Santo nel sasso dietro all'altare di quella sua Pieve, e Chiesa „.

8. Nella donazione, che fece Ottone I. Imperatore l'anno 962. ad Uldarico conte di Carpegna di 27. o 28. Castelli, o Terre, fra gli altri sono nominati questi: *Et inter fluvios Concam, et Marichiam, Serravallum, Sanctus Marinus, et oppidum Montis feretri.*

9. Fra gli altri Papi, Onorio II. per bolla del 1125. confermò *il dominio utile del Castello di San Marino* (badandosi, che i Pontefici, e tutti gli scrittori generalmente, prima da due secoli, sempre dicono *Castello*, *Terra*, *gli Uomini di San Marino*; mai *Città*, mai *Repubblica*. TERRA dice pure lo Statuto) alla chiesa, e vescovo di Monte feltro. E tale bolla è riportata dall'Ughelli (1), ove si legge: *Plebem Sancti Marini cum Castello, et pertinentiis suis.* E circa il fine di essa: *Salvis in omnibus Romanæ Ecclesiæ justitia, et reverentia. Datum Romæ 24. aprilis* 1125.

10. Si giustifica il possesso avuto dal vescovo di *Monte feltro di San Marino*: e massime nella persona del vescovo Ugolino, dal contenuto d'un istrumento, il quale si ritrova nel pubblico archivio di Verrucchio, celebrato nel 1243. li 12. settembre, con queste parole: „ Ego D. Guidonus de Cereto do, vendo, et concedo per me, et meos heredes vobis D. Ugolino episcopo Feretrano, vestrisque successoribus in Episcopatu, et vobis Philippo de Stirpeto, et Uddoni Scariotto Consulibus Sancti Marini „.

(1) *Italia sacra*, *tom.* 2. *col.* 933. della prima edizione; *tom.* 2. della seconda, *Venetiis* 1707. *col.* 845.

11. Nei libri di contratti, o enfiteusi del medesimo vescovo a fol. 2., sta pur oggi notato di carattere antico: *Plebatus Sancti Marini habet ecclesias X. In dicto Plebatu est Terra Sancti Marini, ex qua dictus Episcopus Feretranus habet, et consuevit habere condemnationes, et colligere decimas ab Hominibus.*

12. È tradizione, e si ha per sicuro, che gli Uomini di San Marino si comprassero per loro le ragioni di questo vescovo; che dovevano essere lo jus delle *prime istanze delle cause*, per il prezzo accordato già con li Riminesi. Anzi persona accreditata certifica d'averne veduto notate in un istorico. Dirò ben io (parla il censore) di sicuro, che ciò non deve portare meraviglia; perchè già la Sede Apostolica a quei tempi soleva concedere alle sue città, e luoghi i privilegi di *prime, e seconde istanze*: ed oltre molte bolle, che se ne vedono nei registri, vedansi le Costituzioni Egidiane nel libro 2. cap. 36., e nel libro 4. capo 5. 6. 38. 53.: e nel capo 71. anche l'elezione del Podestà. Di vantaggio vedasi la *Istoria di Cesena* del Chiaramonti fol. 254. et 267. ubi: *Civitates, et loca Status Ecclesiæ anno* 1283. *solitæ erant habere Prætorum, et Magistratuum electionem. Rectori vero Provinciæ solum juramentum fidelitatis præstabant. Et sic leni imperio premebantur.*

13. Ritrovandosi la chiesa di Monte feltro in pacifico possesso di questa giurisdizione di San Marino, ne fu spogliata da Federico I. conte di Monte feltro. Papa Giovanni XXII. però con suo breve dato in Avignone l'anno 1318. ordinò al rettore di Romagna; perchè operasse in modo, che il Castello di S. Marino, spettante al vescovo di Monte feltro, fosse rilasciato, e restituito a quel vescovo; siccome ne seguì la consegna. *Prout in libro secret. ejusdem Pontificis, fol.* 139.

14. Il medesimo Papa Giovanni XXII. li 22. novembre 1323. con bolla datata in Avignone, diede facoltà al vescovo di Monte feltro, *reservatis juribus S. ROM. ECCL.*, di poter vendere, o permutare il Castello, o Rocca *della Penna* di S. Marino; e rimettere il prezzo in altri beni stabili di più rendita per quel vescovo: vedendolo impotente a poterlo difendere dall'ingordigia, e pretese del suddetto conte di Monte feltro. In vigore della qua-

le bolla Benvenuto vescovo concordò, e capitolò detta vendita colla comunità di Rimini per il prezzo di 14m. lire di bolognini, come narra il Clementini (1). Benvenuto rappresentò al Papa, che gli abitanti sotto li Duchi di Monte feltro, del partito Ghibellino, eransi assuefatti alle rivolte; ed avevano gustato di quel governo, che si addimanda *libertà*.

15. Nella descrizione dei luoghi dello Stato Ecclesiastico fatta dal Card. Anglico Legato del Papa Gregorio XI. in Italia nel 1371., citata addietro per Comacchio, dopo essere nominata la città, e fortezza di San Leo, fu visitato, e notato in modo particolare il Castello di San Marino, come uno del *Vicariato di Monte feltro*, e fu posto per primo con queste precise parole: „ In Vicariatu Montis feretri Castrum Sancti Marini positum super quodam saxo altissimo, in cujus summitate sunt tres Rocchæ fortissimæ, quæ custodiuntur per homines dicti Castri; in quo una cum infrascriptis Villis, videlicet Villa Domagnani, in qua sunt focularia XV., et Villa Vallis, in qua sunt focularia X.; sunt focularia in summa CCXL.

Homines dicti Castri eligunt ex eis duos Capitaneos, qui ministrant justitiam hominibus dicti Castri, et Villarum in civilibus, et criminalibus, et recipiunt condemnationes, et omnes alios introitus.

Item dicti homines dicti Castri S. Marini *obediunt Vicariatui Montis feretri*, et respondent, et veniunt ad parlamentum ad mandatum Potestatis; et solvunt tallias, et fumentarias, in alio vero non.

Item homines dicti Castri exigunt unum pedagium, quod valere potest in anno 50. libras bonon.

Dictum Castrum situm est supra stratam, qua itur Urbinum, et qua itur de Monte feretro Ariminum. Condemnationes, quæ exiguntur per Commune, et Homines dicti Castri sunt valoris in anno lib. CCL. bonon. „. Seguita poi la descrizione di altri luoghi, *Castrum Florentinum situm in summitate cujusdam montis etc.* ,, (1).

---

(1) *Hist. di Rimini*, *par.* 2. *fol.* 9. 10. Il Marini *Saggio di ragioni ec. pag.* 241. avverte bene lo sbaglio del Clementini, e di altri volgarmente; di non aver badato, che il Papa dice *Pennæ Sancti Marini*, no *Marini*; quasi che egli avesse parlato del Castello stesso di San Marino.

16. Papa Bonifacio IX. costituì, e deputò rettore del Castello di San Marino Benedetto vescovo di Monte feltro, e tesoriere di Romagna li 5. maggio 1398.; come per sua bolla, *sub datum Romæ apud s. Petrum anno* 9., e registrata nei suoi registri *fol.* 98. *num.* 48., con queste precise parole: *Cum itaque, sicut accepimus, inter cunctos incolas, et habitatores Castri Sancti Marini provinciæ Romandiolæ tuæ Dioecesis, AD NOS, ET ROMANAM ECCLESIAM PLENO JURE PERTINENTIS, nonnullæ discordiæ, inimico humanæ naturæ procurante, sint exortæ: Nos etc. Castrum ipsum cum omnibus juribus, et pertinentiis suis tuo regimini commendamus.* E con altre Lettere Apostoliche sotto la stessa data, dirette *Universitati, et Massariis Castri Sancti Marini feretranæ Dioecesis*, dice, e comanda nei seguenti termini: *Cum Nos venerabilem nostrum Benedictum episcopum Feretranum provinciæ nostræ Romandiolæ thesaurarium in rectorem nostrum, ET CASTRI NOSTRI SANCTI MARINI per alias nostras litteras usque ad beneplacitum Sedis Apostolicæ duxerimus deputandum; volumus, et vobis per Apostolica scripta mandamus, quatenus eumdem episcopum rectorem nostrum devoti recipientes, et honorifice pertractantes, eidem tanquam rectori nostro plene in omnibus, quæ ad hujusmodi rectoriæ spectant officium, intendere, et efficaciter obedire curetis. Alioquin processus, et sententias, sive poenas, quos, et quas ipse episcopus fecerit, tulerit, seu statuerit IN REBELLES, ratos, gratosque habebimus; et eos faciemus authore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.* Al che si aggiunga; che nel 1636. si scriveva dal nostro letterato; che quasi tutte le case, orti, e siti, che erano in San Marino, erano date in enfiteusi, e si

---

(1) Il citato Marini *pag.* 75. *e seguenti* dà intera la descrizione del Vicariato di Monte feretro nei mesi di ottobre, e novembre d'ordine del Card. Anglico Vicario Gen. Pontificio in Italia, estratta dall'originale nell'Archivio Vaticano.

attenevano al vescovo; e ne pigliavano la investitura, pagandone il canone.

17. Martino V. concesse agli Uomini, e Comunità di San Marino il privilegio delle *seconde istanze*; come si vede per sua bolla *sub Datum Romæ apud Sanctos Apostolos* 8. *julii* 1426. Nel principio vi si legge: *DILECTIS FILIIS, UNIVERSITATI TERRÆ NOSTRÆ SANCTI MARINI FERETRANÆ DIOECESIS universorum supplicationibus inclinati*, *vobis A PRIMIS SENTENTIIS hujusmodi ad duos probos viros idoneos per vos pro tempore ad hoc eligendos*, *et deputandos APPELLARE LICEAT*. Restava dunque la terza istanza, scrive il suddetto letterato, alla Corte generale di Romagna; e libero secondo il diritto canonico nella decretale d'Alessandro III. il ricorso alla Santità di Nostro Signore (e meglio lo diremo in seguito): e non impedirlo, e denegarlo con condanne, e confiscazione: come seguì, dice egli, pochi anni sono a mess. Gio: Antonio Mancini, notaro generale in Rimini. Esempio, che vedremo rinnovato in questo secolo colla *lettera* in fine.

18. Papa Pio II. sotto li 27. giugno 1463. usò una straordinaria liberalità con detti Uomini di San Marino, *pro comitatu nostræ Terræ Sancti Marini*; accrescendo la loro giurisdizione, ristretta nel semplice Castello, e due Ville; con assegnar loro *in feudo*, e *governo* 4. Castelli, i quali furono in quel tempo levati a Ferdinando Malatesta, signore di Rimini; senza ritorno, e ricognizione alcuna di canone dovuto alla Camera Apostolica. E questi furono Serravalle, Feretrano, Mongiardino, e Fiorentino. Tutto seguì per opera, e favore di Federico I. duca di Urbino, che era stato generale dell'impresa con il Cardinale di Teano da Pistoja de Fortiguerra, Legato del medesimo Pontefice contro Malatesta: sotto la protezione del qual duca, e suoi successori si erano sottoposti quei di San Marino, per sottrarsi, come hanno fatto a stato libero, dalla giurisdizione dello Stato Ecclesiastico. Soggiunge il nostro letterato; che se non fossero stati i San Marinesi sudditi della Sede Apostolica, Papa Giovanni XXII. in una bolla data in Avignone li 5. agosto 1328., per quella adesione, e sottomissione al Malatesta, non gli avrebbe nominati *rebelles*. Sentansi le paró-

18. *Si Commune, et Homines Castri Sancti Marini, Feretranæ diœcesis, qui damnatæ memoriæ Federico de Monte feretro, condemnato de hæresi, adhæserunt, et præstiterunt auxilia, consilia, et favorem, et alias CONTRA NOS, ET ROMANAM ECCLESIAM MULTIPLICITER REBELLARUNT etc. Adjecto tamen, QUOD SI IPSOS CONTRA NOS, ET EAMDEM ECCLESIAM CONTINGERET DE CETERO REBELLARE, quod absit, in easdem poenas, et sententias, reincidant ipso facto.* Questa sentenza non ferisce ella ancora il caso, che la ribellione sia diretta contro il Sovrano, Sede Apostolica; col pretendersi ora rivenuti in piena libertà dalla medesima? Nella donazione Pio vi espresse l'obbligo a San Marino, di non poter mai distruggere il Castello di Serravalle, sotto pena di mille ducati d'oro da pagarsi alla Camera Apostolica; e obbligo di rifabbricarlo (1). Oltre il titolo di *feudo*, non è questa una riserva di dominio?

19. Papa Alessandro VI. l'anno 1497. con suo breve *sub datum Romæ 1. januarii*, deputò il governatore di Cesena, allora rettore di Romagna, giudice per le differenze, che vertevano per causa di confini tra la Communità di Verrucchio, e questa di San Marino: *cum potestate cogendi, et compellendi utramque partem sub poenis tam spiritualibus, quam temporalibus ad parendum judicato*: segno indubitato di supremo dominio liberamente esercitato.

20. Molte altre autorità potrei riferire dei Sommi Pontefici successori sempre coerenti nelle stesse massime. Basti per tutti il breve di Clemente XII. del 26. sett. 1739. a monsig. Enriquez, perchè immediato alla questione ha spiegato e collo scritto, e colle operazioni il carattere di Sovrano nei termini, che non lasciano luogo a veruna interpretazione in contrario per la ideale indipendenza di San Marino. Si legga in *Somm. num.* 7. Ciò non ostante non passeremo in silenzio il fondamento, che i San Marinesi adducevano in loro favore prima d'Alessandro VII.

21. Uno dei letterati censori conclude con monsig. de Rossi: „ Per portar altro in questa raccolta, dirò, che il fondamento, nel quale costoro appoggiano di presente la libertà del

---

(1) *Somm. num.* 11.

loro governo, lo deducono dall'istromento di *protezione*; quando ad istanza dell'ultimo duca d'Urbino Papa Clemente VIII. gli accettò *in protezione sua, e della Chiesa*; fu inserito nell'istromento rogato in Roma dal Bulgarini li 20. aprile 1603.: *che detta Terra era sempre stata in libertà dal* 1220. *in quà*: parole espresse da loro stessi nel proprio mandato di procura. Giurarono però d'esser fedeli alla Santa Chiesa, e Sommo Pontefice; ed aver sempre *amicos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ pro amicis, et inimicos pro inimicis.* Avvertasi in fine, che il Papa loro permise il libero governo rispetto al narrato; ma non già *il dominio.* E riflettasi, se dal dedotto, come sopra, cada l'esposto *sub vitio obreptionis, vel subreptionis* ,,.

22. L'altro letterato conclude: ,, Da questo breve racconto si può vedere, come gli Uomini di San Marino non hanno mai trascurato le occasioni de' proprj vantaggi per costituirsi in *dominio libero.* E si può credere anco, che le loro pretensioni siano sempre state patrocinate a danno della Sede Apostolica; primo dai conti di Monte feltro stati sempre poco ben affetti alla medesima Santa Sede; e poi dai duchi d'Urbino protettori di detta Terra. ,,

23. Quanto al significato preciso della parola *libertà* nel caso nostro, riferiremo il sentimento legale dello stesso monsig. de Rossi nei suoi termini all'uso forense, che sono giusti. ,, Præterea licet Proculus in l. Non dubito 7. §. 15. autem ff. de Capt. et postlimin. revers. dixerit, quod liber Populus est is, qui nullius alterius Populi potestati subjectus est etc., subdens hoc etiam in fœderatis procedere, licet in fœdere comprehensum sit, *ut is Populus, si alterius Populi majestatem comiter conservet: hoc enim adjicitur, ut intelligatur alterum Populum superiorem esse; non ut intelligatur alterum non esse liberum; et quemadmodum clientes nostros intelligimus esse liberos, etiamsi neque authoritate, neque dignitate, neque jure omni nobis pares sunt. Sic et eos, qui majestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est*(1). Poterit tamen *nomen libertatis* hoc casu verificari in libera facultate eligendi sibi magistratus, et cognoscendi causas, tam civiles, quam crimi-

---

(1) Ne tratta anche il Grozio *lib.* 1. *cap.* 3. §. *XXI. n.* 2.

nales, et mixtas in prima, et secunda instantia juxta facultates a Summis Pontificibus Universitati, et Hominibus Sancti Marini concessas, ut supra; accipiendo nomen *libertatis* pro facultate; ut accipitur in l. Lenones 6. juncta Glossa verb. Libertate, C. de Spectacul. libro XI. Qua re *facultas* ponitur pro genere in definitione libertatis a I. C. in l. 4. ff. de Statu homin.: seu laxitate juxta expositionem Glossæ in l. 3. verbo Libertatem ff. de Acquir. rer. dom. „ (1).

24. Noi sogg ungeremo, che ammessa ancora in questi termini la concessione Pontificia; questa si risolve sempre in un, può dirsi, *dominio utile*, come nei *feudi*, e nulla più; e come altri Papi lo avevano accordato al vescovo di Monte feltro. E chi potrà negare al *padrone diretto* il diritto di abrogarlo affatto, quando per circostanze di tempo non debba più aver luogo, o se ne abusi? Si è veduto alla *pag.* 21.; come lo stesso Papa Clemente abrogò tutti i privilegj accordati dai duchi Estensi ai Ferraresi, devoluto il feudo: e che in generale i Sommi Pontefici possono abrogare, e derogare alle grazie accordate dai loro predecessori, quando siano esorbitanti, o contro le leggi dello Stato della Santa Sede; perchè si hanno per accordate tacitamente *ad beneplacitum Sedis Apostolicæ*; come si è provato alla *pag.* 61. E' però da non tacere, col medesimo letterato, a proposito quello, che scrisse il ricordato Adriani: che Fabiano del Monte nipote del Card. di questo cognome, che fu poi Giulio III., nel 1540. tentò di sorprendere, e fare impresa della Terra di San Marino con genti levate da Bologna. Ma essendo stato scoperto il trattato; e questi abitanti, ricevuti ajuti dal duca d'Urbino, che gli aveva in protezione, se la passarono (2).

25. Calmate finalmente le guerre civili, e restatone lontano quel paese, il Salmon (3) nel secolo passato potè scrivere con

---

(1) Si può intendere come la parola *potestas*, che spiega il Grozio *lib.* 1. *cap.* 1. §. *V. XIV. cap.* 3. §. *VI. seq.*

(2) Presso i Bollandisti ai 4. settembre il fatto si racconta alquanto diversamente per l'oggetto.

(3) *Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo ec. vol.* 21. *cap.* 4. *pag.* 490. *Venezia* 1757.

più di giudizio, e verità un compendio di storia (con prospetto del Castello, e montuoso territorio), che darò quì per intero; da soddisfare pienamente il curioso lettore.

RELAZIONE

DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO. (1)

Lo Stato, o più veramente Territorio della piccola Repubblica di *San Marino*, se non è gran fatto notabile per la sua ampiezza; merita una minuta descrizione per la forma, e singolarità del suo governo. Giace adunque questo angusto tratto fra monti a tramontana del ducato di Urbino, presso i confini della Romagna, e della Toscana: e consiste in una montagna, e in alcune altre eminenze intorno a quella: spazio, che dall'una all'altra estremità può avere circa 3. miglia di lunghezza, e 10. di circonferenza. Oltre l'unica sua città, dinominata altresì *S. Marino*, ha sei ad otto villaggi, con sei in sette mila abitatori. Il paese è scarsissimo d'acque sorgenti; ma a questo mancamento si supplisce coll' industria, raccogliendo e conservando quelle del cielo in vaste cisterne. Contuttociò la fertilità del terreno è maravigliosa; e il vino, che si fa alle radici del monte si tiene pel migliore, che nasca alla parte settentrionale dell'appennino.

Nella sommità appunto di esso monte, che è oltre modo alto, ripido, e scosceso, è posta la mentovata città, nascosta per lo più fra le nuvole, e assediata dalle nevi. Da un lato è cinta di mura, e dall'altro difesa da un orribile precipizio, sopra il quale sono tre castelli, o fortezze, in poca distanza fra sè. Le vie ne sono anguste, e non belle le fabbriche; e contiene nel suo circuito 5. chiese, e 4. monisteri. Appiè del monte evvi un borgo, in cui ogni settimana si tiene un mercato, e 4. fiere ogn'anno, le cui mercanzie sono armenti, e animali di ogni sorta. La principale di queste fiere suol farsi nel giorno di s. Bartolomeo, in cui tutti i paesani si veggono in armi. Dal borgo alla città si ascende per due sentieri; uno piano, e agevole anche pe' cocchj; l'altro dirupato, e molesto fino a chi va a piedi; essendovi rigorosissima legge, che vieta a chiunque di entrare in città per altra via: per timore, che non se ne faccian di nuove a' lati del monte. Il governo, che altre volte era nelle mani dell'*Arringo*, o Consiglio universale, in cui ogni famiglia avea diritto di mandare una persona, è da molti anni passato nel Consiglio dei *Sessanta*, o più veramente dei *Quaranta*; poichè al presente non è formato di maggior numero (1). È per metà composto dalle famiglie nobili, e per l'altra metà dalle plebee; e tutti gli affari vengono spediti da questo còrpo; eleggendosi da esso i magistrati, e gli altri uffizj della Repubblica; nè facendosi sentenza alcuna, che confermata non sia almeno da due terzi de'suoi voti. Il sommo magistrato è composto di due principali cittadini, che portano il titolo di *Capitani*, i quali si cambiano di sei in sei mesi. Evvi dopo questi un potestà, o giudice delle cause civili e criminali; che secondo l'antico costume delle città d'Italia, che si reggevano a Repubblica, è sempre un forestiero, e dottore di leggi: e questo per ischifare la parzialità, che facilmente nascere potrebbe dalle parentele, e dalle amicizie, che certamente avrebbe essendo cittadino. Questo potestà si cambia in capo al terzo anno. Il medico che è stipendiato dal pubblico, e il maestro di scuola, da cui i cittadini vengono a pubbliche spese ammaestrati ne'principj delle scienze, sono due persone di molto momento in questo governo(2). È da osservarsi per altro, che avendo questo popolo fama di onesto e dabbene, e vivendo in mezzo agli Stati della Chiesa, vive altresì sotto *la protezione Pontificia*, e quasi diremo in potere del Papa, che volendo potrebbe con poca fatica dar fine alla di lui indipendenza; la quale di fatto non tanto credesi nascere dall'eccellenza del governo, con cui si regge; quanto dalla povertà, e freddezza del paese(1). La sua origine per altro si fa ascendere fino al VI. o al VII. secolo; e vuolsi che fino da quel tempo abbia sempre conservata la presente immagine di Repubblica, il che mostra un'antichità almeno di un migliajo d'anni (2). Un santo uomo per nome *Marino* portossi dalla Dalmazia su queste aspre balze per servire a Dio sul modello degli antichi anacoreti. La purità dell'austerissima sua vita ne sparse ben presto la fama pel vicino paese. Alla quale aggiunta quella de' miracoli da lui operati, da' signori del luogo gli fu donato quel monte, ch'erasi eletto per suo soggiorno, al quale accorsa a poco a poco molta gente, e ivi fermatasi, ebbe in breve spazio il suo principio una numerosa popolazione, da cui fabbricata la città, e coltivato il terreno aggiacente, ne sorse poi questo piccolo Stato. E di fatto, quale prova di questa origine sul maggior altare della chiesa principale vedesi la statua del santo fondatore, cui è dedicata; tenente in una mano una montagna coronata da tre Castella, che sono appuno l'arme della Repubblica(3). A nostri giorni però un' impensata mutazione cambiata avea d'improviso lo stato delle cose. Era Legato di Ravenna il Cardinale *Giulio Alberoni.* Questi, siccome eragli stato riportato, rappresentò alla sua Corte (4), che quel popolo vedendosi caduto in una specie di oligarchia e sotto il dominio di pochi più potenti cittadini viveva mal contento della propria ormai soltanto apparente libertà, e ardentemente bramava di sottoporsi al giusto e placido governo della S. Sede. Saggiamente fugli risposto da Roma, che essendo vere le cose riferitegli, avesse egli a portarsi al confine di quello Stato, e quivi invitasse (1) e attendesse quei de' *Sanmarinesi*, che di buon senno bramassero, e venissero a chiedere *la protezione Pontificia* (2): e qualora la migliore e più sana parte di quel popolo persistesse nell'esposto desiderio *di assoggettarsi all' immediata Signoria della Chiesa*, stendesse di questo un pubblico solenne atto; portandosi poi a prendere il possesso della città, regolando il Governo, come più gli paresse opportuno pel bene di quel popolo; e confermandogli i suoi privilegj. Ma troppo forse sollecito il Cardinale, ricevuta appena questa risposta, senza fermarsi, come eragli stato saggiamente imposto al confine, e senz'altri riguardi, si condusse inatteso (3) a *S. Marino*, ove fece giungere a un tempo istesso 200. soldati di Rimini, e tutta la sbirraglia della Romagna (4). Occupò tosto la rocca, che ritrovò affatto vuota di gente, e di provigione (5): e poscia nel giorno 25. di ottobre 1739. fece invitare i magistrati della città, e delle comunità da quella dipendenti per assistere ad una solenne messa, durante la quale prestar doveano il giuramento di fedeltà alla S. Sede. La maggior parte, altro non potendo fare, giurò; alcuni fuggirono per trarsi d' impaccio; e molti ancora animosamente ricusarono in faccia sua di prestarlo. Con tutto questo fu legalmente pigliato il possesso, vi fu posto un governatore, e fatte nuove leggi per l' avvenire (6). Poco però stettero a giungere al Pontefice le querele de' Sanmarinesi, che rappresentarono con buone prove in parte forzata, e carpita in parte colle lusinghe quella *dedizione*: accusando inoltre il Cardinale di aver operato in quell'incontro con mezzi crudeli, cioè

---

(1) Si riporta, per rettificarla; essendo composta sopra le notizie comuni dei detti due partiti, non poco diverse dal vero; forse colla intenzione di far comparire odiosa la spedizione, e più la condotta del Card. Alberoni, che intendo giustificare imparzialmente.

---

(1) Si vedrà nel *Sommario num.* 14.

(2) Si vedrà meglio in fine colla relazione del Valli.

---

(1) Si vedrà di più nel *Sommar. num.* 15.

(2) Se ne è mostrata poc' anzi la falsità favolosa.

(3) Sul favoloso di quell'epoche, oltre il Bollandisti, ne scrive il Marini *pag.* 233. *e seguenti.*

(4) La prima mossa fu da Roma, alla quale Alberoni oppose delle giuste riflessioni, come vedremo nel *Somm. num.* 4.

---

(1) Aspettasse la deputazione, che si era esibita di venire, e non venne. *Sommar. num.* 4.

(2) Ad implorare di sottomettersi in tutto al dominio, e governo del Papa; e in una parola far *dedizione* della loro Repubblica. Ved. il *Somm. num.* 2. 4. 8. 11.

(3) I soldati venuti dopo furono 50., gli sbirri, per traslocare alcuni rei, 15.

(4) Non è vero. *Somm. num.* 4.

(5) Tutto alterato. Ved. il detto *numero* 4.

(6) Tutto questo discorso si rettificherà col *Sommario*.

a dire con saccheggi(1), e con prigionie dei renitenti, e guidato da private sue particolari passioni (2). Fecero gagliarda impressione nel Pontefice, e ne' più accreditati Cardinali queste doglianze; tanto più che dal Legato *Alberoni* non erano state eseguite le commissioni impostegli dal Cardinal *Firrao* allora Segretario di Stato. Fu perciò disapprovata altamente la sua condotta tendente ad un' aperta usurpazione detestata non che aborrita dal Santo Padre (3). Tuttavia perchè sinceramente non pochi di quel popolo desideravano di diventar sudditi della Chiesa; fu incaricato monsig. *Enrico Enriquez* allora Governatore di Macerata (4), e ora Cardinale, di portarsi in qualità di Commissario a *San Marino*; di raccogliere i voti liberi di quella gente, e di annullare gli atti precedenti, ritrovandosi contrarj alla diritta intenzione; con prescrivere nel tempo istesso un saggio regolamento, che contenesse in dovere gli oppressori, se colà veramente ve n'erano (5). Intanto un *Manifesto* pubblicato nel 1740. da' Sanmarinesi divulgò come ingiusto e violento il procedere del Legato. Questi però non lasciò senza risposta: ma le informazioni spedite alla Corte dal Commissario *Enriquez* mostrarono chiaramente, che costante desiderio del Consiglio, del Clero, e de' capi della Comunità era di conservare l'antica libertà. Questo bastò al giustissimo animo di *Clemente XII.*, perchè tosto imponesse ad esso Commissario, di rimettere quel popolo nello stato di prima, e nel pieno godimento de' suoi privilegj; rimanendo come non fatte le cose dal Legato operate. E quindi con somma commendazione del Pontefice i Sanmarinesi furono solennemente rimessi nell'antichissima libertà loro, di cui continuano a godere fino al giorno presente (6).

---

(1) Furono conseguenze di odiosità personali, e di partiti. Se ne parla chiaro nel *Somm. num.* 8. §. 8.

(2) Ved. *Sommar. num.* 4. 5. 6.

(3) Vedasi il *num.* 1. 2. 3. 4. del *Sommario.*

(4) Di Perugia. *Somm. num.* 15.

(5) Tutto è ben esposto nel *Sommario.*

(6) Si dirà come in appresso. *Somm. num.* 14.

26. Le idee moderne di mal pretesa generale indipendenza oggidì hanno più che mai risvegliate, ed esaltate le predette vane glorie di questa *Repubblichetta*, come la chiama il Briezio (1). E di questa esaltazione, aggiuntavi la sua di fantasia, profittando il signor Melchiorre Delfico ne compilò una nuova storia panegirica in tono trionfale, per encomiare quella, che egli si era scelta per nuova patria libera; e la stampò nel 1804. in Milano. Ma l'ardente encomiaste non ha riflettuto, che se è cresciuta la libertà di scrivere a capriccio; è pure molto migliorata l'arte critica, la diplomatica, e la storica: e sopra tutto si sono schiarite le controversie intorno al *dominio temporale della Chiesa Romana*, quale si è andato dimostrando nello scritto precedente. E secondo tutti i canoni di bene scrivere ci vogliono pezze d'appoggio, documenti autentici, bene abburattati; non frasi, non declamazioni enfatiche, iraconde.

27. All'opposto il sig. Melchiorre si pregia di caricare d'ingiurie tutti i Sommi Pontefici quanti può afferrarne; cominciando da S. Gregorio VII., che per disprezzo si contenta di chiamare *Ildebrando*: e tace tutte le carte, communi a chiunque, che quei dotti signori Repubblicani probabilmente debbono avere anche nel loro archivio, se non dall'epoca da lui segnata del IV. secolo *al santo eremita Marino fondatore*; almeno dal duodecimo, quando egli dice, che comincia a trovarlo chiamato *Castello*; quale di fatti si è veduto, che lo chiama il Papa Onorio II.

28. Fra le vicende, che vi saranno occorse, oltre la mentovata di Giuliano del Monte, e le piccole, e grandi controversie collo Stato Ecclesiastico, e la Santa Sede padrona diretta, quale si è la ricordata sotto Giovanni XXII., e Paolo III.; la più memorabile è la riferita per il Legato Cardinale Alberoni nel 1739. Il sig. Delfico l'accenna; ma a modo suo, e a onore della sua nuova patria. In questa succinta narrazione specialmente ho notato la di lui smodata parzialità, e potrei dire virulenza; insultando a piena corrente Pontefici,

---

(1) *Parall. vet. et novæ geogr. de Ital. rec. sec. par. lib.* 6. §. 2. *num:* 9. *pag.* 195.

Cardinali, e gli scrittori apologisti delle ragioni, e dei diritti della Sede Apostolica; senza neppur accennare le ragioni, per le quali Clemente XII. ascoltò le rappresentanze a nome di varj consiglieri, e molti probi cittadini, i quali stanchi delle discordie, e oppressioni di certo partito, amavano di rinunziare alla *libertà del governo*; e di sottomettersi pienamente alla Santa Sede, come si vedrà nel *Sommario*. Eccone un saggio dalla *pag*. 232. ,, Allora fu particolarmente, che i Romani scrittori pensarono farsi gran merito colla Corte di Roma, asserendo gli originarj, e perpetui diritti della medesima sul *Monte Titano*. Parve a quei tali scrittorelli rappresentare quasi i Costantini, i Carli, i Pippini; facendo un così gran dono alla Santa Sede: e tanto più parve loro mostrar dello spirito nelle loro vili corteggianesche cartaccie; quanto più si servivano di parole, e frasi indegne della civiltà, e della buona educazione ,,. Poscia nella pagina seguente, parlando del Card. Alberoni più spiegatamente ne dice: ,, Egli stimando colle proprie forze sollevarsi alla grandezza, non vidde nel Papa, e nei Cardinali, che una greggia di vili, stupidi, e inconseguenti ,,. E seguitando in aria di trionfo, coll'allegarci contro anche il Muratori, il Guarnacci, ed altri scrittori, conclude: ,, Non debbo però in fine tralasciare; che i nostri Repubblicani con sensi di generosità obbliando le perversità Alberoniane, vollero dall'altra parte manifestare i loro eterni sensi di gratitudine alla memoria di Clemente XII. con un *marmoreo monumento*, *e statua*, che fu decretata, ed eseguita ,,. Dice meglio Giambattista Marini *pag*. 255.: *marmoreo busto, fatto ergere dalla Repubblica sulla maggiore delle sue piazze colla seguente iscrizione*:

CLEMENTI XII· PONT· MAX·
QVOD TVRBATAM SEDITIONE REMPVBLICAM
DISSIDIIS SVBLATIS
TRANQVILLITATI, ET PRISTINAE LIBERTATI
RESTITVERIT
MON· PVBL· DECR· P·
A· C· MDCCXXXX.

29. Sig. panegerista! è questa la maniera doverosa, di compilare, e pubblicare una storia imparziale, veridica, credibile?

Vi perdonerò ancor quì la incoerenza, di mancare al canone predicato contro quelli *scrittorelli*, *di parole*, *e frasi indegne delle maniere della civiltà*, *e della buona educazione*, da voi ideate, o esaggerate. Vi noterò bensì la infedeltà, e l'accorta, o dissimulata maniera, di ricordare quel *marmoreo monumento*, *e statua* all'ottimo Sommo Pontefice; e nel tacere poi il rimanente dell'affare, che è il più interessante. Dovevate, se eravate sincero, a quella dimidiata confessione premettere l'antecedente *monumento più sostanziale*, dato in stampa dai vostri concittadini; il quale distrugge tutto il vostro libro, e la vostra Repubblica. *Somm. num.* 24.

30. È egli possibile, che nelle vantate ricerche nel vostro archivio diplomatico, che asserite di aver tanto diligentemente rivoltato, non abbiate trovato quel sopra citato MANIFESTO, o meglio quella supplica giustificativa, contenente la storia studiata della così detta militare spedizione del Cardinale, più, e meno veridica, e porzione del carteggio della Segretaria di Stato, pubblicato nel 1740., e umiliato al lodato Pontefice dal vostro Comune? Avreste letto, e potuto intendere, come vi si confessa; che se la Repubblica ha esistito, ed esiste, è per grazia, e favore dei Sommi Pontefici. Che la Santa Sede ne è *la Sovrana*: e ne riportano in *Sommario* i brevi, fra gli altri, di Martino V., e di Pio II. (che stanno fra le loro carte pecore), i quali lo dichiarano letteralmente; e confermano quelli da me recati addietro. Vale a dire, che *la così detta Repubblica* in sostanza è un avanzo tollerato in un monte poco invidiato, fuori di mano, sebbene *nimium patienter*, di quelle ora generalmente detestate *feudalità*, o piuttosto *anarchie*, de' bassi tempi; avanzo erettosi col tratto del tempo a poco a poco, per la dolcezza del governo dei Sommi Pontefici in tutto lo Stato Ecclesiastico, ove le città, e paesi alquanto agiati si governavano da sè a modo di Repubblica (1). È in oltre i vostri più sinceri concittadini vi confessano, che desso Papa Clemente era il padrone di abolirla; ma che non lo meritavano quegli abitanti; perchè nella loro resistenza al Cardinale Alberoni unicamente si erano lagnati del di lui modo militare, improviso, e violen-

---

(1) Ved. *pag.* 71. e quì appresso in fine della nota alla *lettera*.

to di procedere contro un popolo pacifico, il quale nella massima parte non aveva dato motivo di tanto rigore; e bramava la conservazione del governo suo di prima. Ma in realtà, appunto al perdono generoso del Sommo Pontefice, e alla oblivione totale del passato, e col rimettere le cose nel pristino stato di Repubblica, fu diretta *la encomiata gratitudine*, col busto marmoreo, e la iscrizione. *La statua* fu eretta nel palazzo pubblico dal Card. Alberoni, come riferì al Card. Firrao Segretario di Stato mons. Enriquez Commissario Apostolico; il quale poi scrisse al medesimo da Perugia li 26. febraro 1740. „ La statua del Papa è restata, e resterà in perpetuo nel palazzo di quel Pubblico, ove è presentemente; giusta il mio decreto, e *l'obbligazione giurata fatta da' consiglieri*. Bensì si muterà l'iscrizione, e questo sarà mio pensiere „

30. Ciò sia detto di passaggio per il libro del sig. Melchiorre Delfico. Ma è necessario schiarir alquanto meglio la storia di questa strepitosa vicenda benchè cominciata, e finita in 4. mesi; perchè l'operatovi tutto per ordine di Clemente XII. gioverà a confermare sempre più l'esposto finora sopra *il dominio diretto della Santa Sede* in San Marino; sempre esercitato, e spiegato più, e meno secondo l'opportunità.

31. In prova di quanto si è detto, e vorrà dirsi, ne recheremo in *Sommario* i più interessanti documenti officiali ricavati dal loro originale; che daranno la giusta idea del vero *pristino stato di libertà*, *nella quale fu rimessa la Repubblica*; per non dover ammettere lo stato di *libertà*, *e indipendenza assoluta*, pretesa dell'*attuale Governo*; che arriva al segno, di considerare sempre *la Santa Sede*, *lo Stato Ecclesiastico*, *e il Sommo Pontefice*, come *uno Stato*, *e Principe estero*; che come tale non abbia, e non debba avere relazione, o influenza diretta colla Repubblica liberissima di San Marino.

32. Questo preteso *assolutismo* si spiega in una *lettera* del sig. Bartolomeo Borghesi, che gira manoscritta dal 1830, per esporre i diritti della nuova sua patria, che si darà pure qui appresso. Esaminandola anche superficialmente si vedrà, che non e concepita da un antiquario *diplomatico*, che conosca i primi elementi, e i termini della scienza; la quale, come già si accennò, esige prove lampanti; non parole generiche, non declamazioni,

non falsi supposti. Sì: da un falso supposto, da una gratuita assertiva tutta dipende *la lettera*: dal supporre certissima, antichissima, assoluta *la libertà* della sua innata Repubblica, stata sempre indipendente dalla Santa Sede: e che è più, senza far motto di quello *stato pristino di libertà*, in cui fu rimessa da Clemente XII: nè con quali atti, e con quali termini di superiorità riconosciuta fosse dagli attuali Magistrati, e dai Castelli tutti.

33. Questo punto, che è l'oggetto principale di questa istoria, non si doveva preterire sotto silenzio nè dal sig. Delfico, nè dal sig. Borghesi; o si doveva consultare. Essi negano in ogni aspetto anche *l'alto dominio* della Santa Sede sopra la Repubblica, e territorio di San Marino; e tengono il Papa come Potenza estera. Si consideri, se tale pretensione sia compatibile con quegli atti fatti allora, colla relazione di monsignor Commissario nel *Sommario num.* 14., la di cui copia autentica fu riposta colle debite legalità nel pubblico loro archivio. Onde quella improvisa *autocrazia*? Di questa oggidì si domanda *conto diplomatico*. Il noto *primiero stato* risulta dalla storia documentata della Sovranità della Santa Sede, e suo libero esercizio dal secolo XII., quale si è narrato cronologicamente: non essendo necessario rimontare a maggior antichità, che può rilevarsi da quella compendiata per Comacchio. Qualche altra particolarità risulterà dalla nota alla *lettera*. Finalmente, la spedizione di due Commissarj Apostolici con tali plenipotenze, la ripristinazione della libertà, confermati, e ampliati i privilegi non sono atti di assoluto dominio, e pienissima giurisdizione esercitata all'occasione che si è creduto necessario dal Sommo Pontefice? E contro di questi vi fu reclamo alcuno? Anzi ringraziamenti dei Magistrati, e generalmente pubblica contentezza. Ved. *Sommar. num.* 5. 13. 14. 16.

34. Non lascerò per ultimo di aggiungere, che con questo schiarimento, e decisivo giusto aspetto di cose storico-politiche a favore *della Sovranità* della Santa Sede, non trovo il diritto nella vacillante Repubblica, d'implorare, come ha fatto tal volta, la protezione di *Potenze estere* contro la sua Sovrana; a fronte di tante costituzioni, che sotto pene rigorose, gravissime, le

proibiscono; come in tutti gli Stati è legge(1). Così neppur vedo la ragione, o la necessità di ricorrere alle stesse Potenze estere coll'*anonimo* riferito nel Giornale Modenese, per ricondurre il buon ordine, e la quiete sul MONTE TITANO (punto quasi invisibile nella carta geografica dello Stato Ecclesiastico, non che dell'Europa); e per far cessare con tale mezzo i reclami dei vicini, e dei lontani contro l'asilo, che ivi si dà alle persone, quali le usate regole della polizia generale non approvano; e che con maggior energla i signori Giornalisti tornano a declamare con più veemenza nel *num.* 403. del corrente anno.

35. Nel nostro pubblico interesse immediato, le Sovrane benigne providenze della S. M. di Clemente XII. portate a celere esecuzione cotanto applaudita nella finora esposta convulsione del governo della Repubblica (uso sempre la parola per comodo di discorso) nel fine del 1739., e principio del seguente, possono servire di norma all'occorrente oggidì intorno al desiderato miglior ordine per la pubblica tranquillità di quel nobile Castello, incastrato sopra un alto monte alpestre, nevoso, *ventoso*; numeroso di poche migliaja di abitanti alti, e bassi: dello Stato Ecclesiastico, che lo circonda; e degli esteri Governi, i quali vegliano su la propria, e su la generale sicurezza. A noi uditori, e lettori di così giuste brame resta la libertà di concludere col padre Anchise al futuro imperatore Augusto(1):

Et dubitamus adhuc virtutem extendere factis?

---

(1) Ved. il Card. Petra. *Comment. ad Constit. Apost. tom.* 4. *pag.* 110. *seqq.*

(2) Virg. *Æneid. VI. v.* 807.

LETTERA

DEL SIGNOR BARTOLOMEO BORGHESI

Cittadino, e Consigliere della Repubblica di San Marino, al signor avv. N. N.

Venmo sig. avv.

Riconobbi tosto come onorevolissima la commissione, che dietro autorevole impulso le piacque affidarmi con sua pregiatissima dei 9. andante: ma per quanto sia poco pratico ancora delle leggi di questa Repubblica, non potei a meno di concepire nello stesso tempo il sospetto, che avesse da riuscirmi personalmente pericolosa. Nell' accusarne pertanto la ricevuta a mio nipote, da cui mi era stato spedito quel foglio per mezzo dell' espresso, che mi giunge settimanalmente da Savignano; mi riserbai di darle come ora faccio un adequato riscontro coll' espresso venturo; onde aver campo intanto di assicurarmi, e di prendere conoscenza dell' affare raccomandatomi, di cui era pienamente digiuno.

Viste in fonte le cose, ho il dispiacere di doverle affermare, che ella è stata bruttamente ingannata dall' esposizioni del suo cliente. Tant' è lungi che si possa supporre nel Balducci una crassa ignoranza sull' importare del suo operato, che al contrario n' è stato messo a pieno giorno: ne ha mostrato pentimento, ed è poi caduto recidivo. In fatti nel giorno 2. di aprile del 1821. egli presentò personalmente alla Reggenza una protesta da lui firmata, che esiste in processo, colla quale intendeva nella sua causa *d' interporre appellazione sospensiva avanti i supremi Tribunali DELL' ESTERO STATO PONTIFICIO*; facendo istanza della circoscrizione degli atti; per cui dalla stessa Reggenza fu ordinato il suo arresto, dal quale si sottrasse colla fuga. Successivamente egli allegò questa medesima scusa, di essere stato condotto in inganno dal suo avvocato: confessò il suo errore, e chiestone perdono fu rimesso in grazia; alla quale corrispose consumando il suo delitto col far correre nei giorni 15. e 16. giugno una *speciale* inibizione della Segnatura di Roma. Io non saprei quali prove più evidenti si possino avere, che da lui si è agito con animo conscio, e deliberato. Ed è manifesto del pari, che per tal modo egli si fece *reo in faccia alla Repubblica di un APERTISSIMO CRIMINE DI MAESTA'; impugnando la suprema giurisdizione di lei sul proprio territorio; e sforzandosi per quanto fu in suo potere, di TRASFERIRLA AD ALTRO PRINCIPE.* Non dubito quindi ch'ella stessa ritroverà del tutto regolare, che la Reggenza d'allora previo processo in contumacia punisse la raddoppiata baldanza di costui a norma delle rubriche 27. 28. e 55. del libro terzo dello Statuto, ossia delle leggi sul proposito vigenti *in questo Stato.* E non è già da dirsi com'ella avvanza, che in tale occasione fosse mostrato soverchio rigore: imperocchè la prima di quelle leggi in simili casi prescrive, che il reo *incidat ipso facto in pœnam privationis perpetuæ omnium privilegiorum, immunitatum, ac honorum, quibus alias in dicta TERRA potiretur, aut in futurum acquirere, aut potiri posset; et propterea laqueo suspendatur, et in frusta scindatur, cum confiscatione omnium bonorum.* Lo che essendo, ella ben vedrà che i Reggenti di quel tempo diedero anzi saggio di molta clemenza; avendo alla pena di morte sostituito l'altra del bando perpetuo da questo territorio.

Anche *più menzognero* è l'altro supposto, che fra i capitoli fatti accettare a questo Consiglio da monsignor Enriquez inanzi di ripristinare la Repubblica nel possesso de'suoi diritti, il terzo concede, che *i cittadini Sanmarinesi potessero in qualunque aggravio tanto pubblico, che privato ricorrere alla S. Sede* (1). Nel nostro caso non mi è d'uopo di farle avvertire, aver già S. Marino dimostrato pubblicamente colle stampe la radicale nullità di quella *convenzione*, che secondo tutte le regole di gius pubblico non è obbligatoria *per mancanza di libertà in uno dei contraenti*; quando posso attestarle, che in tutto quell'atto non s'incontra una sillaba riguardo *ai privati* di ciò, che si suppone. Il terzo capitolo che le ricopio dall'originale è così concepito. *Promettiamo di non molestare, nè inquietare in veruna maniera tutti quelli, che nelle passate turbolenze hanno ricorso alla S. Sede Apostolica, o ai suoi Delegati, o Ministri per qualsivoglia sorte di supposti aggravi, accordando a tutti un perdono generale.* È questa una plenaria amnistìa per tutto ciò, che era avvenuto nelle vicende Alberoniane; ed è chiaro ch'ella non riguarda se non che il passato, non mai l'avvenire. Diversamente anche l'assoluzione che otteniamo dal confessore dei peccati commessi importerebbe la facoltà di commetterne in seguito quanti ci pare. Del resto la S. Sede Apostolica, che *ha riconosciuto esplicitamente IL MERO E MISTO IMPERO DELLA REPUBBLICA sul proprio territorio con due solenni trattati* di Clemente VIII., e di Urbano VIII., è stata troppo religiosa per non pretendere giammai di meschiarsi in qualsiasi modo nelle cause *di un dominio, la cui ASSOLUTA INDIPENDENZA è stabilita sopra troppo solide basi.* Vi è stato, è vero quasi ai dì nostri, un serio impegno su questo particolare, quando nel 1786. il Card. Valenti Legato di Romagna per comando, com'egli scrisse, della Segreteria di Stato, assunse la protezione di un tale avv. Blasi commissario della Repubblica, accusato di gravi mancamenti nel suo impiego; e che per isfuggire il giudizio erasi appellato a Roma, adducendo il suo privilegio chiericale. Ma la pretesa che allora si addusse fu quella soltanto di tutelare i diritti dell'ecclesiastica immunità; mentre viceversa la Repubblica sosteneva, che a norma dei decreti della stessa Sagra Congregazione il privilegio in quel caso non era attendibile. L'urto crebbe a tal violenza, che in Romagna fu bandita ogni estrazione di generi, ed ogni comunicazione con San Marino sulla speranza, che questi fosse costretto a cedere per la fame. La Repubblica però sostenne quel blocco sei mesi, visse come potè; ma difese virilmente le sue ragioni, finchè uscì vittoriosa da quella lotta mercè il richiamo del Card. Valenti dalla Legazione, la riapertura delle comunicazioni, e la libertà lasciata ai suoi sindacatori di sentenziare come loro piacque. Del quale avvenimento per pubblico decreto quì si celebra ogni anno solenne commemorazione la quinta domenica dopo Pasqua.

---

(1) Si veda nel *Sommario*, *num.* 3. §. 18., e *num.* 9. 10. 26. 27. tutto l'opposto obligo gradito, e giurato.

Per riguardo poi allo scrupolo da lei affacciatomi, che la sentenza Onofri abbia potuto ledere la convenienza di monsignor Uditore della Segnatura, ella ne viva riposata. Veramente la lesione ne viene ricevuta non da chi turba, ma da chi è turbato nell' esercizio del proprio diritto. Però è ben inteso, che un savio Giudice, ed un illuminato Prelato non può mai aver voluto esercitare un *atto giurisdizionale fuori dei limiti della sua giurisdizione*, *se non per un equivoco* (1). Non è questa la prima volta, che il Governo della Repubblica ha dovuto punire le parti, che hánno fatto uso di somiglianti *speciali*, contro il rilascio delle quali ha anche reclamato a Roma; ed egli già sa, che quest' abuso non trae origine se non che dalla troppa somiglianza di nome fra S. Marino, e Marino della Campagna (2). Nel caso presente conviene però render tutta la giustizia a monsig. Uditore Alberghini; avendo io trovato unita agli atti della causa la revoca originale della *speciale* in discorso, ch' egli emise sotto la data dei tre d' agosto dello stesso anno 1821.

Ciò che ho detto finora per rattificare le cose, che si era compiaciuta di espormi, non ha altro scopo se non quello di farle meglio sentire la mancanza, che commetterci contro i doveri, che mi vengono ingiunti della *mia qualità di cittadino e consigliere della Repubblica*, se aderendo alle di lei richieste mi presentassi a questa Reggenza per intercedere in favore del Balducci. Come le ho di sopra avvertito, egli nella sua sentenza viene dichiarato colpevole contro le rubriche 27. 28. 55. del terzo libro dello Statuto. Ora quest' ultima prosiegue: *Et nemo de dicta Terra, vel ejus Comitatu et Districtu possit, vel debeat aliquo tempore pro eo, et ejus di-*

---

(1) Non dubita della sua giurisdizione chi giudica secondo i sacri Canoni in diritto comune, come si proverà quì appresso.

(2) A un antiquario, che conosce tanto Roma, e la vicinanza di *Marino* non può condonassi questa riflessione; per caso impossibile ad accadere, di cambio con *San Marino*.

scendentibus aliquid in eorum favorem dicere; *et similiter Domini Capitanei in eorum favorem aliquid dicere*, *vel proponere non possint in Consilio*, *vel Arengo*; *nec aliquis consulere*, *vel arengare sub pœna Capitaneis quinquaginta librarum denariorum pro qualibet et quolibet vice*; *et consiliariis viginti quinque librarum*, *et cuilibet alio decem librarum denariorum*; *et nihilominus quod propositum*, *arengatum*, *consultum*, *vel reformatum fuerit in eorum favorem non teneat ipso jure*. Nel rammarico adunque, che ci provo per essere interdetto dall' obbedire ai desiderj dell' Em̃o Legato solo mi conforta la lusinga, che dalla fedeltà con cui adempio *agli obblighi prescrittimi dall' attuale mia situazione potrà avere un argomento per giudicare*, *che del pari quando ho abitato sotto il governo Pontificio* ne ho osservato le leggi con eguale esattezza.

Io la prego a vivere persuasa della distinta considerazione, con cui mi pregio di essere.

Di Lei pregm̃o sig. avv.

S. Marino ai 19. di giugno 1830.

Devm̃o Obbm̃o Servit.
Bartolomeo Borghesi.

OSSERVAZIONI

SULLA MEDESIMA LETTERA.

1. Tutta la sostanza fondamentale di questa *lettera* per la parte diplomatica, che interessa l'argomento *del dominio temporale della Santa Sede sopra la*, sè dicente, *Repubblica di San Marino*; è al contrario di supporre, o voler far credere *il dominio di San Marino* tale, "*la cui ASSOLUTA indipendenza è stabilita sopra troppo solide basi per quella Repubbl*;

ca (1). L'asserire questo PARADOSSO è stato facile, senza darne prova alcuna in diritto, e in fatto; senza motivare alcuna di queste basi, secondo le leggi della diplomatica per un sè dicente *Stato assoluto*: come si è veduto praticato addietro nel metodo tenuto tra la Santa Sede, e la Serenissima Casa d'Este per Comacchio. *Paradosso* si è mostrato quello allora, e dopo nell'appendice, che un Papa voglia, e possa, come amministratore, cedere una porzione, benchè frammento, dello Sato della Chiesa Romana *in assoluta proprietà*; e voglia perfino dichiararsi *Potenza estera* rispetto all'emancipato; in guisa, che neppure debba, o possa avervi più relazione. E ciò senza diploma, bolla, o breve, senza intelligenza del Sagro Collegio, il quale giura di mantenere le regalie di San Pietro, col Papa medesimo (2); per semplice acquiescenza a delle vie di fatto particolari. Il Muratori, che abbiamo rappresentato non troppo ligio al *dominio temporale*, negli *Annali* al 1739. fu più moderato verso la Santa Sede. Dopo tutte le controversie Alberoniane non esattamente riferite, e con qualche acerbità; si contentò di scrivere:,, San Marino è ornato d'una inviolabil prerogativa; perchè quel Popolo indipendente da ogni Principe, si governa a Repubblica sotto la protezione del Romano Pontefice, il quale vi conserva *qualche diritto di Sovranità*,,. Quel Muratori, che il sig. Delfico allegò in oppoggio delle sue opinioni al contrario.

2. In vece, dall'addurre quì dei fatti di *sola resistenza* illegale per un preteso *possesso di libertà* male intesa, o equivoca; un diplomatico non ne ricaverà mai un diritto assoluto, e nè anche precario. La buona regola di critica antiquaria, storica, diplomatica dunque esige; che ora finalmente si cominci dal giustificare legalmente, ossia diplomaticamente, il titolo di *Repubblica*, communemente adottato dagli abitanti in San Marino come dalle città più rispettabili della Italia nel medio evo; e di quale forma, non riconosciuta dalla Santa Sede; dal provar falsa, o insufficiente la storia premessa quì del *dominio as-*

---

(1) Ved. quì addietro pag. 64.

(2) Il Marini *pag.* 46. cita queste bolle per *San Leo*; ma se nè è scordato per *San Marino*.

soluto, dicasi anche soltanto *diretto*, della medesima, con tanti atti, provati quì per 8. secoli non interrotti, dai Sommi Pontefici; non solamente per ordinare la Repubblica, così chiamatasi da sè, ma il suo governo; farvi leggi, e regolamenti diversi al bisogno; mandarvi il governatore, dichiararla *ribelle* all'occasione, accordarle il privilegio *delle seconde istanze*, soggettarla al vicino vescovo di Monte feretro, ordinare a questo di venderne un Castello, parte del suo territorio: in una parola, trattarla da *feudataria*, fino a tre secoli addietro.

3. Dopo quelle operazioni si spiegarono con maggior vigore le leggi di Pio IV., e V., e dei successori, citate alla *pag.* 10. Chi potrà indi credere all'assertiva del sig. *consigliere*, che *la S. Sede Apostolica ha riconosciuto esplicitamente il mero, e misto impero della Repubblica sul suo proprio territorio CON SOLENNI TRATTATI di Clemente VIII.* (di cui ho riportati i sentimenti contrarj a simili alienazioni *pag.* 10. 11.), *e di Urbano VIII.*? Il che se pur fosse vero; *il mero, e misto impero* nel vero senso essendo proprio *dei feudi*, quei Pontefici avrebbero ritenuto per la Santa Sede almeno *il dominio diretto*; accordando *l'utile* come nei *feudi*. Allora si direbbe, che il sig. consigliere *distrugge* colla sua autorevole spiegazione *la sua sovranità, e indipendenza assoluta.* E come possono vantare quei pretesi *trattati* Pontificj di concessa *indipendenza*; quando erano i San Marinesi sotto gli ordini giornalieri dei duchi d'Urbino, come *feudatarj* della Santa Sede fino al tempo dello stesso Urbano, come vedremo?

4. Almeno il sig. consigliere ci avesse dato un cenno della *libertà* sua prima delle *vicende Alberoniane*; per farne il confronto collo stato, nel quale fu rimesso il governo da Clemente XII. Dalla cognizione di questo ristabilimento può, per brevità, dipendere tutta la questione per *lo statu quo.* Senza dubio era diverso dalle pretensioni attuali. Però suppliremo noi: daremo in *Sommario* i documenti autentici di quanto operasse con reciproca soddisfazione il Commissario Apostolico monsig. Enriquez: e per più, quasi per annullamento della Repubblica dal suo preteso cominciamento, vi aggiungeremo *la relazione* anteriore della stato di essa nel 1633. di Matteo Valli.

5. Dall'esame di questi documenti ufficiali si vedrà, che viene confermato sempre più quell'*assoluto dominio supremo*, o almeno *diretto* della Chiesa Romana come nei *feudi*, cominciando dal tenore del breve del Papa Clemente XII. *Sommario num.* 1. *e* 6., per gli antichi privilegi accordati, e ripetuti con autorità suprema: con altre cose *accettate*, e *giuratane la osservanza della Reggenza*; e resene grazie amplissime dalla medesima al Sommo Pontefice, e a monsig. Enriquez secondo Commissario (1). Come si tace tutto questo operato, che è strettamente diplomatico? E si dice dal sig. consigliere, *aver già San Marino dimostrato pubblicamente colle stampe la radicale nullità di quella CONVENZIONE, che secondo tutte le regole di gius pubblico non è obbligatoria, per mancanza di libertà in uno dei contraenti?* Chiamare *convenzione* una *grazia* del Supremo Principe accordata ad umilissime replicate suppliche, e ambascerie; e accettata con atti pubblici dei magistrati, e applauso del popolo? Questi *atti* pubblici, solenni, dichiararli *di parti contraenti*! (vale a dire, *uguali*, sinallagammatici) *mancanti di libertà*, che dai documenti si rileva stata convenientissima! E appellarsene *a tutte le regole del gius pubblico*! Appunto ne siano pur giudici i professori di questo; e *le Potenze estere*, alle quali gli agenti, i fautori, i consiglieri, i reggenti ora vorrebbero *di nuovo esplicitamente* appellarsi. Vedano essi imparzialmente, se *lo stato di Repubblica ristabilito nel* 1740. importi, che dessa abbia conseguita allora quella *assoluta indipendenza stabilita sopra troppo solide basi*, come ci assicura il sig. consigliere? ovvero ne risulti il contrario ad evidenza, cioè una conferma di vincoli?

6. Fra i tanti privilegj, per esempio, io trovo riferito da monsig. Enriquez un breve d'Innocenzo X. esistente nell'archivio comunale, contenente: che *gli uomini*, *e cittadini di San Marino*, *possidenti nello Stato Pontificio*, *debbano essere considerati* come cittadini del luogo, ove risiedono, e che posseder potessero, nel pagamento delle collette ,,. Altri notati dal medesimo.

---

(1) *Somm. num.* 10. 14. 15. 17.

Breve di Paolo III. diretto al Card. Guido Ascanio Sforza, dove i San Marinesi restano esentati dal pagamento dell'augumento del prezzo del sale.

Breve del medesimo Innocenzo sopra l'esenzione del pagamento delle cinquine.

Breve di Clemente VIII. sopra la libera estrazione delle grascie.

Breve in carta pecora contenente la conferma fatta da Urbano VIII. de' privileggi concessi agli uomini di San Marino dal sig. Card. Aldobrandini, nipote di Clemente VIII., Camerlengo.

Capitoli concessi dal Card. di Teano agli uomini di San Marino.

Copia di mandato di procura fatta da Lattanzio Valli, per mettere la Repubblica sotto la protezione della S. Sede.

7. Si gradirebbe sapere, se questi possano esser creduti atti Sovrani di una *Potenza estera*, alla quale non si possa ricorrere in un bisogno? che sia anzi *un crimine DI LESA MAESTA'* il farlo? Due popoli, che per privilegio si pareggiano nei diritti di cittadinanza, non acquisteranno eguale diritto di ricorrere al benefattore; e a questo non resterà anche il diritto, e il dovere di ascoltarli, e di correggerli, o di ritirare il privilegio? Nel 1360. i San Marinesi non ricorsero al famoso Card. Egidio Albornoz Legato Apostolico nello Stato Ecclesiastico per provare i loro privilegj avuti dalla Santa Sede, e farli confermare, ed estendere? E questo *Governo*, o *Potenza*, pretesa divenuta *estranea*, implorando, e godendo del beneficio, non contrae una specie di sudditanza; almeno da non mettere in quell'estremo dei delitti di *lesa Maestà* un simile ricorso? E i privilegj, che sempre sono *a beneplarito*, da un *padrone diretto*, della natura del Pontificio, non potranno revocarsi, giusta il detto alla *pag. 21. e 61.*?

8. Quindi in specie venendo alla questione, che ha dato motivo alla *lettera*, dell'*appellazione* del Balducci ai tribunali di Roma in una sua causa civile, per la quale la **Reggenza lo** fulminò con sentenza di morte civile, di confisca de' beni, e di esilio per aver violato *le leggi statutarie* della Repubblica; di non potersi *appellare* ai tribunali di *Potenza estera*, quale si

teneva *Roma*, *e la Santa Sede*: questa sentenza è subalterna alla pretensione del *dominio*, ossia dell'*assoluta libertà*. Sia pure anche soltanto *dominio diretto*, *e di protezione* implorata, accettata con giuramento, onde non possa, nè debba dirsi in verun modo *Stato estero*: prescindendo ancora dall'obbligo di ricorrere a Roma nei bisogni imposto loro dopo i Sommi Pontefici Martino V., Pio II., Giulio II., Leone X., Clemente VIII., ultimamente dal XII. nel rimetterli in libertà (1); contro il fatto proprio dei San Marinesi può esserci dubio contro *l'appellazione?* Dalla beneficienza dei Sommi Pontefici i San Marinesi hanno ottenuto anche il privilegio, di eleggersi i capitani, e gli altri ufficiali colla facoltà ad essi capitani annessa di giudicarli, e reggerli; il vigore di legge dato agli Statuti municipali di San Marino. Papa Martino V. alle loro preghiere accordò il privilegio delle *seconde istanze*; derogando espressamente allo *Statuto* della provincia della Romagna colla bolla mentovata alla *pag.* 74.?

9. Il Marini *pag.* 19. riferisce, oltre all'ordinato, e riservato accesso al general Parlamento, la riserva, che si legge in due consimili brevi di Bonifacio IX. a favore dei Malatesti sotto gli anni 1390, e 1399.: „ Cujus tamen omnium, et singularum appellationum, ac nullitatum quarumlibet tam criminalium, quam civilium, et alia quælibet superioritatis jura *nobis*, *et Successoribus nostris*, *et Legatis*, *ac Rectoribus Provinciarum nostrarum Romandiolæ*, Marchiæ Anconitanæ, et Massæ Trabartæ, qui sunt, et erunt pro tempore, et specialiter retinemus, ac etiam reservamus „. E rispetto a quei Parlamenti è da aggiungersi qui ciò, che spiega lo stesso autore, al proposito nostro *pag.* 17.: „ Manifesta cosa è dunque, che ingiunto vien loro di portarsi ai Parlamenti delle anzidette provincie, nelle quali Monte feretro, e la Massa erano compresi (noi diremo anche *San Marino*), volendo ciascuno dei due Sommi Pontefici *esigere con ciò da' Luoghi istessi un atto di obbedienza*, *e di soggezione al diretto*, *e sovrano dominio della Sede Apostolica* „. Quindi alla *pag.* 19. scrive: „ Pio II. fu il primo Papa, che d'amplissima investitura con facoltà per

---

(1) *Somm. num.* 1. §. 18., *e num.* 14. *e* 18.

così dire illimitate rimunerato avendo il conte Federico Feltresco, senza riservare nel breve le appellazioni ai tribunali maggiori delle provincie di Romagna, e Marca, come i Predecessori solevano, senza obbligare i cittadini, gli abitanti de' luoghi investiti all'intervento ne' Parlamenti generali anzidetti, e senza ordinare altra loro subordinazione alle provincie menzionate, venne ad aprir l'adito a Federico istesso, dichiarato poi anche duca da Sisto IV., di porre nelle Terre, e Castella i giudici locali; e di erigere nelle capitali di Monte feretro, e di Massa un Tribunale maggiore col nome in ciascheduna di commissariato, al quale si portassero in grado di appellazione le cause ,,.

10. Per ultimo daremo la decisione del Papa Alessandro III., come *Sovrano*, nel *cap. Si duobus 7. de Appellat.*, chiara in questi termini: *Quod quœris, si a civili judice ante judicium, vel post, ad nostram audientiam fuerit appellatum, an hujusmodi appellatio teneat? Tenet quidem IN HIS, QUI SUNT NOSTRÆ TEMPORALI JURISDICTIONI SUBJECTI.* A questa *decisione Papale* non mai contradetta, incontrastabile, si oppone *lo Statuto tacito* di un' ombra di sè dicente Repubblica *suddita*? Non potremo anzi noi rispondere, che questo da vero è *un apertissimo crimine di Maestà*, di ribellione; rifiutando la legge chiara, non supposta; e la suprema giurisdizione della Santa Sede?

11. Lo Statuto, per attestato di monsig. Enriquez, non porta approvazione di alcun Sommo Pontefice; ma soltanto *per Rectores provinciæ Romandiolæ in ipsa provincia pro Sancta Romana Ecclesia DEPUTATOS*,: prova insieme questa, non solamente di sudditanza alla Santa Sede; ma di soggezione al suo Legato di Romagna. Nè altrimente della Santa Sede vi si parla: concentrato esso Statuto in regolare le prerogative, gli onori, e gli interessi più privati, che pubblici di 6. in 7. mila, allora, abitanti della specie, che descrivo il Valli quì appresso nella montuosa circonferenza di 10. miglia. E se vi si parlasse in quei termini; non potrei contenermi da riportare la giusta indignazione del dottor Marta napolitano, avvocato di grido in Roma, nel suo trattato *de Jurisdictione*, stampato nel 1669. *par. 4. cent. casu* 86. *pag.* 119.,

ove scrive: „ *Cum viderim decis.* 196. *primæ partis Francisci Marci Delphinatis*, in qua disputatur, *an per Statutum possit prohiberi*, *ne habeatur recursus ad Papam*; non potui non *indignari tantæ temeritatis vitium*, quærentes auferre jurisdictionem ab eo, qui est fons, et origo totius jurisdictionis spiritualis, et temporalis. Se tanto si animò questo rispettoso avvocato contro gli Statuti in generale, che avrebbe detto, se avesse intesa la interpretazione, e applicazione dello statuto suo fatta dal sig. Consigliere nei termini, ch'egli riferisce con tanta enfasi?

12. Consideriamo ora anche meglio la Santa Sede sotto quell'aspetto di *protezione*. Sarà questa da meno di quella dei duchi d'Urbino, che abbiamo considerati nell'ultimo secolo della loro esistenza quali semplici protettori; e nei termini della dichiarazione del duca Guidobaldo II. nel 1549.? *Sommar. num.* 25. Io trovo negli archivj d'Urbino nel secolo XVI., e nel Vaticano, cioè dall'anno 1546. al 1620. 9. *octobris*, *ex registris audientiæ*, *et libris expeditionum ad instantiam*, gli ordini dei duchi, i quali vi comandavano a bacchetta. Sceglieremo alcuni di tali ordini più all'argomento delle *appellazioni*.

Die 2. *Maii* 1546.

Alli Capitani di San Marino.

Che si contentino di far opra, che Jacomo di Vangelisti, il quale si pensa, che abbia rielamato dal *lodo* dato da Messer Jacomo Segretario nella controversia, che ha con Innocenzo, di commettere la revisione di esso in ambidue li uditori, ovvero uno di essi.

Die 16. *Maii* 1546.

Al Commissario di San Marino.

ogChe s'interponghi, per conciliare la differenza fra Carlo di nifazio, e Filippo di Messer Carlo.

Die 9. *Junii* 1546.

Al Commissario di San Marino.

Che mandi per ser Vincenzo Brancali li testimonj sigillati, esaminati in la causa sua, quale ha con Jacomo di Vangelisti: et ordini alle parti, che venghino dinanzi agli uditori.

Die 10. *Februarii* 1550.

Alli Capitani di San Marino.

Ho ascoltato molto volentieri gli nostri ambasciatori, co'quali ho ragionato sopra diversi particolari, e che toccano il benefizio pubblico *per conservarsi LA LIBERTA' NOSTRA lungamente in amore, e pace*: fra li quali particolari non e meno utile, che necessario di riformare alcuni, che sono di molta importanza per levare ogni disturbo, che potesse succedere, ho fatto tali ordini, che vi mostreranno li medesimi ambasciatori, che sono sigillati del mio sigillo; perchè tutti sappiano quello, che si è fatto per ordine mio con quel buon animo, che ho avuto sempre di confidarmi; come ancora farò di continuo coll'opre, e col consiglio per ajutare, e favorire la Università nostra. Ve ne contentate dunque accettarli amorevolmente facendo loro osservare. In Pesaro die X. Februarii 1550.

Li capitoli sono gl'infrascritti.

L'Illm̃o, et eccm̃o signore, il sig. Guidobaldo II. Feltrio della Rovere duca d'Urbino IIII., e delle armi del Serm̃o Dominio Veneto General Governatore ec.

Die ult. julii 1573.

Al Commissario di Monte feltro.

Ad istanza della Communità di S. Marino, che avendo detta Communità fatta istanza, che se gli mandi un Commissario a posta per conoscere una causa di un Annibale Leonardi prigione in quel luogo per imputazione di Monte feltro, ha pensato S. Eccell., che egli medesimo vi vadi per tale officio a tale effetto: quanto però pensa di poter lasciare l'officio suo, che di ciò dia avviso subito. Quanto poi al cavare de' grani da quella provincia di Monte feltro faccia fermar quello, che è solito: et che proveda, che il Gabellitico di Pietra non li faccia pagar gabelle contro il solito.

13. Nella raccolta ms. di tali ordini a nome dei duchi, ne seguitano altri molti di materie diverse, ma specialmente giudiziarie; dai quali ordini si scorge, che i duchi erano padroni superiori al governo di San Marino in qualità di protettori.

Altro ordine più al nostro proposito lo ricaveremo dall'opera del lodato Giambattista Marini *pag.* 311.

Fuori. Al Commissario di Monte feltro.

Dentro. Il Duca d'Urbino.

Commiss. Per rimuovere ec. In oltre comandiamo, e notifichiamo a tutti questi banniti di San Marino, che si trovano ora nella provincia, che avvertiscano di non porre più piede, nè muovere cosa alcuna in quella Corte sotto quelle medesime pene, che sono incorsi di là: che perciò volemo, che se li proceda di quà: et acciò sappia, che non intendemo tolerarli perchè abbiano commodità de incommodare la libertà di San Marino, e suoi uomini.

Pesaro 22. aprilis 1558.

14. Il duca d'Urbino non toglieva ai San Marinesi il gius di governarsi da loro (1), e di far quelle funzioni giurisdizionali, che loro competevano per antica consuetudine; ma come suole il Sovrano sopra i vassalli, stabiliva il modo, e i confini della giurisdizione, e di quell'esercizio. La comunità, che conosceva d'averne il bisogno non da sè stessa, come che tanto di facoltà non aveva, vi pose mano; ma implorò l'autorità del suo superiore, che era il duca: non si rivolse ad altri Principi; neppure alla Santa Sede, che aveva *infeudato* il Monte feltro ai Feltreschi, e Rovereschi Principi. E sopra quella Terra altro non erasi riservata, che l'alta protezione: anche in senso d'un breve di Papa Giulio II. del 1509., allorchè dubitando i San Marinesi di poter patire qualche sinistro avvenimento per parte dei Veneziani, che nella Romagna avevano allargato il loro dominio insino alla Terra di Verrucchio, impetrarono un breve, nel quale promettendogli il Pontefice, anche zio dell'infeudato Francesco Maria primo duca d'Urbino di lui nipote, si esprimeva: *Itaque hortamur, ut forti, et magno animo sitis, consideretisque, nihil dulcius, atque utilius esse LIBERTATE, ET PROTECTIONE Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, in qua vos hactenus conservavimus, conservaturique sumus.*

15. Essendo per seguire *la devoluzione del Ducato di Urbino* alla Santa Sede; e vivendo tuttora il detto *Comune di*

---

(1) Come rileva anche Giambattista Marini *pag.* 249., e il detto documento qui in *Somm. num.* 24.

San Marino sotto la protezione di quei duchi; esso spedì a Roma nel Pontificato di Clemente VIII. per suo procuratore Malatesta de' Malatesti consigliere del duca Francesco Maria della Rovere, per supplicare il detto Pontefice, che ogni volta, che mancasse esso duca, Sua Santità si degnasse *di accettare la Repubblica, ed Uomini di San Marino* sotto *la protezione della Chiesa Romana, e dei Sommi Pontefici in perpetuo* (come lo avevano fatto Pio II. dicendo *specialiter dictam Terram Sancti Marini sub nostro, et dictæ Sedis patrocinio subjacere, quemadmodum in nostris bullis, et brevibus super inde confectis latius continetur*; Giulio II. e Leone X.) *offerendo essi di stare, e di essere ai Romani Pontefici, e alla Sede Apostolica sempre, ed in perpetuo riverenti, sudditi, e fedeli, SALVA LA LORO LIBERTA'.* Accettò il Pontefice Clemente l'istanza; e spedì un chirografo in data degli 11. aprile 1603., diretto al card. Pietro Aldobrandino, Camerlengo di S. Chiesa, mentovato poc' anzi: ordinandogli di stipolare l'istromento colle dette condizioni, e colla loro promessa, e giuramento, *di stare perpetuamente sotto la protezione di detta S. Chiesa, e Sede Apostolica, e dei Romani Pontefici; e di essere a loro sempre, ed in ogni luogo, ed in ogni tempo riverenti, divoti, e fedeli, SALVA LA LORO LIBERTA'.*

16. L'istrumento fu stipulato l'anno 1603. ai 16. aprile a norma del chirografo Pontificio; e fu ricevuta la Repubblica, dandosi il caso della devoluzione del ducato, sotto la protezione perpetua di S. Chiesa, e de' Romani Pontefici; promettendosele ogni assistenza, e favore: e concedendosele la facoltà di acquistar beni stabili nello Stato Ecclesiastico mediatamente, e immediatamente soggetto, di raccoglierne i frutti, e di trasportarli liberamente alla Terra di S. Marino; d'istituire, ed aprire un banco, a forma del banco degli Ebrei di Roma: ed essi uomini di S. Marino promettendo di perseverare perpetuamente sotto la protezione della Sede Apostolica; e di essere in perpetuo riverenti, divoti, e fedeli alla detta S. Sede, ed ai Romani Pontefici; e di difendere l'onore, e Stato, e diritti della S. Romana Chiesa, e Sede Apostolica.

17. Questo istrumento è quello, che il sig. consigliere Borghesi chiama *Trattato solenne*, mediante il quale la Repubblica di San Marino abbia conseguita la sua *assoluta indipendenza*, al punto di considerare la Santa Sede come *Potenza estera* nel modo, che si è detto. Ogni lettore può giudicarne. Omettiamo ancora di spiegare il valore della parola *libertà*. L'oggetto è stato di esaminare, se sia *assoluta* sotto la dichiarata *protezione*: e come la spiegheremo. Devoluto *il feudo di Urbino* nel 1624., e cessata la protettoria sotto la dichiarata *protezione*: i San Marinesi paghi di sottentrare in quella della Santa Sede con rispettose parole; in fatto cominciarono a mettere in pratica *la libertà assoluta*, vantandola di diritto; e dichiarando la Santa Sedé POTENZA ESTERA.

18. Non v'ha dubio, che la Terra di San Marino fra li molti sudditi della Sede Apostolica non sia stata fra tutte le altre contradistinta, e sopra tutte le altre beneficata, ed arricchita di privilegj, e di grazie. Non v'ha dubio ancora, che ella effettivamente non sia da ogni lato circondata dallo Stato Ecclesiastico; onde che viene mostruosità, che una Terra della Chiesa pretenda arrogarsi *Sovranità indipendente*; e di rendersi uguale al suo supremo Signore, contro ogni dovere, e contro gli stessi privilegj Apostolici. Quando pure tanti *feudi*, che si dicono *improprj*, o *di franco allodio* nell' Agro Romano, ed altre provincie dello Stato Ecclesiastico riconoscono uei giusti termini la Santa Sede, ubbidiscono ai di lei tribunali, benchè nè siano minori di estensione, nè minori d'antichità, e di prerogative di San Marino: e che negli antichi tempi abbiano osato insino d'impugnare le armi contro la medesima Sede Apostolica; e sturbare la sua Sede, per sottrarsi all'obbedienza di quella.

19. Che se i Sommi Pontefici non hanno creduto da allora esercitare almeno lo stesso identico diritto di protezione dei duchi d' Urbino, non ne hanno però perduto il diritto; nè può allegarsi contro un diritto di possesso, o di prescrizione, come si è detto alla *pag.* 59.; nè hanno dubitato di poterlo praticare, come al tempo di Clemente XI. nel 1701., quando si calcolava la popolazione dello stato di San Marino a circa 3400. anime, per bisogni di accantonamenti di truppe straniere, per la

battitura delle marine, e somiglianti bisogni, che riguardavano la causa comune gli ecclesiastici di San Marino commoranti nella diocesi di Monte feltro furono obbligati dal clero Feretrano a concorrere alla tassa delle galere imposta sovra tutto il clero dello Stato Ecclesiastico dal Pontefice Sisto V. per il mantenimento delle galere d'Ancona, e Civita vecchia. Poscia a dì 4. aprile 1718. in Camera Apostolica avanti monsig. Colonna giudice deputato, fu determinato, che dagli ecclesiastici tutti di San Marino si pagasse la stessa tassa delle galere, che non si pagava se non dagli ecclesiastici dello Stato Pontificio.

20. Per dire ora, oltre il riferito alla *pag.* 76. in generale, come vada intesa la riservata *libertà* nel chirografo di Clemente VIII., di cui tanto si abusa; concederemo, che preso il termine così in astratto presso i popoli, che misurano gli affári più dall' apparenza, che dalla sostanza; e sin presso Principi stranieri ignari della quiddità, risuona certamente per una *illimitata facoltà*, per un *dominio Sovrano*: ma pigliato in concreto colla disamina delle circostanze, che la qualificano, oltre non importa, che il poter governare li popoli secondo le leggi municipali, di poter graziare, e punire ancorchè limitatamente, come comporta l'esercizio *del mero*, *e misto impero*. Repubbliche dicevansi in tempo della Romana potenza *i municipj d' Italia*; i quali benchè avessero leggi loro particolari, come le hanno oggidì tutte le città, e terre, capi d'officj, coi loro statuti; e pur tuttavia erano, e sono sudditi. Quelle davano gli ajuti, e pagavano i tributi alla Repubblica di Roma; come queste al Sommo Pontefice, di cui si pregiano essere suddite.

21. Nello stesso regime puro Ecclesiastico i Sommi Pontefici accordando, o confermando privilegj a chiese, e a monasterj sempre dicevano *salva la loro libertà*; anzi per confermarla loro contro qualunque superiore o ecclesiastico, o secolare *in terris Ecclesiæ*, come dichiarò Alessandro III., per esempio, Legati, Governatori, Duchi ec., si dichiaravano *liberi*, specificando in che, e come. Ne abbiamo una modula nel privilegio del Papa Anastasio IV. in *Somm. num.* 22.; ed è quella, che precisamente conviene al privilegio accordato nei secoli andati dai Sommi Pontefici agli *Uomini di San Marino*; lascian-

doli soli continuare in quel modo di governo ristretto nei suoi confini, che si era introdotto nelle altre popolazioni sè dicenti pure Repubbliche in quei secoli di anarchia, e tutte abolite; dove parimente erano i podestà, i capitani, i consiglieri coll'approvazione della Santa Sede, come può leggersi presso il Marini *pag.* 11.

22. Diverse comunità dello Stato Ecclesiastico, segnatamente Bologna, portan anche divisa di LIBERTA'; perchè ha particolari privilegj quell'eccelso Senato ritornata Bologna alla doputa sudditanza della Santa Sede, dopo che per aderire alla Ghibellina Repubblica di Firenze nell'anno 1376. aveva adottata la bandiera della *libertà* in caratteri d'oro. Essa parimente in quei tempi era retta dalli magistrati, soliti allora ad altri, i quali ebbero con *mero*, *e misto impero l'assoluta podestà del governo sotto la protezione del Papa* (1). Altre città pur anche usavano ne'tempi passati il titolo di *Repubbliche*, segnatamente quella di San Leo nel Monte feltro; come si può riconoscere da diversi atti in fine de'suoi statuti; benchè sia sempre stata suddita mediata dei duchi di Monte feltro, poi d'Urbino, non meno, che della Santa Sede. Non poche erano governate dal loro vescovo, come notò il Muratori, fra le quali mentova Faenza, e Comacchio (2): *Faventia*, *et Comaclum antiquis etiam temporibus gestavere titulum civitatis*, *et a suo episcopo regebantur*. Repubbliche sono ancora le città Anseatiche, o siano franche d'Allemagna, le quali godono libertà di governarsi come San Marino nello Stato Pontificio, non solo colle proprie leggi; ma da sè stesse col mero, e misto impero. Non cessavano per ciò d'essere suddite di Cesare, e di prestargli quegli ossequj, quei tributi, e quella soggezione, che gli prestavano gli altri feudatarj, e vassalli del Corpo Germanico; devolvendo le loro cause ai tribunali maggiori dell'Impero, e

---

(1) Ved. Gaspare Bombaci *Hist. memor. della città di Bologna*, *pag.* 142. Tutta questa opera è interessante per conoscere le continue guerre civili di Bologna, della Romagna, Modena, ed altre provincie, in quei tempi d'anarchia continua dal secolo X. al XV.

(2) *Ant. Ital. tom.* 1. *col.* 157.

in certi casi anche a Roma: come devolver devono quelle dei tribunali di San Marino, almeno dopo la seconda istanza in senso del beneplacito Apostolico di Martino V., o per la decretale d'Alessandro III., in grado di ricorso, e di revisione; che sono gli straordinarj rimedj istituiti dalle leggi comuni; perchè dal Sovrano, e suoi competenti tribunali sia ministrata giustizia, e riconosciuti gli aggravj, che da tribunali inferiori sono apportati a' poveri sudditi.

23. Essendosi i San Marinesi sottoposti colle medesime condizioni al Pontefice Urbano VIII., e colle stesse condizioni ottenute da Clemente VIII.; anzi colla insersione di esse venne quel chirografo confermato li 13. marzo 1627.: cosicchè sebbene dopo aver positivamente rinunciato i diritti anche di quel governo del *mero*, *e misto impero*; in somma anche quei gradi *di libertà*, di che erano in esercizio, nelle mani del sig. Card. Alberoni, siano stati restituiti alle primitive ragioni, che loro competevano per mezzo del successore Enriquez: non è però, che abbiano acquistato altro diritto, o prerogativa maggiore, che di ragione, o per privilegio loro competessero; o che resti ristretta, è limitata nel *mero*, *e misto impero*: vale a dire, che neppur oggidì possono impedire le dette appellazioni a Roma, revisioni, e ricorsi, anche contro il governo San Marinese alla Sede Apostolica, e suo Legato, segnatamente a quello d'Urbino ne' casi d'aggravio: molto meno dopo il dichiarato, e giurato à monsig. Enriquez espressamente negli atti pubblici per ricuperare la libertà, come si è rilevato poc'anzi.

24. Nèmeno loro è permesso di usare della *potestà del gladio*, o sia d'eseguire le sentenze di morte: giacchè ne' loro privilegj ciò non si legge concesso. *Il mero*, *e misto impero* concesso nei feudi non lo importa per sè. È giurisdizione delegata dal Principe Supremo; non diritto supremo per sè, e di assoluta indipendenza. È cosa ben nota presso gli autori forensi; e per il diritto antico commune lo esamina à lungo il valente avv. Giuseppe Averani (1). Non è lecito loro usurparsi le regalie del Principato; non d'imporre gabelle senza espressa facoltà del Romano Pontefice, non conferire notariato, che con-

---

(1) *Interpret. juris*, *lib.* 1. *cap.* 1. *seqq.*

ferivano i Duchi d'Urbino; non affidare banditi, nè estendersi a quegli atti, che oltrepassano *il mero*, *e misto impero*, e denotano supremo dominio: mentre di questo l'esercizio risiede nello Stato Ecclesiastico sia mediato, sia immediato nel Romano Pontefice, o suoi Legati, secondo le loro facoltà. Non potendo suffragare i San Marinesi gli atti furtivi, e le usurpazioni di quei diritti, che mai legittimamente non hanno loro competuto; e che sono eccedenti le loro facoltà: non dovendo gli abusi, e corruttele servire ad alcuno di scudo, e difesa. E ciò, che ancora per mala ipotesi aveva potuto competere rispetto alla sua terra, suo borgo, e ville; non potrà mai estendersi ai sopradetti castelli di Fiorentino, Foritano, Mongiardino, e Serravalle, loro dati specialmente in *feudo* da Pio II.; non militando per questi quelle pretensioni, che si vantano militare per quelli.

25. In fine, a un insigne numismatico, e antiquario, taluno potrebbe domandare, *cujus est imago hæc*? Quel busto, e quella statua marmorea del Pontefice Clemente, il quale vi ha restituita la bramata *libertà*, che vi ha fissato i limiti agli arbitrj; che era tanto impegnato per la vostra regolarità, per la vostra quiete, perchè foste un modello di saviezza, da meritar sempre nuovi favori, nuovi privilegi, e l'ammirazione universale, nel palazzo pubblico innamovibile(1), dovrà starvi muta, spet-

---

(1) Conviene l'attestato dei magistrati di San Marino.

Em̃o, e Rm̃o Sig. Sig. Prone Colmo.

Ci diamo l'onore di rendere avvisata l'E. V.; come la Statua di Nostro Signore sta nobilmente eretta, e collocata con universal contento nel sito da noi divisato, e dall' E. V. approvato. Manca solo la lapide, che con impazienza stiamo attendendo; e frattanto a V.E. baciamo umilmente la Sagra Porpora.

Di V. Em̃za.

S. Marino 4. dec. 1739.

Um̃i Devm̃i Osseqm̃i Servitori

Giacomo Angeli	Confaloniere e
Alfonso Giangi	Conservatori

tatrice indolente; o per rappresentarvi *la Sovranità* Apostolica, pronta ad animarsi all'opportunità, richiamarvi ai doveri secondo che il benefico Pontefice si spiegò nei brevi, e nelle istruzioni ai due Commissarj Apostolici, che si leggono nel *Sommario*? A quella savia condotta propria della Repubblica fino dal suo principio secondo il Valli nella Storia quì appresso, e della quale vi gloriavate far professione nella *risposta al Raguaglio* stampato in Ravenna dal Card. Alberoni, *pag*. 13. dicendo, che „ San Marino fu sempre, com'è tuttavia quel luogo, un ricettacolo di gente naturale, e da bene, osservante delle divine, e umane leggi, e rispettoso verso la Santa Sede „; memore sempre, come è da supporsi, che i lodati privilegi dei Sommi Pontefici furono accordati *ai diletti uomini, e cittadini di San Marino.*

26. Il *trattato* di fratellanza creata da Bonaparte colla Repubblica nel 1802. (1) „ per consolidare i vincoli d'amicizia, e di buon vicinato, e regolare su le basi di una reciproca utilità le commerciali, e politiche relazioni di entrambi gli Stati „ non dovevano farvi insuperbire; perchè lo mettevano allora fra le derisioni, o scherzi, o vellcità del primo Console; anzi che sforzo della sua onnipotenza, che abbia voluto esaltarla; e che la abbia formalmente riconosciuta, e confermata *potenza estera.*

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Breve relazione di Matteo Valli segretario, e cittadino di essa Repubblica.

Si è parlato alla *pag*. 67. di quest'opera, come di quella, che colle sue favolose narrazioni della origine miracolosa di S. Marino, e continuazione in governo di Repubblica aveva per molti contribuito alle pretensioni moderne di *libertà*. Non è stato però il primo a propagare quelle storielle. I Bollandisti al dì 4. di settembre ne danno altre presso a poco dello stesso stile, e le discutono. Le combattè più partitamente l'autore anonimo *de Episcopatu Feretrano*, pubblicato in Venezia nel 1733. per i torchi del Pasquali. Contro questo scrittore, ed altri si difuse Giambattista Marini nel 1758 (1); ragionando intorno a varj documenti dell' operato dai Pontefici recati anche da quell' anonimo, giusta la citazione, che ne fa monsig. Ortensio Roscio, Commissario della Rev. Camera Apost. nella sua *raccolta di tutte le donazioni e concessioni, et investiture fatte del ducato d'Urbino, e di Monte feltro*, incominciando da Pipino sino al tempo di Pio IV., esibita al Sommo Pontefice Urbano VIII. (2). Omettendo questi preamboli, che non interessano il presente argomento; stimo bene d'inserire ciò, che il Valli espone sulla forma del governo della sua patria; perchè come segretario della medesima dovea saperla esatta, e per noi più credibite. Giovera bensì al nostro argomento, provando la poca entità della esaltata Repubblica nel 1633.

---

(1) Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana *num*. 15. Coppi *anno* 1802. *num*. 34.

La Repubblica di San Marino dal suo principio insino al tempo ch'ella fece gli acquisti di tutti i sopranominati castelli ebbe il suo governo non so se io debba dire infimo popolare(3); perchè tanto gli uomini civili, quanto i rustici senza distinzione, e differenza alcuna avevano parte nel governo, e nell'amministrazione delle cose pubbliche; perchè di tutti i capi delle case tanto degli uni, quanto degli altri si formava un corpo, che si chiamava *Renga*: e questo era padrone assoluto, dal cui volere dipendeva il governo, l'amministrazione suddetta, ed il premio de' buoni, ed il castigo delli tristi. Ma per la lunghezza degli anni, e per l'ampliazione del dominio coll'acquisto suddetto essendo cresciuto il popolo in gran numero rispetto al suo principio, considerando i capi delle case che la moltitudine per sè stessa partorisce bene spesso confusioni; e che dove vanno indistinte le qualità delle persone difficilmente si possano fare prudenti risoluzioni; e massimamente che un popolo governante, nel quale più sono gl' ignoranti, che i dotti, tanto più facilmente può divenir licenzioso, e mutarsi lo stato suo in quella specie di pessima tirannide chiamata Ochlocrazia, cioè insolente imperio popolare; quanto è più pericolosa l'ignoranza di molti fra pochi dotti, che fra molti che sanno l'ignoranza di pochi; deliberarono avuto risguardo al fine dell'ottima politica di ridurre il governo in migliore, e più sicura forma, *acciò la Repubblica per mezzo dell' azioni*, *e dell' uso perfetto delle virtù meglio governata*, venisse a godere più lunga, anzi eterna, e beata vita (1). Convenuti dunque insieme tutti i capi delle case all'effetto, che si è detto, di comun consenso trasferirono la loro suprema autorità, ed il loro impero ad un numero di sessanta uomini (2), i quali insieme adunati formano un corpo che si chiama *Consiglio generale*, ovvero *Principe della Repubblica*: e questo nel *governo*, *nella giurisdizione*, *e nelle cose temporali siccome non riconosce sopra di lui altro che Dio*; *così è Signore e Padrone assoluto*; *ed ha il mero*, *e misto impero*, *e libero commando sopra i sudditi suoi* (3), *che saranno da sei mila in circa.* Io poi come quello che non ho nè per pratica, nè per teorica alcuna cognizione delle qualità, e delle differenze delle repubbliche, e de' magistrati, non starò a dire sotto qual nome vada compresa questa di San Marino; e quello di che più mi dolgo, mi conosco così poco abile, e di niun talento a poter anco esprimere quel poco, o niente che ne so, che da quello che sono per dirne difficilmente si potrà raccorre col nome di che stato ella possa chiamarsi. Il sopranominato *consiglio costa di* 40.

---

(1) *Saggio di ragioni della città di Sanleo detta già Monte Feretro contraposta alla disertazione* de Episcopatu Feretrano. *Pesaro* 1758.

(2) Marini *pag.* 63.

---

(1) Manca il dono della perseveranza.

(2) Ved. *pag.* .

(3) Come si è spiegato poc' addietro.

cittadini, *e di 20. contadini.* E perchè *cittadini quivi si chiamano tutti quei che abitano nella Terra*, *e nel borgo*, *o nobili*, *o mercanti*, *o artefici* che si siano; e succedendo alle volte, che anche di mercanti, od artefici che siano posti in consiglio, ed escluso qualche nobile, e scienziato; non potrà forse perciò chiamarsi col nome d'Aristocrazia; perchè in simile Repubblica dove gli onori si danno per virtù non possono i suddetti essere cittadini; se però mentre escludendosi un nobile di sangue, e riguardevole per dottrina, ma per le azioni sue indegno di nobiltà, e del luogo nel senato; ed includendovisi un ignobile per nascimento, o per l'arte, che esercita; ma di *ottime*, *e nobili azioni*, *e di retta coscienza*, *al che più che più che ad altro si riguarda nella nominazione de' soggetti*; *e sempre ai migliori si danno le palle favorevoli*, non si convenga per una certa ragione a questa specie di polizia, e di governo il nome di aristocrazia, ed a questa sorte di soggetti il nome di ottimati. Nè so se chiamar si possa oligarchia, perchè molti anche dei ricchi sono esclusi; e perchè non a tutti indifferentemente e concesso di esser cittadino, e partecipe degli onori, non la chiamarei governo infimo popolare ancorchè *i rustici vi abbiano la terza parte*, *nè si richieda di necessità scienze*, *nè ricchezze negli altri.* Crederei bene che questa Repubblica potesse chiamarsi democrazia, essendo la condizione sua ottima, definita di due estremi, cioè d'una somma potestà del popolo; e di libertà tale, che dentro i termini del giusto, e dell'equità può far ciò che li piace; e si gode in questa Repubblica quella libertà definita da Aristotile nel 5. della Polit. al c. 9.; per la quale risiede la potestà non solo appresso i cittadini, ma anco appresso gli altri del popolo vicendevolmente comandando, ed obbedendo con un certo ordine naturale, osservato in questo proposito da Atalarico Re de' Goti nelle grue, l'impero delle quali è reciproco, ed a vicenda si guardano, e custodiscono tornando la prima ad esser l'ultima senza querela (1). De' contadini poi si fanno consiglieri quei che abitano nelle ville, e nel distretto della Terra; ma non dei castelli: e tanto i cittadini, quanto i contadini che hanno conseguito l'onore di consiglieri, il quale si dà in vita, non possono esserne privati se non per qualche grave delitto: nè si acquista per ragione ereditaria, o per successione; ma per elezione, e per maggior numero de' suffragj in ogni primo consiglio di nuovo magistrato.

---

(1) Nello Stato Ecclesiastico dominava il partito *Guelfo* colla democrazia „ Le città Guelfe, dice bene il Botta, (*Storia dei Popoli Italiani*, *parte sec. cap.* 22.) non potevano perdere *la libertà* se non per via delle fazioni: or le fazioni lungo

La potestà del *mero*, *e misto impero* (1) di questo consiglio viene esercitata da un duumvirato (2), magistrato, che con titolo di *capitani* viene chiamato; i quali ogni sei mesi, cioè di marzo e di settembre per scrutinio segreto si eleggono al numero di 12., di quali 6. che hanno maggior numero di palle favorevoli sono a due a due accoppiati, e descritti in 3. bollettini, e coll'accompagnamento del magistrato vecchio, cioè dei capitani vecchi, camerlengo, assistenti, ed altri consiglieri sono portati nella chiesa della Pieve, ed innanzi l'altar maggiore di quella, dove ri-

---

tempo si bilanciavano; e finchè l'una non soverchia, e opprime le altre, *la libertà* non perisce. Così un solo poteva costituire la tirannide nelle città Ghibelline; mentre che un forte numero di voleri abbisognava per intrometterle nelle Guelfe „. Questo elemento di fazioni in San Marino per la sua piccolezza, e per i componenti l'amministrazione non poteva aver luogo.

Il Roscoe nella *vita di Lorenzo de' Medici ec. Pisa* 1816. *tomo* 1. *pag.* 4. scrive, che nel primo tempo si dicevano *Guelfi* quelli, che sostenevano le parti del Papa contro i Ghibellini aderenti agl'Imperatori; ma che nei tempi successivi *Guelfo* si chiamava quello, che in qualche popolare commozione sposava la causa del popolo. È verissimo, che ogni città, o paese intendeva fare la causa propria per la libertà, e *libertà*, *e indipendenza una dall' altra*; ma sempre si protestavano dipendenti, suddite del Papa, di sostenere le sue parti, o a lui ricorrevano per ajuto, e spesso a lui si sottomettevano interamente per finire le discordie interne. Le storie di Bologna del Bombaci ne danno continui esempi.

(1) Si è spiegato addietro *pag.* . . come vada inteso.

(2) All' uso degli antichi Municipj.

posano le ossa del glorioso S. Marino(1) sono ricevuti dall'arciprete; e dopo letti tutti tre i bollettini da lui ad alta voce, che non prima si pubblica l'accopiamento dei soggetti, cantato però prima dalla cappella il *Te Deum*, si pongono piegati quei bollettini dentro un' urna, e cavatone uno a sorte da un puttino si dà in mano dell'arciprete, che lo legge ad alta voce: ed i soggetti nominati in esso vengono ad essere legittimi capitani, e successori de'vecchi nel duumvirato, della cui dignità, e grado prendono poi il possesso il primo giorno di aprile, e di ottobre. Questo magistrato per essere rappresentante la Repubblica è *de majoribus*; come tale viene da tutti obbedito, osservato, e riverito; e ad esso tutte le dignità ecclesiastiche, eccettuata quella del vescovo, cedono il luogo più degno da per tutto e nelle chiese medesime; nelle quali si danno le stesse tre incensate a ciascuno de' capitani, che si danno al vescovo presente, o assente ch'egli si trovi. Dopo questi succede *il Giudice* della Repubblica, il quale è chiamato con titolo di *commissario*; ma per lo più la Repubblica è senza commissario, il quale si prende in occasione che i capitani ricusino di fare la giustizia da loro, ed in tal caso si prende sempre un *Dottor forastiere*, il quale ha la giudicatura sopra tutte le cause civili, e criminali: vi sono poi *due giudici* chiamati dell'*appellazioni*, i quali hanno *le seconde istanze* (2): e quando succede che da questi si appelli, si ricorre ad un consiglio chiamato *Consiglio di dodici*; imperocchè costa di dodici consiglieri, cioè otto cittadini, e quattro contadini amovibili; imperocchè questi durano un anno, e quelli due anni; e tanto questi quanto quelli si fanno de'consiglieri del consiglio generale delli LX. L'autorità di questo consiglio non si estende in altro, che in sentenziar sopra le cause suddette; il che non fa senza il voto di un consultore deputato da lui in ciascuna causa, ed in arbitrar quelle pene che non sono espresse in statuti, o decreti della Repubblica.

---

(1) Non solo i Bollandisti, ma l'Ughelli *tom.* 2. *col.* 854. *edit. Coleti*, riporta l'atto autentico della invenzione del corpo di San Marino li 4. ottobre del 1596. in una grotta dentro la sua chiesa: onde resta smentita la storia accennata addietro *pag.* 69. propagata da tanti scrittori di vite di santi. Ivi il Coleti *col.* 844. rigetta anche la favola inventata per far credere quasi miracolosa la origine di San Marino, riferita dal Valli, che perciò qui si è omessa.

(2) Ved. *pag.* 74.

È munita questa Repubblica di Statuti, e leggi date in luce veramente sante, e belle: fra le altre riferisco queste tre sole, come quelle, alle quali non si è mai derogato, e saranno sempre inviolabili: la prima è, che de' capitani non può essere eletto alcuno che non sia nato nella medesima patria; la seconda che chi va bandito per omicidio non commesso per sua necessaria difesa; non può in eterno sperare di essere rimesso, nè può parlarsene: la terza è che coloro, che vengono condannati in alcuna pena per furti non possono ricevere grazia alcuna, nè possono esser lette in consiglio le suppliche loro (1).

La Terra di S. Marino sta fondata quasi nella sommità del monte (2); e dentro il recinto delle mura, capacissimo di non mediocre città vi abitano largamente *cento dieci famiglie*, e nella cima vi sono tre Rocche, li quali rendono con l'aggiunta del sito per sè stesso forte, fortissima la Terra; dalla cui parte più alta per l'altezza del sito si scuoprono benissimo più di cento fra terre, e castelli, ed undici città, cioè Ravenna, Faenza, Forlì, Bertinoro, Cervia, Cesena, Rimini, San Leò, Pesaro, Urbino, ed Ancona.

Alla radice del monte all'opposto della Terra, cioè verso il mare, ha un grosso borgo, le cui famiglie sono circa novanta, pieno d'arti, e di cantine, che ne' maggiori ardori dell'estate danno il vino freddissimo come il ghiaccio: il territorio è assai fertile, e delizioso da questa parte del mare; poichè si stende in colline amene, che danno saporitissimi frutti,

---

(1) *Pag.* 92.

(2) I Padri Boscovich, e Maire lo scelsero per uno dei punti della triangolazione, *de litter. expedit. pag.* 184., come anche *la Penna*, *pag.* 133., *San Leò*, *pag.* 188.; di cui fissarono la longitudine 29. 51. 38.; la latitudine 43. 54. 0.

Ha molte chiese curate oltre a quelle dei Castelli, ma la matrice è la Pieve dedicata al Santo, delle cui ossa è onorato albergo, ed il capo di essa ha titolo di arciprete : dignità dichiarata da Sommi Pontefici come in alcuni brevi Apostolici : e se mai alcuno meritò questa dignità, ed altra maggiore, ben la merita il signor Lorenzo Pelliccieri, che con puro zelo, e pietà governa al presente questa chiesa, e la mantiene servita in forma di collegiata.

Col dominio di questa Repubblica confina da ogn'intorno lo Stato di S. Chiesa, ora che lo Stato di Urbino gli è ricaduto per la morte di quel duca; poichè il Monte feltro, provincia e contea annessa a quello Stato gli sta a ponente e lebeccio; ad ostro, e sirocco, ed a levante, greco, tramontana, e maestro ha il contado di Rimini, e di altri luoghi soggetti pure al Sommo Pontefice; e fra ponente e maestro ha la marecchia fiume, che separa le giurisdizioni della Repubblica, e di Monte bello, luogo dell'eccellentissima casa di Bagno. Ma e che dissi io de' termini, e de' confini da questa parte? mentre l'antichissima, e nobile casa di Bagno corrispondendo con favori, e con dimostrazioni di benevolenza all'ossequio, ed affetto della Repubblica, si sono insieme conservate così confidenti, che niuna ha mai potuto, e mai potrà dubitar della fede dell'altra? e crescendo ogni giorno tanto più la divozione della Repubblica verso quella nobilissima casa, quanto l'Eminentissimo Cardinal

tandosi del *dominio diretto*; spiegato assoluto nelle circostanze, come si è provato nell'antecedente istoria. E dall'altra parte per la loro miseria eremitica di contadini la maggior parte non solleticavano l'ambizione di dominare delle città vicine potenti. Si verificò in essi abitanti ciò, che riflette il Denina appunto per quei secoli nella storia delle Rivoluzioni d'Italia libro XII. capo V. ,, Le città, che parevano o di territorio le più meschine, o le più nuove d'origine, non solamente si mantennero libere più lungo tempo; ma crebbero anche di Stato, e di Signoria: dove che le più facoltose, e le più antiche passarono più facilmente sotto il giogo o de' proprj tiranni, e di potenze straniere ,,. E quanto giovasse la protezione dei Sommi Pontefici in quei secoli, l'autore continua ad esporlo.

Francesco, e l'eccellentissimo marchese Nicolò di Bagno, passando nel favorir la Repubblica ogni più che ordinario termine, sono col loro imperio, ed autorità non solo giunti esclusive insino ai confini; ma penetrando nel proprio seno, e dentro le viscere della Repubblica sono divenuti così sicuri possessori della pubblica, e privata volontà, e de' cuori di tutti i Sanmarinesi; che di essi non è, nè sarà giammai alcuno, che non brami, come faccio io particolarmente, di spendere l'avere, e la vita in servizio di quei due gran personaggi degni per la lor virtù, e bontà d'ogni colmo maggiore di grandezza, e prosperità (1).

Mi resta a dire per terminar la presente relazione, che questa Repubblica è stata anticamente favorita, amata, e stimata dalla serenissima casa de' duchi di Urbino, tanto che ne hanno tenuta di lunga mano particolare protezione dentro i puri termini d'ajuto, e di soccorso reciprocamente (2); ma dopo la morte del religiosissimo duca Francesco Maria Secondo di questo nome (3) che sempre l'amò, e stimò quasi pupilla degli occhi suoi, *ella è restata sotto la Santissima protezione di Santa Chiesa, e del Sommo Pontefice Romano; e vi starà perpetuamente* (1); poichè dentro gli stessi puri termini di difesa e di manutenzione della sua *libertà* fu ricevuta in protezione da Clemente VIII. per quando fosse mancata la linea mascolina di quel duca, e dopo dalla Santita di Nostro Signore Papa Urbano VIII., nel cui tempo e Pontificato è tanto più piaciuto a Dio che finisca la sudetta linea; quanto altro Pontefice non vi voleva che Urbano VIII. per provedere col consiglio, col senno, e con la mano, che la Santa Chiesa, senza contese restasse posseditrice del ducato di Urbino: onde la Repubblica di San Marino trovandosi nel mezzo degli Stati di Santa Chiesa, *arricchita da questo benignissimo Sommo Pontefice di molte grazie, e privilegj*; ed avendo in cielo, ed in terra persone sante, che la proteggono, non potrà mai cader in animo ad alcuno di farli nocumento(2), e dispiacere; ma *in risguardo del Sommo Pontefice protettore*, la cui potestà, autorità, e giurisdizione cede solo a quella di Dio, non sarà alcuno che non gli porti rispetto, conoscendo massimamente *meritarlo per l'obbedienza, e fedeltà sua verso la Santa Chiesa, ed il Sommo Pontefice Romano*, al quale or vivente, ed alla medesima Repubblica piaccia alla misericordia di Dio concedere felice, ed eterna vita.

---

(1) Nella Biblioteca Chigiana de' manoscritti G. III. 58. *pag.* 65. si ha il *Ragguaglio sincerissimo dello stato*, *condizione*, *ragioni*, *e appartenenze de' Castelli*, *rassegnati alla Santità di Nostro Signore Papa Alessandro Settimo da Monsig. Niccolò de' Conti Guido di Bagno in provincia di Romagna.* Così terminò il *feudo.*

(2) Come quì addietro *pag.* ...

(3) Questo ultimo Duca, dotto assai, religioso, vedendo di restar senza prole mascolina, ne fece avvertito il Papa Urbano VIII. per rendere il Ducato alla Santa Sede. Prese misure anticipate, onde farne prendere il possesso con sicurezza. Nel 1624. fu stipolato il contratto fra il Duca, e il Pontefice per la devoluzione della città, e Ducato d'Urbino alla Santà Sede: e fu ad istanza del Duca spedito un Prelato pel governo, ma con patente dello stesso Duca. Questi ritiratosi in Urbania, quivi morì nell'anno 1631. dopo aver governato 56. anni. La di cui copiosa libreria de' manoscritti venne col nome di *Urbinate* alla Vaticana; quella degli stampati alla Alessandrina nell'archiginnasio Romano per ordine d'Alessandro VII.

Di S. Marino ai 30. di maggio 1633.

Di V. S. Molto Illre, ed Eccel. Divotissimo Serv. Matteo Valli.

A questa relazione aggiungeremo come un frammento un punto da premettersi per la origine del paese, tratto da un codice dell'archivio Vaticano.

„Nella provincia, e diocesi di Monte feretro havvi un monte, che si affaccia verso il mare Adriatico, lungi circa 10. miglia dalla città di Rimino; che gli antichi addimandavano *Titano*. Su la maggior altezza di questo stava una Terra detta dal tempio dedicato a *San Marino*, altrimenti la Penna di San Marino: ma in divessi tempi gli abitanti per comodo maggiore di detto tempio, e per isfuggire al più possibile la rigidezza de' venti boreali, sonosi ritirati più abbasso, comprendendo per prima nel circondario delle mura del tempio, sotto vocabolo di *San Marino*, che è plebale, matrice, e chiesa principale, con tutto quel tratto, che è sino all'Arco del Pianello: indi accrescendo nuovo recinto sino all'Arco del Collegio; finalmente estendendo quello sino al moderno circuito di mura con due porte urbane, una detta del Borgo, l'altra de' Cappuccini. L'avere i Padri Minori in vigore di beneplacito Apostolico trasferito in sito più d'appresso a quel luogo il loro antico convento detto del Serrone, entro a questo circuito di mura del 1369., come nota il Wadingo negli Annali dell'Ordine de' Minori tom. 2. *ad annum* 1368., con approvazione di Papa Gregorio XI., *id postea comprobantibus Gregorio XI. Summo Pontifice, et Claro Episcopo Feretrano datis litteris anno* 1373. (1); probabilmente indusse i cittadini a fabbricarvi delle case, le quali riescano la migliore, e più agiata parte del paese ,,.

---

(1) Torniamo a dire, se come *Potenza estera*?

(2) Se gli abitanti non fossero impegnati a mantenersi nel loro sistema, sarebbe presto finita anche la popolazione. Il solo utile non inviterebbe in località tanto alpestre.

Le Terre componenti questo Stato le abbiamo sempre chiamate *Castelli*; sebbene nei secoli più remoti si debbano credere popolazioni riunite in qualche modo semplice, dette *Ville*, *Terre*, rustiche, con chiesa, poi muragliate: *eo siquidem tempore*, parla del secolo VIII. il Cronista Vulturnese presso il Muratori (2), *rara in his regionibus Castella habebantur*; *sed omnia Villis, et Ecclesiis plena erant*, non muragliate; mercechè, come nota il Marini *pag.* 88., *i Castelli* volgarmente detti il latino *Castra*, cominciarono a fabbricarsi comunemente nel secolo X. per timore degli Ungri, o Ungari, gente barbara portatasi dopo la morte di Carlo Crasso a depredare l'Italia: e con più ardore, e frequenza proseguirono a fabbricarsi, e fortificarsi nei secoli susseguenti a cagione delle fazioni Guelfa e Ghibellina non prima del secolo XIII., per giudizio del Muratori (3), a dilacerare la stessa misera Italia insorte: nel qual proposito è da osservarsi col medesimo uomo dottissimo nelle storie

(1) Ne parla il Marini *pag.* 185. *n. f.*
(2) *Disert.* 26. *col.* 465.
(3) *Ant. Ital. tom.* 4. *dissert.* 41. *col.* 608.

di quei secoli (1), che negli antecedenti al decimo *sine venia Principis munitionem, aut Castrum construere nefas erat.* Le guerre civili in specie dei baroni fra di loro, le mura castellane distrutte, e riedificate sono argomenti frequenti, e lagrimevole nelle nostre istorie baronali.

---

(1) *Tom.* 2. *diss.* 26. *col.* 466.

SOMMARIO.

NUM. 1.

Breve di Clemente XII. al Cardinale Alberoni.

CLEMENS PP. DECIMUS SECUNDUS.

Dilecte Fili noster salutem, et Apostolicam Benedictionem. Inter præcipuas difficilesque Pontificiæ providentiæ curas ea vehementer sollicitamur, ut *subjectis Romanæ Sedi Provinciis* perpetua vigeat animorum concordia, et cives æquabili jure nullis obnoxii potentiorum injuriis pacifice fruantur. Quod cum jam diu in *nostra Sammarinensium Regione* haud quaquam accidat, et sæpius illinc ad nos perveniant mæstissimæ lamentationum voces: se se a paucis, qui vi, aut astu dominari ceteris cupiunt, quotidie vexari, ac propemodum in servitutem redigi; eoque rem devenisse, ut eorundem protervitas diutius ferri nequeat, ad eamque refrenandam magni demum tumultus orituri videantur, unde in finitimas provincias damnum ingens manare posset; summis idcirco precibus jam diu nos orent, atque obtestentur; uti ad tantum amovendum periculum, et ad sui tutelam velimus, se non amplius ab iis, quibus prædecessorum nostrorum *indulgentia* commissi fuerant; sed ab ipsa tantum Apostolica Sede gubernari. Itaque miserti etiam *eam Pontificiæ ditionis partem* in hujusmodi calamitatem ob civium discordias, maleque gestam Rempublicam incidisse; cogitantes propterea boni Principis esse mederi *suprema auctoritate* ingravescentibus malis, extremamque populorum perniciem præcavere, animum tandem induximus annuere *Sammarinensium votis, eorumque regionem ad nos, Romanosque Pontifices successores nostros penitus revocare.* Quo circa tua freti singulari prudentia, notitiaque rerum agendarum, tibi dilecte fili noster negotium istud ita gerendum injungimus, ut sine strepitu ad Sammarinensium fines progressus, eorum sententiam sedulo perscruteris; et si præcipuam illorum partem in eo perstare intelligas, ut nostro solum Imperio subesse petant; statim eorumdem oppida, et quidquid publice possident, recipito; Legati deinceps jure per tuos Præfectos illis moderaturus; data prius nostro nomine fide iisdem, quibus antea, privilegiis eos fruituros aliisque insuper, quæ tibi commode addenda esse videantur.

Quamobrem nostris hisce litteris in forma brevis, omnes tibi facultates concedimus necessarias, atque opportunas, = ratum habituri, quidquid in hujusmodi negotio gerendum tibi proposueris, atque Apostolicam Benedictionem tibi, dilecte fili noster, peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctam Mariam majorem sub anulo piscatoris die 26. septembris 1739. = Pontificatus nostri anno decimo. (1739.)

Io. Vincentius Lucchesinus.

Foris = Dilecto Filio nostro Julio tituli S. Grisogoni Presbytero Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Alberono nuncupat. Legato Romandiolæ.

N U M. 2.

Copia di lettera scritta di pugno dall' Emo Firrao Segretario di Stato all' Emo Alberoni Legato di Romagna sotto il dì 9. settembre 1739.

A tenore della benigna permissione avuta da Vostra Eminenza, avendo comunicata all' Eminentissimo Corsini la lettera da Lei scrittami in data de' 19. del caduto, in proposito delle *Terra di S. Marino*, siamo convenuti col prudentissimo sentimento dell' Eminenza Vostra: che non sia da disprezzarsi, nè di abbandonarsi il pensiere, di avere quella Terra, quando ciò possa seguire col maneggio, e non già per via di forza, che abbia aria di conquista, e sorpresa. Posto ciò sarebbe espediente, che ella colla sua destrezza inducesse quelli, che desiderano darsi alla Santa Sede, di sottoscriversi segretamente, e con qualche pretesto le inviassero qualche deputato da loro per regolare con essi il modo da prenderne il possesso senza strepito, e senza effusione di sangue. E l' Eminenza Vostra per incoraggirli, prometta pura loro tutte l'esenzioni, e privilegj, che desiderano. Se mi fossero noti i nomi di quelli, che dimostrano questa buona inclinazione, potrei parlare con qualche maggiore individuazione; ma essendone all'oscuro, non posso dir di vantaggio: attenderò bensì ulteriori lumi, per aggiungerle di più.

NUM. 3.

Copia di lettera scritta dall'Emo Alberoni all'Emo Firrao Segretario di Stato sotto il dì 17. ottobre 1739. = da S. Marino.

Dall'altra ossequiosa mia scritta da Rimino vedrà Vostra Eminenza l'istanza fattami da questi popoli, che mai avrebbero mantenuta la parola data, di *rendersi alla S. Sede*, se non mi fossi io portato nel luogo di S. Marino a ricevere la loro promessa; persuasi, e sicuri, che io non gli avrei in quel caso abbandonati, ma difesi da qualunque tirannia, che avessero tentato contro la loro vita, e robba i pochi, ma potenti tiranni. Vedrà pure Vostra Eminza, che dopo aver fatta qualche riflessione, ho creduto dover secondare questa loro fiducia, colla massima che ne' grandi affari non si può caminare sempre col compasso alla mano; e che conviene dar qualche parte al caso, e all'azzardo. In fatti postomi in cammino, ed arrivato a Serravalle, luogo della Repubblica; ed arrivato il parroco con più di trecento uomini ad incontrarmi, oltre il numero delle donne, col *viva il Papa*! *e il Card. Alberoni*! ove entrato mi hanno accompagnato alla chiesa, ed ivi fatta breve orazione al Venerabile, gli ho tutti ricevuti, e trattati con atti di cortesia; col prometter loro, che Nostro Signore gli avrebbe trattati da padre amoroso; che gli avrebbe accordato tutti i privilegj, che godevano, ed altri ancora che fossero stati di loro vantaggio, e sollievo. Questo numeroso popolo mi ha accompagnato al borgo di S. Marino, ove ho ricevuto le medesime acclamazioni; e ne ho fatto fare il dovuto rogito da due notari, che avevo meco; ed il simile si è fatto nella chiesa di Serravalle. Senza dunque dar tempo ai pochi capi di far brogli, mi sono portato subito *nella Terra medesima di S. Marino*, residenza dei tirannetti, li quali dopo lo spazio di un'ora in circa mi hanno mandato due deputati a darmi il ben arrivato, e a sapere in che potevano servirmi. Io gli ho risposto, che li ringraziavo di quest' atto di loro attenzione; e che per adesso nulla occorreva, e che occorrendo a suo tempo gli avrei fatti chiamare. Dopo questa ambasciata uno di costoro ha cominciato a far pratiche per isventare alcuni de' ben intenzionati, e ad uno gli ha intimato la carcere. L'ho fatto chiamare, ma sin ora non è comparso. Io potevo *condurre meco soldati, e sbirraglia*; ma ho creduto fosse maggior onore, e decoro della Santa Sede; e perchè il mondo veda, che questa *dedizione* è stata fatta puramente *volontaria* al mio comparir quì inerme, e senz' altra assistenza, che quella del coraggio, e della mia rappresentanza, che in simile caso basta per incutere timore, e rispetto anche ai più arditi. Ho anche pensato, che sarebbe stata troppa viltà la mia concepir soggezione, benchè minima di tre, o quattro malandrini. Io non ho tempo a dir più, pressato a spedir ordini, e a dare altri provedimenti concernenti a perfezionare l'atto solenne. Lascio dunque all'Eminenza Vostra l'umiliare a Nostro Signore questa nuova, che non è indifferente; e congratularsi seco, d'aver nel glorioso suo Pontificato disfatto un nido d'ogni iniquità, e di scelleragine, e che poteva col tempo esser funesto, e fatale allo Stato Ecclesiastico. Per mancanza di tempo, e ancora per non tediare l'Eminentissimo Corsini sopra quanto passa, verrà rappresentato dall'Em̃nza Vostra, alla quale con vero ossequio, e rispetto bacio umilissimamente le mani.

NUM. 4.

Dell' Emo Alberoni all' Emo Firrao

Em̃o, e Rm̃o Sig. mio Ossm̃o.

Dopo essersi da me resa distintamente ragguagliata l'Em̃nza Vostra di quanto fin ora è qui succeduto nel riacquisto fatto alla S. Sede di questi luoghi di S. Marino, governatosi fin quì sotto nome, e con leggi di *Repubblica*; debbo con la presente accennarle, essermisi poi presentati li capi più ragguardevoli, e più accreditati del luogo; e nella cognizione, che dimostrano avere della necessità di riformar le antiche statutarie costituzioni sì per il civile, e criminale, come anco per l'economico; me ne hanno perciò fatto premurosamente istanze. Comechè però io mi ritrovavo quassù senza ministri, ma col solo scarsissimo seguito di apparente villeggiatura già all'Eminenza Vostra descritto, stimai proprio far chiamare dalla vicina città di Rimino l'avvocato Bonzetti; ed avendo unitamente incominciato ad osservar lo Statuto, e riconoscere alcuna delle scritture confusamente tenute in una cassa dentro il pubblico archivio, si è concluso non esser questa un'impresa da farsi in angustia di tempo; con essersi pertanto determinato di pensare a tali cose da altro luogo: tanto più, che per verità il trattenermi più lungamente quassù in paese *cotanto alpestre*, *d'aria così rigida*, *e in una stagione* (rispetto a queste parti) *già molto avanzata*, *con nebbie*, *e pioggie*, *che mai non cessano*, non può riuscirmi se non eccessivamente nocivo: oltre il grave riflesso di dovermi restituire ad assistere alli lavori de' fiumi in Ravenna, ove per altro non potrò ricondurmi prima della metà della ventura settimana, costretto a trattenermi alcuni altri giorni in questo luogo per fermare in ogni miglior maniera le cose più essenziali. Rinnuovo a Vostra Em̃nza le proteste del mio distintissimo ossequio, e le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Em̃nza.

S. Marino 21. ottobre 1739.

Um̃o Dm̃o Servit. vero
G. Card. Alberoni

N U M. 5.

Copia di lettera scritta dalli Signori Confaloniere, e Conservatori della Città di S. Marino all' Emo, e Rmo sig. Cardinale Alberoni Legato di Romagna, e Delegato Apostolico, dopo un consiglio tenutosi oggi 28. ottobre 1739.; e consegnata da me infrascritto segretario originalmente in mano di Sua Eminenza per ordine delli suddetti Signori.

Emo, e Rmo Sig. Sig. Prone Colmo.

Essendosi da Noi corpo del Magistrato di questa Città di S. Marino proposto a pubblico consiglio, adunato per la prima *dopo l'ubbidienza prestata alla Santa Sede*; e dopo ancora d'aver ricevuto, e posto al possesso di governatore la persona del sig. dottor Fogli personalmente destinatoci da Vostra Eminenza fra le altre cose; ed in primo luogo *l'obbligo nostro e di tutto il popolo, di nuovamente rassegnarci umilissimi sudditi a Sua Beatitudine, e riprotestandole il nostro vassallaggio implorare la somma sua clemenza, e suprema autorità sopra la nostra Città con la conferma de' nostri privilegj, e con la concessione di quelli più ancora, che potesse aver bisogno il nostro Pubblico a maggior vantaggio di esso*: è stato tutto il consiglio di sentimento intanto di fare *un simil atto* all'Eminenza Vostra, come Delegato Apostolico; riservandoci di praticar lo stesso *anche con Sua Santità*; con aggiungervi poi allora la supplica per que' privilegj, e grazie di più, oltre quelli, che si godono, li quali si potranno maturare con un poco più di tempo. Noi dunque tanto in nome nostro particolare, quanto *in nome di tutta la Città* ossequiamo col più umile rispetto una simile determinazione; e poniamo sotto l'occhio purgatissimo dell'Eminenza Vostra tali nostri riverenti ringraziamenti, ed umilissima supplica. Si degni ella intanto di riceverli, ed animandoli con la sua grata munificenza renderli sempre assistiti col suo paterno amore, come si è degnata fin quì farci godere con tutta assistenza, carità, e moderazione: e mentre tutto imploriamo, profondamente le baciamo la S. Porpora.

Umi Devmi Osseqmi Servitori
Gio. Giacomo Angeli Gonfaloniere
Alfonso Ganci anche a nome di Giuliano Mal
Pelli Conservatori.
Biagio Antonio Martinelli Segretario. (1)

SOMMARIO

Per l'operato in San Marino da monsig. Enrico Enriquez Commissario Apostolico mandato da Clemente XII. verso il fino del 1739.

NUM. 6.

Breve del Pontefice Clemente XII., col quale è destinato Monsignor Euriquez Visitatore, e Delegato Apostolico nella Terra di San Marino, e suoi annessi per provedere ai bisogni di que' Popoli; e successivamente restituirli alla primiera libertà (2).

CLEMENS PAPA XII.

Dilecto Filio Magistro Henrico Henriquez.

Dilecte fili salutem, et Apostolicam Benedictionem. Cum diu multumque nostram, et Apostolicæ Sedis auctoritatem implorasset Sanmarinensium populus, Nosque assiduis precibus obtestaretur, ut ad restituendam sibi tranquillitatem, comprimendamque potentiorum Licentiam, qua plura illic adversus leges, et jus æquabile invalvisse, flebili sane gemitu querebantur, se se in ditionem clientelamque nostram reciperemus, ac data ipsi Prædecessorum nostrorum, *præsertim Sa. Mem. Pii Secundi liberalitate*, beneficia hoc omnium optatissimo cumularemus, *nec sineremus, minimam illam Flaminiæ nostræ partem a corpore suo incommode molestissimeque disjungi*, non tulit Paternus amor illos diutius destitui Pontificiæ benignitatis ope, ac patrocinio, *cui et quicquid habent commodi, et sui tutelam acceptam referunt, supplicesque in sinum Romanæ Sedis, quæ in ipsos supremum habet dominium, confugientes audivimus*, non ut quidpiam illi de acceptis privilegiis, pristinaque libertate detractum foret, (quod utique, ut sæpius apertissime declaravimus, a voluntate nostra nunquam non penitus alienum fuit; nimium enim abhorret moderatissimus, qui Nobis Deo judice atque auctore, adest animus, ab omni rerum nostrarum additamento); sed ut e proximo, certisque indiciis prospiceremus, an revera iidem incolæ paucorum potentiam gravem, damnosamque experirentur; et a legitimo gubernandi more discessum foret; *an denique illic Ecclesiæ jura negligerentur*, aliquod proinde remedium tot, tantisque malis adhibendum pro amantissimi Patris charitate, *et supremi Dominii jure* susciperemus. Quod

---

(1) Questi documenti relativi alla commissione data al Card. Alberoni Legato di Romagna sopra San Marino, si sono qui premessi, per avere una notizia della storia di quella vicenda dal suo principio, la quale rettificasse i fatti autenticamente; e facesse conoscere la intenzione del Papa Clemente XII., del Segretario di Stato Card. Firrao, e del Card. Alberoni; che da questi, e da tanti altri documenti ufficiali manoscritti, e stampati ho conosciuto aggravato, e calunniato da un partito, che domina ancora oggidì, per la pretesa *indipendenza assoluta* sotto il nome di *libertà*, male intesa, e peggio estesa alla *sovranità*, come si è spiegata alla *pag.* 98. *seqq.*

(2) Il tenore di questo breve, come quello del primo al Card. Alberoni mostra, che i Sommi Pontefici non hanno mai dubita-

to del *supremo dominio della Santa Sede sopra San Marino*: e in vigore di questa autorità hanno agito in questa occasione con plenipotenza; nè i San Marinesi hanno mai opposta la loro indipendenza. Anzi hanno implorato, e gradito l'ajuto del Santo Padre con esultanza nelle forme le più legali, e diplomatiche. Sicchè allora fu fissato uno stato inalterabile, coll'obbligo di ricorrere alla Santa Sede in ogni occorrenza. Come ora asseriscono in faccia a tutto il mondo; che non conoscono il Papa se non che per una *Potenza estera*, la quale non abbia alcun diritto sopra di loro? Se Clemente XII. non aveva quel diritto assoluto, senza domandarne licenza ai Signori Repubblicani; tutto quell'operato sarebbe nullo; sarebbe stata una usurpazione, contro la quale essi avrebbero dovuto reclamare.

munus gravissimum Tibi, dilecte fili, tua freti prudentia, atque agendi dexteritate, gerendum committimus: ut scilicet ad Sanmarinenses profectus sedulo inquiras, vera ne sint, quæ hactenus nobis renunciata fuerunt, magnumque commiserationi nostræ, ejusque Gentis querelis argumentum dedere. Quocirca si manifeste pateat, rem ita se habere; ea Tibi stirpitus eradicanda sunt, in quibus erratum fuisse compereris; statuendumque, *ut idem*, *qui antiquis legibus*, *servetur gubernandi modus*; æquum unicuique, cujuscumque sit ordinis, jus tribuatur, unde animorum concordia, et recta viget vivendi norma. Serio deinde admonendi Cives caveant ne ullum apud se Ecclesiasticæ jurisdictioni vulnus infligatur. Quæ ubi decreveris Apostolici Delegati jure, atque auctoritate, quam Tibi omnem nostris hisce Literis in forma Brevis conferimus; quin *etiam supremi Dominii*, *et patrocinii ratione*, *quo SEMPER Pontifices Maximi Sanmarinenses Cives complexi sunt*, statim illos *in libertatem* restituito; atque suis privilegiis, suisque legibus *nova hac pariter indulgentia nostra* vivant, quicquid impedimenti appositum fuit, dimoveto. Sin autem, re diligenter investigata, judicaveris, timida solum suspicione a pluribus eorumdem civium ea crimina delata nobis fuisse, nec ullam ibi perturbatæ Reipublicæ (1) patere noxam; palam indicito, ingenti gaudio nobis esse redintegranda ipsorum libertate æquitatis nostræ testimonium reddere; sibi vero gloriæ futurum potuisse, aliquo licet incommodo, innocentiæ suæ opinionem apud nos luculentius confirmare. Ad istud commissum sagacitati tuæ munus obeundum omnes Tibi deferimus facultates necessarias, atque opportunas; Apostolicam præterea Benedictionem, Dilecte fili, peramanter impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub anulo Piscatoris die XXI. Decembris MDCCXXXIX. Pontificatus nostri anno decimo.

Jo. Vincentius Lucchesinus.

---

(1) Nel senso, che gli antichi *Municipj* si chiamavano *Republiche*. *L. Qui* 30. *l. Titio* 36 *ff. ad Municip. et de inc.*

NUM. 7.

Istruzione di quanto dovrà fare Monsignor Enriquez in S. Marino nella commissione appoggiatagli da Sua Santità con breve, e lettera di Segretaria di Stato.

Quella paterna clemenza, che per la serie di tanti secoli tanti illustri Pontefici hanno goduto di esercitare *sopra la Terra, e gli abitatori di S. Marino*, fra tutti i popoli dello stato Ecclesiastico dalla Sede Apostolica prediletti, contradistinti e *arricchiti di privilegj, di grazie, di territorio, e DI LIBERTA'*, per impulso non meno di propria beneficenza, che per riguardo alla fedel loro divozione verso la Sede Apostolica; ha mosso la Santità di Nostro Signore (più sollecita, e bramosa di procurar la felicità di quei popoli, che d'usare *i diritti del suo supremo dominio*) a volgere un provido sguardo ai bisogni di *quella Terra, e suoi annessi*, con ordinare a monsig, Enriquez, deputato a tale effetto Commissario Apostolico, di trasportarsi personalmente nella mentovata *Terra di San Marino*; e prendere i seguenti provvedimenti nella forma, e maniera, che qui sotto si accenna.

1. Giunto che sarà Monsig. Enriquez Commissario Apostolico in S. Marino, prenderà l'abitazione in casa Vallone.

2. Condurrà seco un uditore, ed un notaro esteri di detto *Stato di S. Marino*, e la famiglia di suo servizio. Inoltre sarà assistito *dai soldati della Legazione di Urbino*; con facoltà di richiederne a monsignor Presidente altro maggior numero, qual' ora lo stimi necessario.

3. Farà chiamare avanti di sè il Magistrato, e gli comunicherà la lettera di Segretaria di Stato, diretta ad esso Commissasio, ove si esprime d'esser egli mandato da Sua Beatitudine con tal carattere, a fine di provvedere ai bisogni, e alle indigenze di quel popolo; e di procurargli quei vantaggi, che si crederanno più opportuni.

4. Porterà seco il Commissario un'altra lettera di Segreteria di Stato (per servirsene quando ve ne sia necessità), con cui venga *tolta ogni giurisdizione tanto civile, e criminale*,

quanto militare a tutti quelli, che presentemente l'esercitano; dandosi tutto al Commissario Apostolico, il quale deputerà persone imparziali, e probe secondo la sua prudenza, da esercitarla a nome suo durante il suo soggiorno in S. Marino.

5. Ciò fatto pubblicherà editto sotto rigorose pene, che niuno di qualunque stato e condizione sia non eccettuate neppure le persone ecclesiastiche, patentati, e privilegiati, possa portare nè di giorno, nè di notte armi da fuoco di qualunque sorte, ed altre da taglio; ma proibite in detto *luogo e Stato di San Marino* durante il soggiorno di esso Commissario.

6. Inoltre ordinerà, che si riempia il Consiglio fino al numero di sessanta consiglieri, o altro maggiore, o minor numero, prescritto dagli Statuti, e leggi particolari di detto luogo. Ma se il Commissario non credesse espediente di accrescere il numero presente de' consiglieri, ne dia contezza all'Eñio Segretario di Stato per riceverne gli oracoli di Sua Beatitudine.

7. Questa aggregazione dovrà farsi a tenore dello Statuto, e colle solite formalità praticate in simili aggregazioni; e di più coll'intervento del Commissario Apostolico.

8. Dovrà inoltre il Commissario prendere esatta informazione intorno al sacco seguito, ed agli autori del medesimo; ed anche occorrendo formarne processo, a fine di obbligargli (per quanto è possibile) a reintegrare i danneggiati del danno, e pregiudizj sofferti.

9. Quanto ai rei, e contumaci, dovrà in primo luogo ordinare, che Marino Belzoppi, reo di gravi delitti, che costano per atti pubblici, ed autentici si ritenga nella Rocca di San Marino qualora vi sia; o si faccia trasportare alla medesima da quella fortezza, o prigione dello Stato Ecclesiastico, in cui al presente si trovi: ritenendosi però a disposizione della S. Congregazione dell'Immunità, avanti di cui pende un incidente della sua causa.

10. Quanto alla persona di Pietro Loli, di fresco liberato dalla prigonìa, esamini il Commissario Apostolico il processo, fabbricato contro di lui dall'Almerighi; ed insieme varj fogli fatti a sua difesa, e segnati lett. A. B. C. D. F.; e trovandosi reo di delitti *capitali*, gli si dia la pena proporzionata, e piuttosto *citra condignum*; altrimenti si abbia riguardo al per-

dono accordatogli dal signor Cardinale Legato di Romagna in vigore dell' assoluzione Almerighi.

11. Lo stesso si pratichi quanto alle persone di Vincenzo Belzoppi, Giovanni, e Beniamino Loli, D. Filippo, e Marino Ceccoli, ed altri supposti rei di varj mancamenti.

12. Dovrà il Commissario vedere ed osservare le leggi Municipali, o sieno disposizioni statutarie di S. Marino; e ne faccia seguire l' osservanza: ed essendovi cosa da aggiungere, o da correggere per bene di quel Pubblico, lo faccia *coll' autorità suprema, ed in virtù DEL PATROCINIO, E SUPERIORITA', CHE HA LA SEDE APOSTOLICA SOPRA DETTO STATO.*

13. Sopra tutto dovrà il Commissario sentire tutti quelli, che hanno ricorso per le pretese angarie, e prepotenze, usate a lor pregiudizio dai capi della Repubblica; e procuri che per l'avvenire sia rimossa la cagione di dette angarie e prepotenze.

14. In oltre usi ogni precauzione acciocchè non vengano in veruna maniera nè inquietati, nè molestati tutti quelli, che hanno ricorso alla Santa Sede Apostolica per qualsivoglia sorta di aggravj veri, o non veri sostenuti; e quegli che hanno acclamato il Papa nell' entrata, e dimora del sig. Card. Alberoni, e specialmente i parrochi, ed ecclesiastici; riservandosi il Papa l' autorità di vindicargli se saranno offesi, o puniti per dette cagioni (1).

15. Sentirà il Commissario l' Ordinario, o Ordinarj di quei luoghi se hanno aggravj, e doglianze da fare, e procuri di darvi il dovuto rimedio.

16. Farà promettere d'essere ubbidiente al loro Vescovo, ed altri superiori ecclesiastici; e di non impedire l'esercizio di quella autorità, che hanno da Dio, e dalla Chiesa.

17. Farà promettere di avere il dovuto rispetto ai patentati del S. Officio, e della S. Casa.

---

(1) Quì va riferito ciò, che si dice per *terzo capitolo* male a proposito nella *pag.* 91., in vece del prescritto quì al numero 18., ed eseguito come dice Monsig. Enriquez quì appresso nei numeri 14. e 17.

18. Procuri il Commissario con tutta destrezza d'indurre quel Pubblico ad *obbligarsi*, *che nell'avvenire in tutti i suoi bisogni sì interni*, *che esterni DEBBA RICORRERE UNICAMENTE per sollievo*, *ajuto*, *e favore AL SOMMO PONTEFICE*, il quale come a padre comune, *SIGNORE DIRETTO*, *e special Protettore* gli farà godere gli effetti del suo patrocinio, e beneficenza.

19. Procuri il Commissario di persuadere quel Pubblico, che si contenti di ritenere per un tempo guarnigione Pontificia per sicurezza de' Popoli, e dell' esecuzione di ciò, che il Commissario avrà ordinato.

20. Sia cura del Commissario, che quel Pubblico per questa prima volta elegga un Giudice a sua insinuazione; affinchè invigili all' esecuzione, e conservazione di ciò, che si sarà ordinato da esso Commissario(1).

21. Intorno *alla statua*, *o statue del Papa erette in S. Marino si lascino stare nel modo che sono.* Bensì se vi ha iscrizioni dinotanti l' acquisto del *dominio utile fatto dalla S. Sede Apostolica*, si mutino con esprimere i beneficj compartiti dalla medesima a que' Popoli; occorrendo, o provedendo ai loro bisogni, e *dando miglior forma al loro governo*(2).

22. Se crederà il Commissario, che per rendere quel Popolo più benevolo alla Sede Apostolica, avesse ad accordargli qualche nuovo privilegio; comunichi sopra ciò il suo sentimento all'Emo Segretario di Stato per udire gli oracoli di Sua Beatitudine.

23. Si avverte il Commissario, che nel visitare gli archivj di quel Pubblico cerchi diligentemente *tutte le scritture*, *che fanno a favore dell' autorità*, *e sovranità della Santa Sede*, e di quelle prender copia autentica(3).

24. Dappoicchè il Commissario avrà dati gli accennati provvedimenti, ed altri che sulla faccia del luogo crederà che sieno da prendersi; impiegherà tutta la sua diligenza per inquirere, se la maggiore, o la massima parte de' Sanmarinesi vo-

---

(1) Eseguito come ai *num.* 11. 14.

(2) *Pag.* 84.

(3) Come al num. 9.

glia costantemente continuare in quello *stato di libertà*, che da loro si godea prima delle mutazioni seguite nello scorso mese di ottobre; e quando avrà prove sufficienti, esser tale il desiderio della maggiore, o massima parte, farà nel generale Consiglio, o in altra adunanza più solenne l'atto pubblico di *rimettere, e riconfermare que' cittadini a nome, e coll' autorità del Papa nel predetto stato di libertà in tutto e per tutto a tenore delle parole dispositive del breve*(1).

25. In detto consiglio *SI CONFERMERA' A FAVORE DI QUEL PUBBLICO LA TANTO PER LUI ONOREVOLE, E GIOVEVOLE PROTEZIONE ACCORDATAGLI DA' SOMMI PONTEFICI; come altresì si confermeranno in generale tutti i privilegj, diritti, e donazioni fatte a suo favore nei tempi passati dalla Sede Apostolica.*

26. *Farà registrare* il Breve Apostolico; e per fine si anderà nella Chiesa maggiore a rendere le debite grazie a Dio per tutto ciò, che coll' ajuto di lui si è procurato di stabilire a beneficio di essa Repubblica.

27. Di tutti gli atti, che si faranno in S. Marino, se ne faranno due consimili protocolli; uno da restare in quel pubblico Archivio; e l'altro da trasmettersi, o portarsi in Roma dal Commissario Apostolico.

NUM. 8.

Lettera dell'Emo Firrao Segretario di Stato a Monsig. Enriquez Commissario Apostolico.

Avendo Nostro Signore colla deputazione fatta della persona di V. S. per Commissario Apostolico al Pubblico di S. Marino destinato di porgere un riparo alle dissenzioni, che hanno sconvolto il Governo di quei popoli, e ristabilirlo in sicura pace, e quiete; vuole che ella arrivata colà per principiare l'esecuzione delle sue incombenze *sospenda dall' esercizio delle cariche, ed ufficj quelli*, che presentemente l'esercitano, quando lo giudichi espediente; eleggendo in loro luogo altri soggetti secondo che ella colla sua prudenza, e zelo stimerà conveniente al bene dei popoli; e valendosi a tale effetto delle benigne facoltà da sua Beatitudine compartitele. Con che le auguro dal Signore ogni bene.

---

(1) Come al num. 18.

Roma 31. decembre 1739.

Di V. S.

Affm̃o per servirla
G. Card. Firrao.

N U M. 9.

Lettera di Monsig. Enrico Enriquez Commissario Apostolico al Card. Firrao.

Em̃o, e Rm̃o Sig. Sig. Prone Colm̃o.

Quì sto osservando tutte le carte vecchie di questo Archivio, che con mia meraviglia l' ho trovato abbondante; e procuro ancora di avere notizie dai vicini Archivj di Verrucchio, e della Penna; e tutto ciò a fine di mettere insieme quanto può aversi in favore della *Sovranità della Santa Sede sopra questo luogo*; e quindi trarre le giuste risposte ai quattro atti recenti, che sembran fatali contro di noi. Vostra Em̃nza vedrà in appresso le deboli osservazioni sopra ciò; ma ben conosco, che queste cose non riguardano la mia presente commissione; anzi se si mettessero ora fuori, se ne perderebbe tutto il frutto. Per ora non sarà poco di far registrare con *destrezza* il Breve, ove ben *tre volte a chiare note si stabilisce la Sovranità*. Ma mi è piaciuto di communicare a Vostra Em̃nza questo mio pensiero; giacchè io son tutto suo dipendendo interamente da lei; e pieno di rispetto bacio a Vostra Em̃nza il lembo della S. Porpora.

Di Vostra Em̃nza

S. Marino 20. gennaro 1740.

Umiliss. Devm̃o Obblig. Servitore
Enrico Enriquez.

N U M. 10.

Del Card. Firrao a Monsig. Commissario.

Illmo, e Rmo Signore.

Quantunque non si possa dare questa sera categorica risposta al copioso dispaccio di V. S. Illustrissima, l'assicuro ad ogni modo di avere il contenuto del medesimo confermata in me l'opinione, che già avevo della sua singolar prudenza, e desterità; parendomi di vedere ch'ella tocca in esso tutti li punti, che tendono a finire l'affare con tutta quiete, e soddisfazione delle parti. Due sole cose confidentemente stimo a proposito; la prima di dilucidare se siino vere le angarie, e le oppressioni che si esageravano venir fatte a codesto popolo, ed a quelli dei Castelli da chi li governava prima dell'arrivo del Signor Cardinale Alberoni: e quando non sussistano, sarebbe opportuno, che V. S. Illma giustificasse, non esserci le medesime state; per avere un autentico documento di quel che si è fatto, essersi fatto presentemente da noi con tutta giustizia, e non per velleità. La seconda poi consiste nel regolar le cose in guisa, che non nascessero delle guerre civili; e tali che facessero venire tentazioni ad uno de' partiti, *di ricorrere a qualche altro Principe*; come da principio temeva il Sig. Cardinale Alberoni. Questo per adesso posso significare a V. S. Illma, e le bacio le mani.

Di V. S. Illma.

Roma 20. gennaro 1740.

Servitore
G. Card. Firrao.

N U M. 11.

Del Card. Firrao a Monsig. Commissario.

Illmo., e Rmo Signore.

Oltre quanto ho scritto a V. S. coll'altra annessa lettera mi occorre aggiungerle, che ella vada sollecitando l'esercizio della sua commissione per terminarla quanto prima, e ritornarsene al suo governo di Perugia; avvertendole, che tre cose specialmente preme di vedere effettuate innanzi la sua partenza: e sono la deputazione del Governatore nuovo, che *deve farsi per questa prima volta da lei*, secondo che si prescrive nell'istruzione; ed ella già stava nell'intelligenza di così eseguire: in secondo luogo vi è lo stabilimento da farsi del Consiglio col numero di sessanta; e con quelle riflessioni, e condizioni, che nell'altra lettera si esprimono; *ed in fine dovrà V. S. riporre, e restituire cotesto Luogo nella pristina libertà del Governo*; *siccome era prima delle ultime novità*; regolandosi a norma del suo Breve, e delle Istruzioni datele. Eseguite dunque che ella avrà queste tre incombense, non tardi di portarsi subito a Perugia: ed in caso che non fosse terminato il processo contro li rei del noto saccheggio, V. S. si contenterà di delegare per compirlo lo stesso Governatore, che avrà eletto; dandogli tutte le facoltà opportune, e necessarie, ad effetto di non ritardare per tal motivo la sua partenza. E senza più mi confermo augurandole dal Signore ogni bene.

Roma 30. gennaro 1740.
Di V. S.

Affmo per servirla
G. Card. Firrao

N U M. 12.

Copia di lettera dell'Emo Firrao Segretario di Stato, ai Signori Capitani di San Marino.

Alli molt'Illustri Signori li Signori Capitani di S. Marino.
Molto Illustri Signori.

La Santità di Nostro Signore per la paterna benigna premura, in cui desidera veder ristabilita la pace, o quiete fra codesti popoli, sconvolta dalle passate dissensioni, si è degnata di spedire alle Signorie Vostre Illustrissime Monsignore Enrico Enriquez Prelato di molta saviezza, prudenza, e zelo; dandogli tutte le facoltà, e commissioni di prendere quegli espedienti, e mezzi opportuni, che possono condurre al bramato fine, di dare un buon ordine, e regolamento agli affarj di codesto Paese. Si contenteranno perciò le Signorie Vostre, di considerare quanto largamente Sua Beatitudine siasi compiaciuta di far loro sperimentare gli effetti della Sovrana Sua Clemenza; onde per segno del Loro riverente riconoscimento, si dispongano a dar tutta la mano, ed agevolare al medesimo Prelato l'esecuzione delle Santissime intenzioni Pontificie: mentre io senza più mi confermo con augurare alle Signorie Vostre ogni felicità.

Roma 31. decembre 1739.
Delle Signorie Vostre

Affmo
G. Card. Firrao

N U M. 13.

Lettera dei Sig. Capitani della Repubblica di San Marino all' Emo Card. Firrao.

Emo, e Rmo Sig. Sig. Prone Colmo.

La gentilissima, e generosa propensione, che stimolò l'Eminenza Vostra ad interessarsi per le convenienze di questa Repubblica, la quale ha incontrata la gran sorte di ricuperare *la primiera sua libertà* mercè le generose premure dell'Eminenza Vostra a cotal fine impiegate presso la Santità di Nostro Signore, che tal ben degno riflesso c'impone uno strettissimo debito di umiliare come facciamo all'Eminenza Vostra ossequiosissime grazie per quelle tante si è degnata compartirci in sì grave contingenza: di maniera, che eterne saranno le obbligazioni, che dovremo all'Eminenza Vostra per così alte beneficienze, le quali riconosciamo come unicamente provenienti dalla incomparabile munificenza dell'Eminenza Vostra; la quale umilmente supplichiamo ad onorarci della continuazione del validissimo suo patrocinio per tutto che concerne la quiete di questa Repubblica, a nome della quale auguriamo all'Eminenza Vostra ogni maggiore esaltazione. E con profondissimo ossequio ce le inchiniamo.

Di Vostra Eminenza

S. Marino 6. febbraro 1740.

Umi Dmi Obbmi Servitori
Li Capitani

NUM. 14.

Lettera di Monsig. Commissario all' Em̃o Firrao.

Em̃o, e Rm̃o Sig. Sig. Prone Colm̃o.

Accuso due veneratissime di Vostra Eminenza dei 30. gennajo, con le quali mi risolve sopra tutti i capi di otto mie precedenti in data dei 13., de' 16., e de' 20. di detto mese; e in oltre strettamente m' ingiunge, che eseguite tre delle principali incombenze della mia commissione, io incontanente mi restituisco a Perugia.

In adempimento adunque dei supremi commandi di Vostra Eminenza sono a ragguagliarla umilmente, che dal canto mio ho dato fine, col favor di Dio, a tutte le cose anche minime prescrittemi nell'Istruzione. Dopo avere nelli scorsi ordinarj umiliati a Vostra Eminenza i tre noti processi, e dati tutti quegli altri provvedimenti, che mi diedi l'onore di significarle, feci jeri l'altro 5. corrente adunare questo Consiglio, nel quale, secondo la maniera, e leggi prescrittemi da Vostra Eminenza, si venne all'accrescimento de' Consiglieri sino al numero di sessanta, tra quali rimasero fermi tutti gli antichi; e de' nuovi aggiunti fu la maggior presa tra i soggetti surrogati dall'Eminentissimo Alberoni: essendosi solo esclusi quelli de' surrogati, ne' quali non concorrevano le qualità richieste dallo Statuto; e la detta aggregazione, o sia elezione de' Consiglieri fu fatta canonicamente, e nelle solite forme.

Di più in esso Consiglio ricevetti *i giuramenti e promesse in iscritto di tutti i Consiglieri sopra il rispetto dovuto alla Santa Sede*, *A CUI PRIMITIVAMENTE DOVRANNO RICORRERE PER AJUTO, E FAVORE IN TUTTI I BISOGNI SI' INTERNI, CHE ESTERNI DI QUESTO PUBBLICO*; e di più fu promesso di non impedire nè direttamente, nè indirettamente l'esercizio della giurisdizione del Vescovo diocesano; e di avere il conveniente rispetto ai patentati del S. Offizio, e della Santa Casa. Dopo questi atti feci pubblicare alcuni miei Decreti, che riguardano varj provvedimenti *intorno al regolamento del detto Consiglio*;

ed alla quiete, e concordia di questo Pubblico. Fu successivamente promesso, e giurato un perdono scambievole, e generale tra cittadini; riservando però alla Santità di Nostro Signore la cura di esaminare, e punire i delitti di quei rei contro de' quali sono stati formati i processi, e trasmessi in Segreteria di Stato.

Ciò fatto procedetti all'atto solenne del decreto, con cui *riposi, e restituii questo Pubblico nella primiera libertà, in tutto e per tutto secondo le facoltà conferitemi nel Breve*, e giusta le particolari istruzioni datemi da Vostra Eminenza. A quest'atto seguì nelle solite forme l'elezione de' nuovi Capitani. Ed il Consiglio a viva voce, *in ossequio dovuto alla Santa Sede*, mi pregò, che *per questa prima volta* io dessi al medesimo con proporlo, sì il Commissario, o sia Giudice ordinario, che il Cancelliere. E per fine dopo cinque ore di Consiglio unanime, e quieto si andò alla Chiesa maggiore a rendere le debite grazie al Nostro Signore Iddio *con quelle voci di giubilo, e di riconoscenza verso il Sommo Pontefice*, che non saprei abbastanza esprimere a Vostra Eminenza.

NUM. 15.

Di Monsig. Enriquez al Sig. Card. Firrao.

Emo, e Rmo Sig. Sig. Prone Colmo.

Nelle quattro lettere annesse, accompagnate di moltissimi documenti, troverà Vostra Eminenza effettuato il grosso delle mie commissioni; sperando in una o due altre settimane aver messo ad esecuzione quanto di spinoso mi è stato ingiunto nell'Istruzione. Con questa umilmente prego la benignità Sua a mandarmi, se fia possibile, a posta corrente la risoluzione in tutte, e quattro le predette lettere; poichè è atto di carità degna di Vostra Eminenza, di sollecitare la mia liberazione da su *questa montagna, ove fin l'aria che si respira è agghiacciata. Bel vedere per tutto quattro in cinque palmi di neve; e i tetti talmente coperti, che non posso dire d'aver vedute altre mura se non l'interne della mia abitazione. L'aria sempre offuscata: i venti vi dominano, e tutto è orrore* (1). Quanto a me non sono stato mai in ozio, e se il servizio della Santa Sede porterà di star quì un mezz'anno, eccomi pronto. Tuttavia se senza pregiudizio di esso potrei sbrigarmi presto, me ne tornerei di volo alla mia bottega di Perugia, dove non mi mancan faccende. Non avendo mai scritto di S. Marino al Sig. Card. Corsini, lo fo sta sera brevemente: rimettendomi alle lettere di Vostra Eminenza; alla quale intanto bacio umilmente il lembo della S. Porpora.

---

(1) Si unisca il detto alle *pag.* 78. 115. 119. 126.

Di Vostra Eminenza.

S. Marino 13. gennaro 1740.

Umo Devmo Obbmo Servitore
Enrico Enriquez.

N U M. 16.

Risposta di Monsig. Enriquez al Magistrato di San Marino.

Non avendo Io avuta altra parte nella reintegrazione di codesta Repubblica al suo primiero stato, che quella di eseguire esattamente le clementissime disposizioni della Sa. Mem. di Clemente XII.; non sono perciò a me dovute l'espressioni di ringraziamento; che le Signorie Vostre si sono compiaciute farmi colla cortesissima loro lettera de' 5. del corrente; ma bensì ne debbono le SS. VV. tutta la riconoscenza, e l'obbligazione alla magnanimità di quel Santissimo Pontefice. Non lascio con tutto ciò di ravvisare nell'ufficio, che è piaciuto alle Signorie Vostre passarne meco, la bontà, che hanno per me: e le ne rendo per ciò le dovute grazie. E per questo motivo ancora mi studierò sempre di corrisponder con tutta l'attenzione in ogni occasione, che mi presenteranno di loro vantaggio, e di codesta Repubblica. Goderò altresì, che la medesima continui a godere quella tranquillità, e quiete; che tanto si desiderava dalla grand'anima di Clemente XII. Tutto ciò spero dalla prudenza, e rettitudine delle Signorie Vostre, che presentemente la regolano. E desideroso di molte opportunità di servirle, resto ec.

Li 17. febraro 1740.

NUM. 17.

Del medesimo all' Emo Firrao.

Nel passare da Rimino udii giorni sono con mio estremo rammarico la morte del Papa, da cui mi riconosco beneficato: e però anche per questo motivo pregherò il Signore Iddio per la sua benedett'anima. Ricevetti ancor quivi due veneratissime di Vostra Eminenza segnate dei 3.: e quantunque ella non sia più Segretario di Stato, pure premendomi che sia informata di quanto passa, dirò brevemente ciò, che mi occorre sopra i capi principali di esse.

Già coll' ordinario scorso diedi minuta contezza a Vostra Eminenza del fine della mia commissione con reintegrare, e restituire ai Sanmarinesi la primiera libertà. Tra due settimane manderò in Roma tutti gli atti da me fatti nella detta commissione; e allora, giusta gli avvertimenti di Vostra Eminenza farò un' ampia relazione, diretta agli Eminentissimi Capi d' Ordine, dalla quale si verrà chiaro a conoscere d'aver io eseguito appuntino tutti i capi dell'Istruzione.

Quanto a quel che Vostra Eminenza si degna insinuarmi, ch' io dovessi adoprarmi per far fare a favore dell' autorità della S. Sede tutti quegli atti, che sieno compatibli colla libertà; mi do l' onore, di ragguagliarla, che il mio Decreto della reintegrazione è relativo al Breve, *dove ben tre fiate si enuncia l'alto Dominio, o sia Sovranità della S. Sede*: del quale Breve è rimasta copia autentica insieme cogli altri atti da me fatti, *nel pubblico Archivio di S. Marino. Di più tutti i Consiglieri si sono obbligati con giuramento, di ricorrere privativamente alla Santa Sede in tutti i bisogni sì interni, che esterni di quel Pubblico per ajuto, e favore.* Più di tanto non mi è stato prescritto nell' Istruzione, nè più di tanto mi parea compatibile *colla libertà*, che si dovea restituire, come in effetti si è restituita. Per zelo de' diritti della S. Sede non ho lasciato di osservare tutte le carte vecchie, che sono negli Archivj di S. Marino, di Verucchio, e della Penna; e tutto quello che può contribuire alla Sovranità Pontificia sopra il picco-

lo Stato di S. Marino, è stato da me estratto in autentica forma; ed in appresso si manderà per ritenersi insieme cogli altri documenti nell' Archivio segreto Vaticano.

NUM. 18.

Decreto di Monsig. Enriquez Visitatore, e Delegato Apostolico in S. Marino, con cui a forma del Breve Pontificio reintegra i Sanmarinesi al primiero stato di libertà.

Henricus Enriquez SSmi Domini Nostri Papæ in utraque Signatura Referendarius, Perusiæ, Umbriæque Provinciæ Gubernator, et ad Sanmarinenses Populos Visitator, et Delegatus Apostolicus.

Summa, qua decet, reverentia, atque sollicitudine exequutioni mandare cupientes Paternam intentionem SSmi Domini Nostri Papæ Clementis XII., ejusque erga Sanmarinenses populos animum vere amantissimum, cujus sane testimonium apprime clarum præbent ejus litteræ in forma brevis nobis directæ, ac datæ sub die 21. decembris proximi præteriti anni 1739. Cumque rebus omnibus diligenter investigatis, perpensisque, facile annuente Deo, omnia compesci, iisque omnibus consuluisse evenerit, quibus commiseratione motus præfatus SSmus in Christo Pater, et Dominus, ut e proximo rei veritatem prospiceret, hujus Populi Gubernium suspendere, sibique aliquantulum avocare opus habuit. Hinc Apostolici Delegati jure, amplissimaque auctoritate, qua virtute supradictarum litterarum in forma brevis fruimur, et jure optimo potimur, ad formam prædicti Brevis decernimus, et declaramus Sanmarinenses Cives *redintegrandos esse ad primævum Libertatis, et jurisdictionis usum*, prout hujusmodi nostro Decreto redintegramus, atque restituimus; et etiam quatenus opus sit, prædictum usum atque exercitium *denuo iterumque concedimus*, approbamus, et confirmamus, præfatosque Sanmarinenses Cives restituentes, atque reponentes in eadem *primæva libertatis, et jurisdictionis possessione, in qua reperiebantur priusquam ejusdem jurisdictionis exercitium eis fuerit suspensum.* Annullantes insuper, irritantes, et in totum dimoventes, atque pro nullato, irrito, ac dimoto habentes quicquid impedimenti a tempore præfatæ suspensionis huc usque appositum fuerit, ut suis privilegiis, suisque legibus libere vivere, et uti possint. Tandem in Domino hortantes, *ut ea qua par est charitate, et fraterno amore libertatem eamdem teneant, custodiant, tueanturque; eaque nullo umquam tempore in propriam, gentiumque sub Pontificiæ Sedis immediato gubernio viventium perniciem abuti permittant.* Datum in Oppido Sancti Marini nonis februarii anno Domini 1740.

Henricus Enriquez Visitator, et Delegatus Apostolicus.

NUM. 19.

Atto solenne, di cui si conserva documento nell' archivio di San Marino, in virtù del quale la Comunità di S. Marino si obbligò avanti il Rettore di Romagna, di non distruggere il Castello di Serravalle(1).

In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate ejusdem 1464. Indictione XII. tempore Pontificatus SSmi in Christo Patris et D. nostri D. Divina Providentia Pii PP. II. et die prima mensis martii. Cum hoc sit, et fuerit, quod SSmus Dominus Noster concesserit *Communitati S. Marini Castrum Serravallis, in PHEUDUM*; quod Castrum, etc. Curia jacet juxta Curiam Ecclesiæ S. Marini, cumque dubitetur ne *Homines dictæ Terræ S. Marini* faciant evelli, sive dirui dictum Castrum Serravallis: ea propter spectabiles viri Ser Antonius Marini, Hieronymus Francisci de Bellutiis, et Blancus Antonj omnes de Terra S. Marini procuratores et factores dictæ Terræ ex instrumento procuræ publico manu Ser Joannis Monghina de Calagni de Sancto Marino a me notario infrascripto viso et lecto: et dicto procuratorio nomine principaliter, et in solidum solemniter se obligando promiserunt Domino in Christo Patri, et Dno N. Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopo Secessano, Fani, ac Terrarum Romandiolæ Gubernatori dignissime, et mihi notario infrascripto ut publicæ personæ stipulanti, et acceptanti, vice,

---

(1) Quì appresso numero ultimo.

Cameræ Apostolicæ, *ac Hominum sive Communitatis et dicti Castri Serravallis*, ac omnium, et singulorum quorum interesse poterit; quod nullo unquam tempore dicti *Homines S. Marini* evellent nec diruent dictum Castrum, nec eum dirui, nec evelli de communi consensu, et voluntate facient, nec etiam permittent: et casu quo ipsi *Homines S. Marini* facerent evelli, sive dirui dictum Castrum Serravallis, aut assentirent diruptioni, vel evulsioni ejusdem, promittunt dicti Procuratores dicto proprio nomine *solvere ipso facto Cameræ Apostolicæ ducatos mille*, *ac etiam renovare dictum Castrum Serravallis eum refectione omnium damnorum*, *et expensarum dicti Communis*, *et Hominum Serravallis* obligantes dicti procuratores dicto proprio nomine *dictam Communitatem S. Marini in forma Cameræ* ob non observantiam promissorum, et in omni alia validiori forma, et meliori quoad fieri potest cum constitutione procuræ in forma Cameræ secundum consuetudinem aliorum, et similium contractuum, et obligationum, qua, seu quæ fuerit in Camera Apostolica, pro quibus omnibus, et singulis firmiter adimplendis, attendendis, et obsarvandis dicti procuratores dicto procuratorio nomine bona mobilia, et immobilia, præsentia, et futura *Communitatis*, *et Universitatis dictæ Terræ Sancti Marini*, pro refectione omnium, et singulorum damnorum, etc., hypothecarunt, et obligaverunt etc. (1).

N U M. 20.

Diploma del duca Valentino, di cui si conserva l'originale nell' archivio di S. Marino, diretto a' Serravallesi; dal quale si raccoglie che sì S. Marino, che Serravalle erano soggetti ad esso duca, come Feudatario della Chiesa (2).

Cæsar Borgia de Francia Dei gratia Dux Romandiolæ, Valentiæque Princeps Hadriæ et Venastri, Dominus Plumbini etc.,

---

(1) Il duca Valentino lo tolse a San Marino, come nel numero seguente, dal quale si rilevano le loro rivalità rinnovate malgrado l'istromento precedente.

(2) Questo documento, e la seguente annotazione, servono per contradire all'asserito nella *pag.* 66. da Leandro Alberti,

ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Confalonerius et Capitaneus generalis, Fidelibus nostris dilectis Universitati, et Hominibus Castelli nostri Serravallis salutem. Publicæ utilitati conducere arbitramur, ut benemeritis gratia referatur; quo fit ut hi, qui aliquid recte, ac prudenter per virtutem gesserunt, condigna reportantes præmia in eorum laudabili proposito confirmentur. Et alii illorum exemplo, et æmulatione impulsi ad ipsam virtutem capessendam, et similia promerenda concitentur. Atque ideo vos Serevallenses antedictos, qui pro proximo bello per defectionem, et rebellionem statuum nostrorum Urbinatis, Montis Feretrani, et *Terræ Sancti Marini* exorto, in fide vestra permanentes assiduis hostium nostrorum, et potissimum oppidanorum *Sancti Marini incursionibus tempestati et circumsessi, non modo illorum impetum, et conatus fortiter, et constanti animo substinuistis, sed male mulctatos repulistis*: Ac vos, vestrumque oppidum in nostra devotione, et fide conservastis, favoribus, et gratiis prosequi, et petitionibus vestris per speciales vestros oratores ad nos destinatos nobis expositis annuere volentes: Ut eo ferventius in ea fide persistatis, quo majoribus gratiis vos fuerimus prosecuti. *Statuta vestra in usu, et viridi observantia persistentia quatenus justa et rationabilia sint ap-*

dal Valli, e volgarmente da altri, che San Marino non è stato mai soggiogato da alcuno.

Che San Marino, e sua giurisdizione non sia stata in *perpetua libertà*, come ne predicano; ma Luogo sottoposto, oltre alla Sede Apostolica, e Vescovo di Monte feltro, ad altri Signori ancora, vedasi il Sansovino delle famiglie illustri, in quello dice delli Malatesta, che vedrà; come l'anno 1399. Galeotto Malatesta Signore di Rimini pigliò, ed acquistò il Castello di San Marino. Il Clementini pure dice, che fu soggetto ai Signori di Carpegna, e alla città di Rimini. Vi era pure tradizione de' vecchi, che il duca Valentino Borgia se ne impossessò. Non era semplice tradizione, ma verità di fatto, come costa dalla di lui carte, e da tutte le storie manoscritte, e stampate di quei tempi.

probamus, *confirmamus*, *et observari mandamus*: oppidumque et populum vestrum a cujuscumque obligatione et subjectionis vinculo, et onere, quibus oppido, communi, et populo *Sancti Marini* tenebamini absolvimus penitus, et liberamus, liberosque et absolutos esse et haberi volumus et mandamus. Volentes ut deinceps vicarius per nos eligendus vobis dicat, modo, jure, et forma, quibus alii vicarii in similibus oppidis nostris jus dicunt. In reliquis sub jurisdictione et regimine locumtenentis in civitate nostra Arimino pro tempore futuri vos subesse decernentes. Quodque ad debita vicario prædicta salaria, tam habitatores oppidi vestri, quam alii bona stabilia in eo, et ejus territorio possidentes contribuere pro dictorum bonorum rata teneantur, et cogi, compellique possint: et quo uberior erga vos nostræ liberalitatis gratia redundet vos ipsos, vestrumque oppidum ab omni onere reali, personali et mixto, angariis, perangariis, collectis ordinariis et extraordinariis quibuscumque, et ex quacumque causa impositis, aut imponendis, præterquam a salis vectigali, quod nobis et nostræ Cameræ integrum reservamus, et dari vobis pro usu vestro eodem pretio, eademque mensura quibus hactenus accipere consuevistis, liberos, exemptos, atque immunes *ad decennium* a data præsentium computandorum esse volumus, et jubemus. Ac insuper habitatores et incolas ipsius oppidi vestri cujuscumque malefitii, damnorum datorum, et criminis reos: Et qui ad poenas tam pecuniarias, quam corporis afflictivas, et capitales tenerentur, dummodo in capitalibus sententiæ non sint latæ, salvo jure tertii, absolvimus poenas prædictas remittentes, et donantes, et pro absolutis haberi volentes, Mandantes locumtenentibus, thesaurario nostro generali, coeterisque officialibus nostris præsentibus, et in posterum dicto decennio durante futuris quatenus huic nostro indulto dicto tempore duraturo, quo nullum volumus cæteris nostris indultis præjudicium fieri, sed in suo robore permanere, ut par est deferentes illud observent, impleant, et exequantur, ac observari, et adimpleri ab omnibus adamussim faciant; in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ in Palatio Apostolico vigesimo junii an-

no Domini millesimo quingentesimo tertio: Ducatus vero nostri Romandiolæ tertio. Cæsar. (1).

Loco ✠ Sigilli.

Mandato Illmi Domini Ducis = Agapitus Boraldinus.

Federicus Martius = Agapitus Boraldinus.

ANNOTAZIONE

Di un erudito apologista.

Era tale la soggezione, che i *Sanmarinesi* professavano alla Casa di Monte Feretro, che il Duca Valentino avendo occupate le Signorie delle città di Romagna; non occupò S. Marino se non se come membro del Monte Feltro nel 1502.; e come parte dello Stato del Duca Guido Ubaldo. E di fatti osserva Bernardino Baldi Urbinate, noto per la sua letteratura, e per l'insigne Dignità d'abbate di Guastalla, nella vita MM. SS. del Duca Guido Ubaldo al lib. 8. presso l'autore MM. SS. Reg. Feretr. Script. ec. tom. 7., che seguita la gran lega della Magione fra gli Orsini, i Vitelli, Liverotto da Fermo, Pandolfo Petrucci da Siena, i Baglioni di Perugia, ed altri Signori, che dopo aver favorito gl'ingrandimenti del Valentino cominciarono a dubitare delle cose loro. Si ribellò allo stesso Valentino lo Stato d'Urbino in buona parte;= E confermò quel-
,, la opinione la voce sparsa, che agli 8. di ottobre si fosse oc-
,, cupata la Rocca di S. Leo, ed avessero scosso il giogo quel-
,, li di Cagli, da Agobbio, *di S. Marino*, e tutto il Monte
,, Feltro. E non era vano il rumore; perciocchè da S. Leo eb-
,, be principio la rivoluzione, che seguì poi di tutto lo Stato
,, d'Urbino ,,. Anzi discende a narrare de' minuti particolari avvenimenti tra i Feltreschi, ed i Borgiani tanto nelle vicinanze di Fano, d'Urbino, ed altri luoghi; quanto particolarmen-

---

(1) Le intenzioni, e le operazioni del Duca Valentino Borgia sono troppo note nella storia d'Italia sul fine del secolo XV., e non è qui luogo da parlarne oltre il proposito di San Marino. Al più nomineremo il Bombaci, perchè si è citato più volte per Bologna, e contorni, *lib.* 3. *pag.* 345. *e segg.*

te in Monte Feltro. = Così di queste piccole battaglie simili piuttosto
,, a ladronecci, e rubbarie, che a veri combattimenti era
,, pieno il Paese; perciocchè nel Monte Feltro ancora gli uomini
,, di Verrucchio parziali di Borgia, e perciò nemici di quelli
,, di *S. Marino* favorevoli del nome Feltresco uniti con quelli
,, di Serravalle mossero per assalirgli all'improviso; ma prevenendogli
,, questi avvisati del fatto furono loro sì furiosamente
,, addosso, che uccisine più di sessanta, e feritine molti,
,, cacciati gli altri in fuga =. Ma poichè il Duca Guidobaldo, povero di denaro, lasciato in abbandono da' collegati della Magione, pacificati col Valentino, e senza forze da resistere a sì possente nemico, cedendo di bel nuovo alla sua sciagura secretamente procurò onorevole accomodamento: il quale fu stabilito, ed è registrato dal detto Baldi in questi termini: = Risep-
,, pesi non dimeno per altra parte il contenuto de' capitoli,
,, ne' quali era in sostanza; che il Duca Guid'Ubaldo pacificamente
,, si ritenesse le fortezze di S. Leo, di Majrolo, S.
,, Agata, e *S. Marino*: ed in qualunque di detti luoghi potesse
,, condurre qualunque cosa più gli piacesse =. Era dunque segnale, che *S. Marino* era suddito di Guid'Ubaldo, cui doveva restare in balia. Che se *S. Marino fosse stato paese libero, ed indipendente*, non saria caduto nella cessione, che il Valentino faceva a Guido Baldo; perchè il Valentino cedere non voleva Paese, che già a Guido Baldo per prima non si appartenesse. Ed in verità seguita la morte del Pontefice Alessandro VI.; e con essa abbassata l'alterigia, e potenza del Valentino, tornata la maggior parte de' Signori al possesso dei loro antichi dominj, e fra questi il Duca Guido Baldo nella congiuntura della nuova lega stabilita fra di loro, dovendo soccorrere Pandolfo, e Carlo de' Malatesti per ricapezzare dai cittadini Rimini, e suo contado = soggiunge il Baldi al libro 9. =
,, Entrò poi coll'esercito della Lega, di cui era luogotenente
,, generale Ottaviano Fregoso nel contado di Rimini ardendolo,
,, e dandogli il guasto a più potere. E frattanto il Duca
,, per essergli alle spalle cavalcò a *S. Marino*, nel qual luogo
,, ebbe avviso alla prima giunto del capo del Paese, dissero
,, essere stati occupati i Borghi, e S. Arcangelo, e fattavi
,, grossa preda =. Tentata di poi l'impresa di Cesena, e riu-

scita infruttuosa, anzi con discredito de' Feltreschi, e de' Collegati = alla fine, seguita il Baldi, i Feltreschi n'ebbero il peggiore;
,, perciocchè di 130. furono fatti prigioni, e de' Cesenati
,, sol 30.; e fu questa rotta (aggrandita poi dalla fama)
,, di cotanto peso; che non pure accrebbe l'orgoglio ai Cesenati,
,, ma a' Riminesi ancora, i quali ripresero animo, trovandosi
,, il Duca in *S. Marino*, ricuperarono facilmente S. Arcangelo,
,, e Savignano, che poco prima era venuto in potere
,, della Lega =: indi seguito il trattato fra i Malatesti, e la Repubblica di Venezia per la cessione di Rimini, e chiamato il Duca Guidobaldo in Roma dal novello Pontefice Giulio II. procurando i Veneziani di porsi in possesso de' Stati loro ceduti da Malatesti sopra il 1504 = giacchè non gli riusciva d'averne dal
,, Pontefice l'investitura del Vicariato = soggiunge il Baldi =
,, s'andavano preparando per mantenervisi per forza. Ingrossati
,, dunque di cavalli, e di fanti al principio dell'anno, si posero
,, fra la Romagna, e quel d'Urbino, cioè a Monte Fiore,
,, a Verrucchio, a S. Laudeccio, alla Cattolica, a Monte
,, Gridolfo, e a S. Gianai; essendosi sparsa voce, che per l'opportunità
,, di Rimini disegnassero eziandio d'occupare *S. Marino*;
,, onde entratine gli uomini del luogo in qualche sospetto,
,, ebbero ricorso alla Duchessa, la quale per messi velocissimi
,, significollo al marito, che ciò udito, fecele sapere,
,, che essa come da sè li mandasse il presente colle sue lance
,, spezzate Francesco Buzzacarino, e Lattanzio Cattaldi d'Urbino
,, Capitani Ducali: il che posto in esecuzione, apparve
,, tosto essere stato vano il sospetto =. Nè diversamente succedere potea; poichè i Veneziani non aveano acquistato alcun diritto sopra *S. Marino* spettante al Duca Guido Baldo, che come Padrone vi pose il presidio.

N U M. 21.

Breve di Leone X. agli Uomini di San Marino, col quale dichiara di prenderli sotto la sua protezione, in risposta ad una loro graziosa ambasciata, per riferire l'ajuto dato alla di lui armata, e per chieder grazie. Fra le lettere del Bembo a nome del Papa *lib.* 13. *num.* 2.

Hominibus Sancti Marini, in fines Ariminensium.

Julianum Ordinis Franciscini Theologicis in studiis Magistrum, Internuncium vestrum libenter audivi; grataque mihi ejus oratio fuit. Intellexi enim, cognovique ex ipso, nostrum exercitum proximis diebus ad vicina vobis loca missum, omni ope, copiaque vestra juvisse: de quo etiam Laurentii Medicis fratris mei filii litteris sum certior factus, qui mihi vos iisdem ipsis literis diligentissime commendavit. Ea de re, studiisque vestris vos et laudo vehementer, et probo. Volo etiam confidere, posse vos æqua, honestaque omnia vobis ipsis de me polliceri. Atque ut primas postulationes vestras me non neglexisse intelligatis, in meam vos jam nunc curam, tutelamque recipio. Datum octavo calend. quintiles anno quarto. Roma. (1517.)

Così è stampata nelle varie edizioni delle lettere del Bembo. Ma tra i mss. della Biblioteca Casanatense, in fol. num. 54. pag. 240., (1) ne ho trovata copia ms. cavata dall'originale in pergamena esistente nell'Archivio di San Marino, autenticata con sottoscrizioni, e sigillo in data 1726.; che credo bene soggiunger quì; perchè fa più autorità, ed è in molte cose diversa elegantemente. L'originale è negli Archivj Vaticani.

Dilectis Filiis Capitaneis, et Universitati Terræ Sancti Marini Leo PP. X.

Dilecti Filii salutem, et Apostolicam Benedictionem. Dilectum filium Julianum Ordinis S. Francisci, et Theologiæ pro-

---

(1) Ivi si hanno altre carte mss. e stampate in favore, e contro il **Card. Alberoni**, con notizie della di lui vita.

fessorem Oratorem vestrum missum ad Nos libenter audivimus; gratumque Nobis fuit intellexisse, vos ad juvandos nostros, et hujus Sanctæ Apostolicæ Sedis exercitus proxime ad vicina vobis loca missos omni ope vestra prompte, studioseque juvisse: de quo etiam per litteras Dilecti filii Nobilis viri Laurentii Medicis Nepotis secundum Carnem nostri, Reip. Florentinæ Gentium armatorum Capitanei generalis nostri, et ejusdem Sedis Locumtenentis certiores facti sumus. Quibus etiam litteris omnibus in rebus devotionem Nobis vestram diligenter commendavit: Ea de re, studiisque vestris egregiaque in Nos, Sedemque ipsam reverentia, et cultu vos in Domino apprime commendamus: volumusque plane confidere de Nobis, deque Sede hac vobis ipsis posse vos æqua, honestaque omnia, omni tempore polliceri. Vosque jam nunc ut primas postulationes vestras Nos non neglexisse intelligatis, *in nostram, et ejusdem Sedis curam, et protectionem recipimus.* Efficiemus autem ut vos officiosos erga Nos et devotos extitisse, atque in Sanctæ Matris Ecclesiæ pietatis spem, fidemq. vestram posuisse, lætari omni tempore possitis. Datum Romæ apud San. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIIII. junii MDXVI. Pontificatus Nostri anno quarto = Bembus.

N U M. 22.

Bolla di Papa Anastasio IV. diretta l'anno 1153. *a Pacifico Abbate del Monistero di Brescello, tratta dalla Dissertazione LXX.* Antiquitatum Italiæ Medii Ævi *del Muratori, ripetuta dal P. Ireneo Affò nella* illustrazione di un antico piombo del Museo Borgiano in Velletri ec. Serve ad intendere, che significasse *la libertà* accordata, e conservata nel medio evo dai padroni diretti ai vassalli per il detto alla *pag.* 105.

Anastasius Episcopus, servus servorum Dei dilecto filio Pacifico Abbati Monasterii Brixellensis, ejusque Fratribus tam præsentibus, quam futuris Regularem vitam professis in perpetuum. Quum omnibus religiosis locis atque personis debitores ex Apostolicæ Sedis auctoritate ac benevolentia existamus, illis tamen attentius providere nos convenit, quos beati Petri juris esse non extat ambiguitas. Ut autem pro Monasterio Sancti Genesii Brixellensis, cui dilecte in Domino fili Pacifice Abbas auctore Deo præesse dignosceris, paterna vigilemus solicitudine, tanto amplior est nobis injuncta necessitas, quanto ipse locus ad jus et proprietatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ noscitur pertinere. Ad exemplum itaque prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Paschalis, et Innocentii Romanorum Pontificum, idem Coenobium sub beati Petri tutela suscipimus, et tam ipsi, quam ejus colonis *libertatem* præteritam conservantes, Apostolicæ Sedis privilegio communiamus. Statuimus enim, ut nullus Sacerdotum quamlibet exerceat in eodem Monasterio et adjacenti Villa potestatem; nec ulli eorum facultas sit, locum ipsum, vel Monachos ejus sive Clericos interdictioni, vel excommunicationi subjicere. Chrisma, Oleum Sanctum, consecrationes Basilicarum sive Altarium, Ordinationes Monachorum seu Clericorum, qui in eisdem locis ad Sacros sunt Ordines promovendi, a quo malueritis, Catholico Episcopo suscipietis. Obeunte vero te nunc ejusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia præponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, de ipso vel de alieno, si oportuerit, Collegio, secundum Dei timorem, et beati Benedicti Regulam, providerint eligendum. Electus autem ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Ad hæc præsenti Decreto sancimus, ut quæcumque possessiones seu bona a nobilis memoriæ Attone Comite vel Marchione, ejusdem Coenobii fundatore, sive a filio Tebaldo, vel suo nepote Bonifacio, Marchionibus, et Bonifacii filia Matilda Comitissa, singulari Apostolicæ Sedis filia, vel ab aliis fidelibus, juris ejusdem Monasterii de jure proprio collata sunt, quæcumque etiam in præsentiarum juste et legitime possidet, aut in posterum concessione Pontificum, oblatione fidelium, largitione Regum vel Principum, seu aliis justis modis, præstante Domino, poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus et illibata permaneant... Ad indicium autem *perceptæ a Romana Ecclesia libertatis*, aureum Bisantium quotannis nobis, nostrisque successoribus persolvetis, quemadmodum a supradicta Matilda Comitissa in oblationis est chirographo institutum: ut juxta ejus devotionem, Brixellensis Monasterii Fratres ab omni sæcularis servitii sint infestatione securi, omnique gravamine mundanæ oppressionis remoti, nulli alii, nisi Romanæ, et Apostolicæ Sedi, cujus juris idem locus est, aliqua teneantur occasione subjecti. etc.

N U M. 23.

Due Brevi d' Innocenzo IV. dell' anno 1246. riguardanti privazioni di feudi in pena di delitti, per la pagina 61., ricavati dall' opera del Marini pag. 271.

1. Innocentius Episcopus Serv. Serv. Dei Venerabilibus Fratribus nostris Cesenaten. et Foropopolien. Episcopis salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum nobilis Vir Thadeus filius quondam Montis Feretrani, et alii qui tenentes Feuda a Feretran. et aliis Ecclesiis Feretran. Dioecesis adhærendo, et favendo Friderico quondam Imperatori Romanorum excommunicato, et Dei, et Ecclesiæ inimico, et dictas Ecclesias persequendo, ipsis Feudis reddiderint se indignos, mandamus quatenus si est ita prædictos auctoritate nostra Feudis privantes eisdem, privilegia, et instrumenta omnia super his confecta, non obstante præscriptione aliqua penitus cassa, et irrita nuncietis, contradictores per censuras Ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo. Datum Lugduni sexto Kalendas julii. Anno quarto.

2. Innocentius Episcopus Serv. Serv. Dei Ven. Fratribus nostris Cesenaten. et Foropopulien. Episcopi. Sal. et Apost. bened. Ut Tadeus filius quondam Montis feretrani Vir nobilis genere, sed suis pervessis actibus ignobilitans semetipsum super eo quod aducerendo, et favendo Friderico quondam Imperatori excommunicato, Dei, et Ecclesiæ inimico Venarabilem Fratrem nostrum Episcopum, et Ecclesiam Feretran. graviter persequi non desistit, reatus sui poenam reportet; mandamus, quatenus si est ita, ipsum ea, quam in Urbinaten. et Feretran. Civitatibus habere dignoscitur auctoritate nostra privantes prinilegiis, et instrumenta omnia sibi super hiis ab eodem Federico concessa cassa; et irrita penitus nuntietis; contradictores per censuras Ecclesiasticas appellatione post posita compescendo. Dat. Lugduni sexto Kal. julii anno IV.

N U M. 24.

Protezione, sotto la quale il Duca Guidobaldo II. piglia la Repubblica di San Marino nell' anno 1549. Dal Marini *pag.* 310.

Protettione sotto la quale, ricercato dalla libertà di S. Marino per mezzo di due suoi ambasciatori, piglia il sig. Duca Guidobaldo II. la detta libertà, huomini, e dominio, seguitando in questo le vestigia del Duca Federico, Guido I. e Francesco Maria suo Padre, ed altri della sua Casa, con promessa di diffenderli secondo il suo potere, e d'ogni tempo protegerla, e custodirla da qualunque persona, che cercasse, o volesse quella offendere, tanto nell'havere, quanto nelle persone, stato, e preminenza, tenendo gli inimici loro per inimici, e gli amici per amici, con promessa di darli ajuto, e favor possibile per la conservazione dello Stato, e libertà loro. Obbligandosi versavice detti Ambasciatori nel nome suddetto ad esso sig. Duca Guidobaldo con ogni loro industria, e potere di ajutare, mantenere, conservare le persone, stato, honori, e conditione del suddetto sig. Duca, contro qualsivoglia persona, Stato, e Potentato, che tentasse il contrario, promettendo d'haver gli amici di S. E. per amici, e gli nimici per inimici, di riverirlo sempre come conviene ad un vero, e buon protettore. Rogato Ser Bart. Nurfino il dì 20. di Maggio 1549.

N U M. 25.

I tre seguenti numeri sono ricavati dalla *Risposta al Manifesto pubblicato sotto nome dell' Em̃o, e Rm̃o Sig. Cardinale Giulio Alberoni intorno all' espugnazione della Repubblica di S. Marino seguita nel mese di ottobre* 1739. Se ne è parlato alla *pag.* 85. Il primo contiene la confessione ingenua nella verità istorica sulla *Libertà*, altrimente male intesa, che oggidì si vorrebbe dimenticare. Si confronti coi termini della precedente *lettera* del sig. Borghesi.

CAP. I.

LA COMMISSIONE ACCORDATA AL SIG. CARDINALE ALBERONI, DI RICEVERE LA LIBERA DEDIZIONE DEI SAMMARINESI PER LA SANTA SEDE ERA GIUSTA, E INSIEME PRUDENTE NELLA SUPPOSIZIONE, IN CUI FU DATA.

Poteva senza alcun dubbio, e con ogni giustizia il S. Padre Clemente XII. accordare al sig. Cardinale Alberoni Legato di Romagna la commissione, che gli accordò, di ricevere in un certo, e determinato modo, e posto il consenso della maggior parte dei Sammarinesi, *la libera loro dedizione*; poichè questo, siccome è notissimo per le Istorie, sembra il modo più di ogni altro legittimo per acquistare il dominio di una Terra; ed a ciò basta il consenso della maggior parte di quel corpo, in cui risiede la potestà del Governo (1). Molto più trattandosi della *Terra di S. Marino*, la quale essendo parte dell' Esarcato di Ravenna, siccome per più secoli soggiacque con tutto il resto al governo immediato della S. Sede; così di poi presa forma di Repubblica, riconobbe da Lei, e tuttavia riconosce, non solo i Castelli, dai quali vien formato all' intorno il suo Contado; ma ancora i Privilegj, e le leggi, e fino *la stessa libertà*, la quale non è cosa punto incompatibile col titolo, che ad altri competa *di protezione*, *e di supremo dominio* (2). In esempio, vi sono anco in oggi le Città franche di Germania. e gli Stati dei Principi, i quali secondo i diversi rispetti sono liberi, e soggiacciono nulladimeno all' Imperio Romano o Romano-Germanico; così pure nei tempi più remoti tra mezzo alle Provincie Romane, e massime in Grecia (1), eravi gran numero di Popoli, e Principi liberi in certo modo, o sia in apparenza, ma in sostanza, e assolutamente soggetti a Roma; poichè *la sovranità, o sia somma potestà* non è cosa tanto indivisibile, che non riceva qualche divisione, anche per via di parti potenziali: conforme può raccogliersi dall'Istorie di tutti i Popoli, e di tutti i tempi, ed è sentenza delli Scrittori (2) del dritto pubblico (3).

---

(1) *Molina de Inst. et Jur. disp.* 23. *tom.* 2. Satis erit si major Reipublicæ pars consentiat; ille namque censetur consensus totius Reipublicæ ratione majoris suæ partis, ac proinde minor tenetur illi stare. (Questa massima nelle Terre della Chiesa non vale, per il detto alla *pag.* 60., se non che per *il dominio utile*. Fea.

(2) *Leg. non dubito* §. 1. *ff. de Capt. post l. rev.*, *et ibi Doctores. Grot. de jure Belli*, *et Pacis lib.* 1. *cap.* 3. *et præcipue* §. 23.

Sia ciò detto di passaggio, e non perchè vi sia punto bisogno di avere a disputare cosa tanto chiara, che niente più. Evvi copia grande di documenti, non solo in Roma, ed a Verrucchio, ma anche nell'Archivio *della stessa Terra di S. Marino, che mostrano la Superiorità della Sede Apostolica sopra quella Repubblica*; tra i quali basterà dare un'occhiata a due Bolle, una di Martino V., e l'altra di Pio II. Da quella di Martino V. si raccoglie, che il Comune di S. Marino chiese, e ottenne la facoltà di *eleggere nelle cause tra i Laici i Giudici delle seconde istanze.* La Bolla è diretta = *Universitati Terræ nostræ Sancti Marini*: il Papa si mosse *a petizione* dei Sanmarinesi = *ut petitionibus vestris annuamus*; concessè loro tal facoltà per grazia = *de speciali gratia* =: derogò all'ostacolo delle Costituzioni Apostoliche, e di quelle della Provincia di Romagna = *Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis*, *nec non Decretis*, *Statutis*, *et Consuetudinibus Provinciæ nostræ Romandiolæ*, replicando di nuovo = *in qua Terra nostra S. Marini Feretran. Diœc. existit*; *e derogò fino agli Statuti della Terra medesima di S. Marino* = *ac etiam ejusdem Terræ, cæterisque contrariis quibuscumque.* Dall' altra di Pio II. si raccoglie; che furono dati alla Comunità di S. Marino *in Feudo*, acciocchè servissero per suo Contado, i Castelli, che essa tuttavia possiede. La Bolla è diretta = *Communitati, et hominibus Terræ Sancti Marini Provinciæ nostræ Romandiolæ.* Si mosse il Papa a petizione dei Sanmarinesi = *pro parte vestra Nobis nuper exhibita petitio continebat*, benchè in esecuzione di una sua antecedente promessa fatta loro = *quod Communitati vestræ daretur in Dominium Curia Florentini, et Castra Mongiardini, et Serravallis etc.*, ovvero = *in Feudum ab eadem Ecclesia vobis concederetur* : e disse che in premio di aver essi combattuto, e tolti quei Castelli di mano di Sigismondo Malatesta, gli smembrava dal Contado, a cui prima spettavano, e ne concedeva loro l'Investitura = *in dominium concedimus, et pro Comitatu dictæ vestræ Terræ donamus = adimentes ipsa Castra, et Curias, ac loca a Comitatu, et Castris, quibus prius adnexa erant*: derogando non solo alle Costituzioni Apostoliche, ma ancora = *Statutis municipalibus, Consuetudinibusque Civitatis, et Vicariatus, ac Locorum.*

---

(1) *Ezechiel Spanhemius Orb. Rom. exercit.* 2. *cap.* 10.

(2) Sì è spiegato meglio *pag.* 76. 105. Fea

(3) *Si veda Grozio lib.* 1. *Cap.* 3. §. 17. *e Gronovio nella nota* 75.; *e Puffendorf indicato dal Barbeyrac nell'altra*

Sicchè non mancò punto a Clemente XII. *la potestà*, quando fosse regolata dalla ragione, di *riprendere il governo immediato di S. Marino*, e massime per via di libera dedizione. Servì ancora al Papa di causa giusta, e d'impulso non meno forte, che ragionevole, la discordia dei Cittadini, ed il cambiamento di quella Repubblica, la quale, come che di prima reggevasi per mezzo di un Consiglio di sessanta Cittadini, o vogliam dirgli Ottimati, fu detto, e supposto, che Essa fosse di poi caduta nell' estremo vizioso di un Governo tirannico di pochi; ond' è, che in tal supposto *cessando il privilegio della libertà* (1); e tornando le cose sul piede della *prima soggezione alla Santa Sede*; era ben giusto, ch' essa ne riprendesse l'immediato Governo, il quale venivale di più ancora offerto spontaneamente, per quanto si disse, dalla maggiore, e più sana parte dei Cittadini.

---

(1) *Gravina de Origin. Jur. lib.* 2. §. 18.

NUM. 26.

SOMMARIO

DI DOCUMENTI ESISTENTI NON SOLO NELL' ARCHIVIO DELLA TERRA DI S. MARINO, MA ANCORA NEGLI ATTI PUBBLICI, E CRIMINALI DEL GOVERNO DI ROMA.

Num. I. (1).

Bolla di Papa Martino V., che diede alla Terra di S. Marino la facoltà di deputare il Giudice delle seconde istanze.

Martinus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Universitati Terræ nostræ S. Marini Feretran. Dioecesis salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Sinceræ *devotionis* affectus, quem ad Nos, et Romanam geritis Ecclesiam, promeretur, ut *petitionibus vestris*, quantum cum Domino possumus favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis *pro parte vestra petitio* continebat, quod vos, qui hactenus invicem pacifice sub mensura justitiæ laudabiliter vixistis pro bono pacis, et concordiæ inter vos de coetero etiam conservandorum, nec non ad tollendum diuturnos litium anfractus, ac laborum, et expensarum sarcinas, et incommoda, desideratis, quod *appellationum Causæ* a primis definitivis, et interlocutoriis Sententiis per vestros Officiales et Rectores pro tempore existentes, Capitaneos nuncupatos, latis, et aliis gravaminibus illatis *in causis prophanis* eis commissis interpositarum pro tempore *duobus probis viris* ad hoc *per vos eligendis* audiendæ committantur pariter, et terminentur. Quare *pro parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum*, ut providere vobis super hoc paterna diligentia curaremus. Nos igitur tranquillitatem et justitiam hujusmodi inter vos jugiter vigere intensis desideriis affectantes, ac *hujusmodi supplicationibus inclinati vobis*, *quod a primis sententiis hujusmodi ad duos probos*, *et idoneos viros per vos pro tempore ad hoc eligendos*, *et deputandis appellare liceat*; ac ipsæ appellationum causæ per eosdem sic electos, et deputatos secundum Juris ordinem cognosci, decidi, et fine debito terminari, libere, et licite valeant: quodque Sententiæ per eos in causis ipsis latæ eam vim, idque firmitatis robur obtineant, perinde ac si *per illum Judicem*, *ad quem earumdem Causarum cognitio de jure*, *vel consuetudine pertinet* cognitæ, decisæ, et determinatæ fuissent, *authoritate Apostolica tenore præsentium de SPECIALI GRATIA licentiam impartimur*: *NON OBSTANTIBUS* Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non *decretis*, *statutis*, *et consuetudinibus Provinciæ nostræ Romandiolæ*, *in qua TERRA NOSTRA Sancti Marini* Feretran. Dioec. existit; ac etiam *ejusdem Terræ cæterisque contrariis quibuscumque*. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

---

(1) Ved. addietro *pag*. 74. 85.

Datum Romæ apud Sanctos Apostolos Sexto Idus Julii Pontificatus nostri anno nono. (1425.).

N U M. 27.

Num. II.

Bolla di Papa Pio II. per l' investitura di Serravalle, e degli altri Castelli, data alla Terre di S.Marino(1).

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Communitati, *et hominibus Terræ Sancti Marini Provinciæ nostræ Romandiolæ*, *Feretran. Dioec. salutem*, *et Apostolicam Benedictionem.*

Evidentia *veræ fidelitatis*, *et devotionis* inditia per vos nobis, et Romanæ Ecclesiæ, hoc præsertim magis opportuno tem-

---

(1) Si unisca qui addietro *pag.*

et dictæ Romanæ Ecclesiæ acquisiveritis pro parte vestra Nobis fuit humiliter supplicatum, ut promissiones prædictas, ratificare, et approbare, ac alias super his opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur de præmissis, tam per relationem præfati Cardinalis, quam alias plenissime informati, intendentesque vos de bene hactenus per vos gestis remunerare, et aliis quibuslibet, ut de nobis, et præfata Romana Ecclesia bene promereri studeant, per hujusmodi remunerationem, exemplum tribuere; *hujusmodi supplicationibus inclinati* promissiones prædictas ratas, et gratas habentes, illas, ex certa scientia auctoritate Apostolica, tenore præsentium approbamus, et confirmamus; nihilominus pro ipsius promissionis executione vobis ex nunc, tam *Curiam Florentini, et Castra Mongiardini, et Serravallis, quam Castrum Faitani prædicta, quæ omnia hactenus acquisita sunt, cum omnibus, et singulis eorum Curiis Terrenis, et jurisdictionibus, ac juribus, et pertinentiis in dominium concedimus, et pro Comitatu dictæ vestræ Terræ donamus*; adimentes ipsa *Castra, et Curias, ac loca a Comitatu, et Castris, quibus prius annexæ erant.* Præterea ab Ecclesia Stradoli prædicta versus Marecchiam, prout protenduntur vestræ Possessiones, usque ad ipsam Marechlam, vobis, *et vestræ Communitati in Curiam elargimur*, eximentes ex nunc omnes, et singulas possessiones vestras, et singulorum ex vobis, quæ in Vicariatu prædicto, ejusque locis, et terrenis consistunt, ita et quemadmodum exemptæ erant antequam ipse Vicariatus a Malatestiis occuparetur; ac volentes, quod vos, et vestrum singuli fructus possessionum vestrarum in Comitatu Arimini, et locis dicti Vicariatus consistentium libere, et absque impedimento cujusquam inde extrahere valeatis. Mandantesque per quoscumque nostros, et dictæ Ecclesiæ Officiales præsentes, et futuros præmissa omnia, et singula vobis, et posteris vestris inviolabiliter observari. NON OBSTANTIBUS Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac *Statutis municipalibus, Consuetudinibusque Civitatis, et Vicariatus, ac locorum prædictorum*, cæterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ ita approbationis, confirmationis, concessionis, donationis, ademptionis, elargitionis, exemptionis, voluntatis, et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo quadrigentesimo sexagesimo tertio, quinto Kal. Julii, Pontificatus nostri anno quinto. = Jul. C. X. G. de Pozzis.

G· d. Piccolomin. s. = In margine exteriori.

A. de Urbino = extra = Reg. in Cam· Apost·

YIFG 2018365